



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1012

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

30/03/2018 - 04:29

Indice

1. DDL S. 1012 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1012	5
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	19
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	20
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144 (pom.) del 23/09/2014	21
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161 (pom.) dell'11/11/2014	25
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014	29
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 166 (pom.) del 26/11/2014	36
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (pom.) del 24/03/2015	41
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom.) del 31/03/2015	50
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 31/03/2015	51
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 198 (pom.) del 01/04/2015	53
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 200 (pom.) del 14/04/2015	54
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 274 (pom.) del 01/03/2016	60
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 341 (pom.) del 25/10/2016	69
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 343 (pom.) del 02/11/2016	79
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 347 (pom.) del 09/11/2016	88
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 363 (pom.) del 24/01/2017	93
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 368 (pom.) dell'08/02/2017	106
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 397 (pom.) del 20/06/2017	200
1.4. Trattazione in consultiva	215
1.4.1. Sedute	216
1.4.2. Resoconti sommari	217
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	218
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/05/2015	219
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	223
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 399 (pom.) del 19/05/2015	224

1. DDL S. 1012 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1012
XVII Legislatura

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
Titolo breve: *Camere arbitrali dell'avvocatura*

Iter
20 giugno 2017: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.1012 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Giacomo Caliendo](#) ([PdL](#))

Cofirmatari

[Gianluca Susta](#) ([SCPl](#)), [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#) ([PdL](#)), [Lucio Barani](#) ([GAL](#)), [Franco Cardillo](#) ([PdL](#)), [Franco Conte](#) ([PdL](#)), [Roberto Formigoni](#) ([PdL](#)), [Antonio Gentile](#) ([PdL](#)), [Eva Longo](#) ([PdL](#)), [Andrea Mandelli](#) ([PdL](#)), [Alfredo Messina](#) ([PdL](#)), [Lionello Marco Pagnoncelli](#) ([PdL](#)), [Maria Rizzotti](#) ([PdL](#)), [Francesco Scalia](#) ([PD](#)), [Salvatore Sciascia](#) ([PdL](#)), [Francesco Scoma](#) ([PdL](#)), [Salvatore Torrisi](#) ([PdL](#))

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 19 maggio 2015

Presentazione

Presentato in data **8 agosto 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 93 del 8 agosto 2013.

Classificazione TESEO

ARBITRATO E CONCILIAZIONE , AVVOCATI E PROCURATORI , COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI

Articoli

PROCESSO CIVILE (Art.1), TERMINI NEL PROCESSO CIVILE (Art.1), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.1), IMPRESE (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.2), POLIZZE ASSICURATIVE (Art.2), DEPOSITO DI ATTI (Art.4), CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Art.4), POSTA ELETTRONICA (Artt.4, 5), SEDE (Art.6), REVOCA (Art.7), RINUNCIA (Art.7), AUTENTICAZIONE DI ATTI (Art.8), NOMINE (Art.9), TRASCRIZIONE DI ATTI (Art.11), IMPOSTE DI REGISTRO (Art.12)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 23 settembre 2014) .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente l'11 settembre 2014.

Annuncio nella seduta pom. n. 310 dell'11 settembre 2014.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1012

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1012

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CALIENDO**, **SUSTA**, **ALBERTI CASELLATI**, **BARANI**, **CARDIELLO**, **CONTE**, **FORMIGONI**, **GENTILE**, **Eva LONGO**, **MANDELLI**, **MESSINA**, **PAGNONCELLI**, **RIZZOTTI**, **SCALIA**, **SCIASCIA**, **SCOMA** e **TORRISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame intende regolare la costituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura, come strumento alternativo volontario alla giurisdizione pubblica. La proposta è peraltro anche finalizzata a ridurre, e quindi ad esaurire, l'arretrato di giudizi pendenti in materia civile, oltre che di impedirne la nuova formazione.

Essa è rappresentativa di un servizio che l'avvocatura intende offrire ai cittadini; realizza il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, di norma non superiori ad un anno, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per le imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa deducibilità agli effetti fiscali.

La proposta è dunque quella di prevedere che siano costituiti, presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati (o più consigli dell'ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e tra di loro convenzionati), una camera arbitrale dell'avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

La camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita, ma per assicurare la terzietà della camera rispetto agli arbitri che saranno di volta in volta designati si è previsto che i componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono svolgere la funzione ed essere dunque iscritti nell'elenco degli arbitri.

Il Consiglio nazionale forense vigilerà sul corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento di poterne deliberare lo scioglimento.

All'articolo 2 è previsto che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati, che essendo iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro di volta in volta assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità.

I criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri saranno determinati con regolamento che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, adotterà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il regolamento:

- a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco, oltre che per l'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;
- b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non

definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;

c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto all'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste nella legge.

I consigli dell'ordine degli avvocati organizzeranno corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.

L'articolo 3 specifica che i criteri in base ai quali la camera arbitrale assegnerà gli incarichi arbitrali saranno fissati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3.

Tali criteri valorizzeranno le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; terranno conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicureranno il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro potrà essere designato, nel corso di ciascun anno solare, per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame di oltre venti richieste di pronuncia di decreto ingiuntivo.

Le parti, come precisato nell'articolo 4, potranno fare ricorso alla procedura di cui al presente disegno di legge solo volontariamente, ed a tal fine devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale una domanda personalmente sottoscritta con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura, in questa prima fase di sperimentazione e non volendosi peraltro nemmeno far sorgere il dubbio che si abbia il proposito di creare una giurisdizione privata in tutto alternativa a quella pubblica, può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

La proposizione della domanda di arbitrato esonererà le parti, in sintonia con quanto previsto nel decreto legislativo n. 28 del 2010 per i giudizi arbitrali, dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità.

Le controversie saranno trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale.

L'arbitro, come regolato nell'articolo 5, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico espressamente dichiarerà:

a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;

b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;

c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

In mancanza di tale comunicazione o di accettazione dell'incarico si procede immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.

L'articolo 6 stabilisce che la sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale e regola compiutamente il compenso per l'arbitro designato.

L'articolo 7 regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di rinuncia ovvero di sua ricusazione.

L'arbitro potrà essere ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile e, considerata la gravità dell'evento della ricusazione si prevede che la parte che vi ha dato luogo abbia obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale, e che il Presidente del tribunale comunichi alla stessa l'esito del relativo procedimento.

L'articolo 8 disciplina il procedimento, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; pur avendo le decisioni arbitrali tendenzialmente una maggiore stabilità, per i più contenuti limiti di appellabilità, si ritiene opportuno precisare che sarà comunque possibile l'impugnazione del lodo avanti la corte di appello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

Le parti, trattandosi di arbitrato rituale e nel rispetto di quanto previsto nella legge n. 247 del 2012, dovranno essere assistite da un avvocato.

I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente, anticipando così gli effetti -- senza oneri per lo Stato -- di una sorta di processo esclusivamente telematico. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo avranno anche formato cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli sarà pertanto principalmente telematica e per questa ragione realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati personali, cosiddetto codice della *privacy*.

Innovativa e di grande ausilio per le imprese è la possibilità, prevista nell'articolo 9, di riconoscere la possibilità di presentare avanti la camera arbitrale dell'avvocatura, ricorso per ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, ottenendo così in tempi rapidi un provvedimento monitorio di condanna simile a quello dato dal giudice ordinario.

Sarà l'opponente che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione a scegliere se aderire alla competenza speciale arbitrale (proponendo l'opposizione presso la segreteria della camera arbitrale medesima e così avvalendosi di tutti i vantaggi che il disegno di legge prevede), ovvero -- non accettando la stessa -- proponendo l'opposizione nelle forme tradizionali, davanti il tribunale competente. In tal caso l'opposizione è proposta con citazione notificata all'altra parte.

Di converso si prevede che le parti possano concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo dato da tribunale avanti la camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.

Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato per decidere sull'opposizione non possa essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

L'articolo 10 introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare la conciliazione delle parti, con la facoltà di formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di riconsiliazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro stesso, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro medesimo. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato costituisce titolo esecutivo.

Il successivo articolo 11 precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo, ed è titolo per la trascrizione.

Il lodo ed il verbale di conciliazione, di cui all'articolo 10, saranno resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente, e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i tribunali.

Con l'articolo 12 si dettano disposizioni sul regime fiscale e sul gratuito patrocinio per consentire anche alle parti non abbienti di ricorrere alle procedure previste nel presente disegno di legge.

Si prevede così che, al pari di ogni altro arbitrato, tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Sono previste anche altre agevolazioni:

-- il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

-- il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione, ma è esente dall'imposta entro il limite di valore di 50.000 euro e, per la quota di valore eccedente, l'imposta è dovuta in misura

ridotta pari alla metà;

-- le parti, che non siano soggetti IVA, hanno diritto a dedurre dalle proprie imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui al presente disegno di legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.

La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nel presente disegno di legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nel presente disegno di legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

L'articolo 13 detta altre disposizioni fiscali prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nel presente disegno di legge, sono particolarmente bassi e di servizio si prevede che i compensi saranno soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.

Infine si prevede che le camere arbitrali previste nel presente disegno di legge sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

L'articolo 14 detta disposizioni in via transitoria, volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dal disegno di legge stesso.

Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all'uopo assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.

Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

La cancelleria trasmetterà alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.

Le parti saranno in tal caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale che sarà liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti dei compensi previsti dall'allegato A del disegno di legge. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

È previsto, per un controllo sulla funzionalità delle camere arbitrali, che i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi del presente disegno di legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.

Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumeranno su richiesta del consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nel presente disegno di legge.

Si prevede infine che all'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto, ed il

documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.

L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)

1. La presente legge istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura, di seguito denominate «camere arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione. La costituzione delle camere arbitrali, realizza, altresì, il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per le imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa detraibilità agli effetti fiscali.

2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell'ordine», costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.

3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino ad un massimo di tre, caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilirne la sede della camera arbitrale presso uno degli stessi, ad indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio dell'ordine che sono chiamati a farne parte, in modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere alle necessità di funzionamento.

4. La composizione e il funzionamento delle camere arbitrali, e lo svolgimento degli arbitrati da esse amministrati, sono regolati dalle disposizioni contenute nei commi seguenti.

5. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata costituita. I medesimi restano in carica sino a quando non se ne verifica la sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.

6. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine svolgono la medesima funzione in seno ad essa. Le suddette cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

7. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2.

8. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'Organismo di conciliazione forense, ove costituito.

9. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.

10. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 9, il Consiglio nazionale forense designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni sino a che il consiglio dell'ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima camera arbitrale non sia stata ricostituita.

Art. 2.

(Elenco degli arbitri)

1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni che abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri iscritti di cui al comma 2.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dal medesimo elenco.
3. Il regolamento di cui al comma 2:
 - a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;
 - b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;
 - c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.
4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono assunti dal consiglio dell'ordine dopo aver convocato e sentito l'interessato.
5. L'elenco degli arbitri è pubblico, e deve essere consultabile nel sito *internet* dell'ordine.
6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Art. 3.

(Assegnazione degli incarichi arbitrali)

1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.
2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali nel corso di ciascun anno e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi.

Art. 4.

(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)

1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato

e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro, come stabilito dall'Allegato A della presente legge. La domanda contiene:

- a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sua sede legale, oltre ai codici fiscali e all'indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei difensori delle parti;
- b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;
- c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;
- d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.

2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.

3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove richiesto, di copie autentiche.

4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.

Art. 5.

(Designazione dell'arbitro)

1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della segreteria della camera arbitrale che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.

2. Con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:

- a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;
- b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;
- c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale procede immediatamente ad una nuova designazione.

Art. 6.

(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore della controversia)

1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.

2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito dall'Allegato A della presente legge.

3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti

secondo i seguenti criteri:

- a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;
- b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;
- c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;
- d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.

4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.

Art. 7.

*(Revoca, rinuncia o riconsiliazione
degli arbitri)*

1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrale, sentiti, eventualmente, gli interessati, può provvedere alla sua sostituzione. Il presidente della camera arbitrale provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di sua cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di sua riconsiliazione.

2. L'arbitro è riconsiliato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale.

3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di riconsiliazione.

Art. 8.

(Procedimento dell'arbitrato)

1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile.

2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.

3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.

4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.

5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale. Il lodo è comunicato dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto, ovvero è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC, firmati digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.

6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed un'ulteriore copia dello stesso in formato pdf firmata digitalmente. Il regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della documentazione relativa al lodo anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile

che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.

9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.

Art. 9.

*(Modifiche degli articoli 637 e 645
del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camere arbitrali dell'avvocatura, l'arbitro che è designato dalla camera arbitrale costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa. L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento della ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera arbitrale che ha pronunciato l'ingiunzione.».

2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita nel consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».

3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.

Art. 10.

(Tentativo di conciliazione)

1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza che questo costituisca motivo di riconsuazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.

2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.

Art. 11.

(Esecutorietà del lodo arbitrale)

1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.

2. Il lodo arbitrale ed il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere

o spesa per la parte richiedente.

Art. 12.

(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l'imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.
4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.
5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d'imposta.
6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.

Art. 13.

(Altre disposizioni fiscali)

1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta ad alcuna imposta.
2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.
3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta su decisione del presidente della camera arbitrale.
4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.

Art. 14.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In via transitoria, sino alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2011 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.
2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del consiglio dell'ordine che ha sede presso il tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.
3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.

4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.
5. Il processo prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.
6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che è liquidato dal presidente della camera arbitrale nei limiti previsti dall'Allegato A ed in proporzione dell'attività svolta. Il credito d'imposta ai sensi del periodo precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.
7. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.
8. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.
9. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero della giustizia.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A

(articolo 6, comma 2)

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all'arbitro:

1. Elenco fisso dei diritti di segreteria per spese da versare contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.
2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:
 - per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;
 - per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550;
 - per le controversie di valore da euro 50.000 e sino a euro 75.000: da ciascuna parte, euro 650;
 - per le controversie di valore da euro 75.000 e sino a euro 100.000: da ciascuna parte, euro 900;
 - per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto ai punti che precedono.
3. I diritti di segreteria ed i compensi per l'arbitro, se dovuti, sono depositati dalle parti contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la procedura arbitrale esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1012
XVII Legislatura

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
Titolo breve: *Camere arbitrali dell'avvocatura*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 144 \(pom.\)](#)

23 settembre 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 161 \(pom.\)](#)

11 novembre 2014

[N. 163 \(pom.\)](#)

18 novembre 2014

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 166 \(pom.\)](#)

26 novembre 2014

[N. 194 \(pom.\)](#)

24 marzo 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 9
aprile 2015 alle
ore 18:00
Proposto ciclo di
audizioni

[N. 70 \(pom.\)](#)

31 marzo 2015

Audizioni
informali

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 197 \(pom.\)](#)

31 marzo 2015

Audizioni
informali

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 198 \(pom.\)](#)
1 aprile 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 16
aprile 2015 alle
ore 18:00

[N. 200 \(pom.\)](#)
14 aprile 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 4
maggio 2015 alle
ore 16:00

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 274 \(pom.\)](#)
1 marzo 2016

[N. 341 \(pom.\)](#)
25 ottobre 2016

Sull'ordine dei
lavori

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 343 \(pom.\)](#)
2 novembre 2016

Testo
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 347 \(pom.\)](#)
9 novembre 2016

[N. 363 \(pom.\)](#)
24 gennaio 2017

[N. 368 \(pom.\)](#)
8 febbraio 2017

[N. 397 \(pom.\)](#)
20 giugno 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 144 (pom.) del 23/09/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2014
144ª Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente
[CASSON](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

[\(1012\)](#) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale è composto innanzitutto dall'articolo 1 che istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura con la precipua finalità di ridurre fino all'esaurimento i giudizi pendenti in materia civile e impedire la formazione di nuovo arretrato. Sin dal primo comma dell'articolo si coglie la natura di tali camere arbitrali volte ad integrare modelli alternativi per le soluzioni delle controversie.

In linea di massima le camere arbitrali sono costituite presso ciascun consiglio dell'ordine. Il resto dell'articolo 1 stabilisce i criteri di composizione e di funzionamento di tali organismi e il ruolo di vigilanza devoluto al Consiglio nazionale forense.

L'articolo 2 stabilisce i criteri di composizione degli elenchi degli arbitri e devolve ad un regolamento adottato dal Ministro della giustizia i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco citato.

L'articolo 3 disciplina l'assegnazione degli incarichi, mentre l'articolo 4 reca norme circa la proposizione e lo svolgimento dell'arbitrato e, in particolare, stabilisce le controversie per le quali può essere promosso, stabilendo che si debba trattare di regiodicande che non siano di competenza del

giudice di pace e dal valore non eccedente 100.000 euro; non può trattarsi di regiudicande concernenti i diritti indisponibili. Infine occorre prestare attenzione al quarto comma del medesimo articolo 4 che regola il rapporto tra arbitrato e tentativo di conciliazione e di mediazione.

Dopo aver illustrato l'articolo 5, il quale individua i criteri di designazione dell'arbitro, si sofferma sull'articolo 6, il quale regola sede, determinazione del valore della controversia e compenso in favore degli arbitri.

L'articolo 7 disciplina revoca, rinuncia e ricsuzione degli arbitri, mentre l'articolo 8 stabilisce il procedimento e i mezzi di gravame nei riguardi del lodo.

Vengono poi introdotte attraverso l'articolo 9 del disegno di legge, puntuali modifiche agli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile.

L'articolo 10 disciplina il tentativo di conciliazione in sede di procedimento arbitrale, l'articolo 11 fissa il principio di esecutorietà del lodo e gli articoli 12 e 13 recano norme in materia di trattamento fiscale, imposte e gratuito patrocinio.

Conclude illustrando gli articoli 14 e 15, i quali recano le disposizioni transitorie e finali, nonché la copertura finanziaria.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene sul provvedimento in titolo di cui è presentatore osservando come esso attenga a materia analoga a quella recata dal disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, giacché prevede un ricorso all'arbitrato esplicitamente finalizzato ad esaurire, come si diceva in apertura, il contenzioso e ad introdurre una nuova e più vasta forma di area di degiurisdizionalizzazione. A differenza di quanto previsto dal decreto-legge però si tratta di un intervento con un ambito di applicazione sia temporale che oggettivo più limitato, essendo le misure in esame destinate a trovare applicazione fino ad esaurimento del contenzioso arretrato e comunque con riguardo solo a controversie di valore inferiore ai 100.000 euro.

Conclude invitando il relatore e il Governo a tenere conto del provvedimento ai fini dell'eventuale modifica del decreto-legge in sede di conversione, valutando a tal fine anche l'opportunità di congiungerne l'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1540) CALIENDO. - Misure volte ad incrementare gli stanziamenti da destinare al "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Ulteriori disposizioni finalizzate all'incentivo del personale amministrativo degli uffici giudiziari

(Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale si compone di un solo articolo e tende ad incrementare l'ammontare delle risorse a disposizione del Fondo unico giustizia, di competenza dell'omologo dicastero, al contempo prevedendo un vincolo di destinazione mediante il ricorso ad appositi decreti del Presidente del consiglio dei ministri, adottati in seguito ad iniziativa dello stesso Ministro della giustizia.

Sinteticamente il disegno di legge tende ad introdurre uno strumento incentivante e si prefigge di destinare risorse e misure volte ad incrementare la produttività del personale che presta servizio presso gli uffici giudiziari.

In tale prospettiva, l'iniziativa di legge in titolo è teleologicamente orientata ai medesimi obiettivi cui tende il decreto n. 132 del 2014 in corso di conversione e all'esame della Commissione.

Pertanto, può ritenersi che tale iniziativa costituisca un possibile elemento integrativo delle misure previste dal provvedimento d'urgenza e generalmente volte a conferire efficienza, efficacia e rapidità di definizione dei processi al sistema di giustizia italiano.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) interviene sul provvedimento in titolo, del quale è presentatore, sottolineando come con esso si intervenga in materia di Fondo unico giustizia al fine di riservare risorse e misure volte ad incentivare la produttività del personale che presta servizio presso gli uffici giudiziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) lamenta in primo luogo l'insufficienza e la inadeguatezza delle misure previste dal decreto-legge in conversione, le quali non risultano idonee a risolvere le effettive criticità della giustizia civile, riducendone il contenzioso arretrato.

Dopo aver espresso perplessità sul ricorso all'istituto della decretazione d'urgenza, si sofferma sulle modifiche in materia di arbitrato. In proposito, oltre a rilevare l'esigenza di un coordinamento delle previsioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie con l'istituto della conciliazione, esprime riserve sulla scelta di demandare ai consigli dell'ordine la designazione dei collegi arbitrali.

Si sofferma quindi sull'articolo 5 invitando a valutare l'opportunità di estendere agli avvocati i poteri di autenticazione ivi attribuiti ai soli pubblici ufficiali.

In relazione all'articolo 6 poi, sottolinea l'esigenza di coordinare tali previsioni anche con gli interventi legislativi *de jure condendo* in materia di diritto di famiglia e divorzio.

Svolge quindi considerazioni critiche sull'articolo 12, nella parte in cui tali previsioni rischiano di pregiudicare l'affermazione e il riconoscimento dei diritti spettanti al coniuge più debole.

Conclude lamentando la disorganicità dell'intervento legislativo e palesando le difficoltà di ordine applicativo da parte degli operatori del diritto con riguardo alle modifiche in materia di processo esecutivo.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), integrando brevemente l'intervento già svolto in discussione generale, esprime perplessità sulle disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di divorzio, nella parte in cui in tali procedimenti non sembrerebbe più necessario da parte da parte dell'autorità che dichiara lo scioglimento l'accertamento della impossibilità della ricostituzione della convivenza tra i coniugi, accertamento, che, ai sensi della legge sul divorzio, il magistrato procedente è tenuto a effettuare.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) si sofferma sulle disposizioni in materia di separazione e divorzio sottolineando l'esigenza di intervenire su tali misure, di per sé condivisibili, facilitando ulteriormente la dichiarazione di scioglimento del vincolo coniugale da parte degli ufficiali dello stato civile. In proposito ritiene prive di fondamento le perplessità di coloro che ritengono che tali procedure semplificate rischiano, non assicurando la presenza di un giudice terzo, di pregiudicare gli interessi del coniuge più debole. È innegabile infatti che la società italiana ha subito significativi mutamenti a partire dagli anni '70 e che la legge sul divorzio non può che essere oggetto di un inevitabile aggiornamento. Con riguardo alla legge sul divorzio ricorda peraltro alla Commissione come la Corte costituzionale si sia recentemente pronunciata per l'illegittimità costituzionale della legge sulla attribuzione anagrafica del sesso, nella parte in cui essa prevedeva lo scioglimento coatto del matrimonio a seguito del mutamento di sesso di uno dei coniugi. Dopo aver rilevato come il legislatore all'indomani di tale sentenza non si sia preoccupato di intervenire su tale questione, sollecita la ripresa della discussione dei provvedimenti in materia di divorzio breve valutando l'opportunità di inserire tali misure all'interno del decreto legge.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD), nel sottolineare come circa il 30 per cento del contenzioso civile pendente sia costituito da controversie che vedono come parte la pubblica amministrazione, sollecita una riflessione sull'opportunità di integrare il provvedimento in conversione con la previsione dell'obbligatorio ricorso all'arbitrato da parte delle amministrazioni.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) condivide le considerazioni testé svolte dalla senatrice Capacchione, sottolineando in proposito come l'obbligatorietà del ricorso all'arbitrato consentirebbe evidenti risparmi di spesa, evitando alle amministrazioni, le quali risultano il più delle volte soccombenti, di dover corrispondere a studi legali privati ingenti onorari professionali. In proposito segnala una vicenda giudiziaria oggetto peraltro di una propria interrogazione a risposta scritta, nella quale l'amministrazione regionale e la ASL sono state costrette a corrispondere ai propri legali a titolo di onorari ben 320.000 euro.

In relazione alle disposizioni in materia di divorzio e separazione ritiene condivisibili, in una logica deflativa, i rilievi del senatore Lo Giudice.

Il presidente [CASSON](#) avverte la Commissione che sono ancora iscritti a parlare in discussione generale sei senatori e rinvia quindi il seguito della discussione alla seduta notturna di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 13,40.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 161 (pom.) dell'11/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014
161ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** riferisce alla Commissione gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi. In quella sede fa presente di aver sollecitato, in primo luogo, una generale riflessione sui limiti di opportunità che circondano il potere di proporre emendamenti da parte dei relatori nel corso dell'esame in Assemblea di disegni di legge la cui istruttoria sia stata conclusa in Commissione giustizia.

Con riguardo alla programmazione dei lavori della Commissione, si è convenuto di concludere nel corso della settimana, compatibilmente con l'acquisizione dei prescritti pareri, l'iter d'esame dei disegni di legge n. 667 e 1421 in materia di abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, n. 922 in tema di traffico degli organi destinati al trapianto e n. 1504 e connessi, sul divorzio breve. Con riguardo ai provvedimenti da ultimo citati fa presente che la Commissione bilancio ha espresso, lo scorso 6 novembre, il prescritto parere. Una volta conclusa la trattazione di tali provvedimenti, la Commissione riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 19 e connessi in materia di disposizioni di contrasto alla corruzione. In sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è altresì deciso di concludere la discussione sulla proposta di testo unificato predisposta dalla relatrice in materia di unioni civili e di riavviare il prossimo giovedì 13 novembre, l'esame dell'Atto Senato n. 1012 relativo alle Camere arbitrali dell'avvocatura. Infine, si è convenuto di espungere dall'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 1626 sulla responsabilità civile dei magistrati, essendo

stato concluso l'*iter* d'esame dei disegni di legge n. 1070 e connessi, vertenti su identica materia e licenziati per l'Assemblea in un testo in parte comprensivo delle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1626.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e **petizione n. 665** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'urgenza di un intervento legislativo volto a disciplinare le coppie di fatto e le unioni civili, osservando che pregiudizi di natura religiosa o ideologica non dovrebbero impedire l'introduzione nel nostro ordinamento di istituti di civiltà quali quelli in esame. Nel merito, rileva che sarebbe stato preferibile optare per una unificazione di disciplina, tale da delineare istituti applicabili a tutti i rapporti di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale delle parti. Conclude sottolineando l'esigenza di migliorare il testo unificato all'attenzione della Commissione, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 2 luglio, prevedendo stringenti forme di tutela in favore delle unioni omosessuali.

La seduta sospesa alle ore 14,20 riprende alle ore 15.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) integra il proprio intervento già svolto sulla proposta di testo unificato, aggiungendo che, impregiudicata la scelta di partenza di concedere la facoltà di

organizzare la propria convivenza anche a due persone dello stesso sesso, sul piano tecnico, l'ipotesi di testo unificato presenta notevoli elementi di criticità. Ribadisce innanzitutto la necessità di tornare sulla disciplina concernente l'adozione del cognome di famiglia per le unioni civili. Ritiene poco chiara la scelta concernente le modalità di scioglimento del rapporto tra le parti della medesima unione civile; considera anche discutibile la norma riguardante la durata del diritto di abitazione commisurata al tempo in cui l'unione civile tra le parti si è mantenuta efficace. Quanto alla permanenza in vigore del contratto di locazione in seguito allo scioglimento dell'unione civile, rileva che siano da chiarire meglio i rapporti con la risoluzione del contratto e le sue cause. Più in generale occorre, a suo modo di vedere, optare per un accordo di natura pubblicistica oppure a forma libera e di natura privatistica, tenendo presente che alla libertà delle forme seguono i limiti di opponibilità ai terzi e una scarsa protezione per la parte debole dei rapporti. Da ultimo, precisa che il regime patrimoniale tra le parti dell'unione civile non dovrebbe essere troppo rigido e certo non può dare vita ad una comunione ordinaria necessitata. Aggiunti ulteriori spunti concernenti le norme che riguardano l'assegno di mantenimento, conclude rilevando che non solo andrebbero colmate le lacune tecniche nella redazione della disciplina del testo da sottoporre alla Commissione, ma si dovrebbe aver riguardo, in generale, al fatto che il tentativo di trasferire il contenuto e gli effetti del matrimonio civile alle unioni disciplinate dal testo unificato, implicherebbe un approccio riformatore di ben più vasta portata e di intento sistematico. Questo coinvolgerebbe anche la radice costituzionale del matrimonio e della famiglia legittima. Auspica, dunque, che possa scorgersi lo spazio per addivenire a scelte improntate al realismo e passibili di conseguire un largo consenso.

Dopo una breve precisazione del senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), il presidente [PALMA](#) prende la parola ad integrazione dell'intervento già svolto.

Preannuncia, quindi, in via preliminare, che si riserverà di esercitare il proprio diritto di voto in Commissione sul provvedimento, in ragione del rilievo delle questioni da esso riguardate, certo non riconducibili a sole logiche di schieramento, ma concernenti anche convincimenti dei singoli.

Nel merito ritiene che, nel disciplinare le varie forme di convivenza di fatto, a prescindere dall'orientamento sessuale dei *partner*, il legislatore non possa trascurare il dettato costituzionale e la costante giurisprudenza della Consulta in tema di matrimonio e di famiglia. In tale quadro, non può che ritenersi illegittima l'introduzione nell'ordinamento di ogni modello parallelo di matrimonio, diverso da quello eterosessuale posto alla base della famiglia secondo il modello costituzionale. Osserva, peraltro, come appaiano insussistenti le argomentazioni di coloro che ritengono di dover legittimare un tale intervento normativo sulla base delle indicazioni contenute nella giurisprudenza europea, dato che tali previsioni incontrano comunque un limite invalicabile nei citati principi costituzionali dell'ordinamento interno.

Con riguardo all'articolato, esprime viva perplessità sull'articolo 1, comma 2, lettera d), nella parte in cui ricomprende fra le cause impeditive all'iscrizione al registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 87 del codice civile, senza prevedere però alcuna sanzione nel caso di violazione di tali norme imperative.

Evidentemente in contrasto con l'articolo 29 della Carta fondamentale è anche il comma 2 dell'articolo 2, il quale reca l'esplicita equiparazione, mediante rinvio, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio in ordine alla scelta del cognome della famiglia. Analoghe perplessità desta il testo nella parte in cui, in caso di morte di uno dei due conviventi, fa riferimento allo stato vedovile; una condizione che nel nostro sistema è ancorata alla presenza di un pregresso vincolo coniugale.

Del pari, l'articolo 3 appare anch'esso afflitto da vizi di legittimità in quanto mina alla base l'esclusività, quanto ad effetti, dell'istituto matrimoniale. Aggiunge poi che l'articolo, nell'escludere dalla citata equiparazione le adozioni di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, pone comunque rilevanti dubbi interpretativi: infatti, non preclude l'accesso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso a forme di adozione diverse da quelle cui si riferisce direttamente il citato articolo 6. In

proposito, si sofferma anche su una recente e discutibile sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma la quale ha riconosciuto con riguardo ad una coppia omosessuale, la facoltà di adozione della figlia biologica di una delle due conviventi da parte dell'altra. Sempre con riguardo a tale questione, condividendo i rilievi critici formulati nel corso del dibattito, osserva come, in tal modo, si finisca per legittimare nel nostro sistema forme di maternità vietate dalla legislazione vigente.

Analoghi dubbi esegetici destano le previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 4, le quali equiparano i diritti della parte legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, a quelli che spettano al coniuge nella successione legittima; si determina, fra l'altro, anche una potenziale limitazione della volontà del testatore, attraverso l'introduzione di ulteriori limiti alla potestà di disporre a titolo successorio. Con riguardo agli aspetti di diritto successorio, osserva poi come non si debbano trascurare, in nome dell'esigenza di tutela di istanze degli adulti, gli interessi dei minori, i quali costituiscono pur sempre i soggetti deboli della famiglia.

Si domanda poi per quale ragione il testo unificato non intervenga anche in materia penale. In proposito, ricorda la rilevanza che ai fini della configurabilità di alcuni reati, quali il favoreggiamento personale o la falsa testimonianza, riveste la convivenza e il coniugio.

Con riguardo, invece, al secondo titolo della proposta di testo unificato, sollecita una riflessione sull'impatto che le previsioni di cui all'articolo 14, rischiano di determinare sulla legislazione vigente in materia matrimoniale. Tale disposizione, infatti, derogando al divieto previsto dall'articolo 458 del codice civile, reca un'ambigua disposizione secondo la quale spetta al superstite contraente dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto, una autonoma quota di eredità che non ecceda la disponibile. Si sofferma, infine, sull'articolo 10 evidenziando come tale disposizione intervenga in tema di scelte di fine vita, una materia per la quale non esiste ancora una puntuale legislazione nazionale. Rileva inoltre criticamente che il testo dell'articolo esclude i figli maggiorenni dalle decisioni concernenti le fasi finali della vita e l'autodeterminazione alle cure mediche, riservando ogni ruolo di rappresentanza al convivente che sia parte dell'accordo di convivenza.

Sollecita poi una riflessione sull'impatto, anche in termini di sostenibilità finanziaria, delle previsioni relative alla reversibilità pensionistica.

In conclusione, invita la relatrice e la maggioranza tutta a valutare l'opportunità di modificare il provvedimento, in modo da ovviare ai numerosi rilievi di costituzionalità e a consentire l'approvazione di un testo largamente condiviso e che risponda alla non più procrastinabile necessità di disciplinare le varie forme di convivenza *more uxorio*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
163ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** riferisce preliminarmente alla Commissione in ordine agli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato testé svoltasi.

In quella sede si è convenuto di assicurare priorità alla trattazione dei disegni di legge già in corso di avanzato esame; in particolare, si è deciso di destinare le sedute della settimana alla conclusione della discussione generale sulla proposta di testo unificato in materia di unioni civili e alle votazioni delle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1504, in materia di divorzio breve.

Concluso l'*iter* di tali provvedimenti, la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 1012 e 1540 e riprenderà la trattazione dell'Atto Senato n. 19.

Sempre con riguardo alla programmazione dei lavori, avverte che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 667 e 1421, in materia di vilipendio, in ragione della mancata espressione del prescritto parere della Commissione affari costituzionali.

Avverte, peraltro, di aver inserito all'ordine del giorno dei lavori della Commissione anche gli Atti del Governo n. 113, in materia di titolo di avvocato specialista, e n. 117, in tema di ordine di protezione europeo.

Con riguardo ai provvedimenti relativi all'amnistia e all'indulto si riserva di sollecitare il Ministero della giustizia affinché fornisca alla Commissione i dati già richiesti dai relatori, senatrice Ginetti e senatore Falanga.

Per quel che concerne l'eventuale calendarizzazione di nuovi disegni di legge quali l'atto Senato n.

1374, sollecitato dal senatore Di Maggio, l'atto Senato n. 1640, sollecitato dal senatore Buemi e l'atto Senato 937, sollecitato dal senatore Barani, è stata rinviata ogni decisione ad una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza da convocarsi la prossima settimana.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il dottor Daniele Piccione lascerà a breve la segreteria della Commissione essendo stato collocato fuori ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Egli pronuncia quindi parole di apprezzamento per la dedizione, la professionalità, l'imparzialità dimostrate nel corso di questo anno in cui ha fornito il suo apporto ai lavori della Commissione. Certo di interpretare l'animo di tutti i commissari, gli esprime quindi il proprio sentito ringraziamento e i migliori auguri per il nuovo incarico.

Rivolge, quindi, un saluto di benvenuto al dottor Francesco Cavallucci da oggi nuovo responsabile dell'Ufficio di segreteria della Commissione.

Si associano alle parole del Presidente i commissari tutti.

IN SEDE REFERENTE

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

I senatori [GIOVANARDI](#) (*NCD*), [DI BIAGIO](#) (*PI*) e [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiedono che la votazione delle proposte emendative al disegno di legge n. 1504 sia rinviata.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che data l'indubbia importanza del provvedimento in titolo si possa al limite consentire il rinvio a domani della prosecuzione dell'esame.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) si esprime in senso contrario alla richiesta di rinvio, osservando come si siano registrati già reiterati ritardi nell'*iter* d'esame di tale provvedimento.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) insiste nella richiesta di rinvio osservando come l'orientamento favorevole che si sta registrando in ordine alle proposte emendative 1.4, 1.5 e 1.6 stia di fatto stravolgendo la *ratio* originaria del provvedimento, che era quella di abbreviare i tempi per lo scioglimento del vincolo matrimoniale senza però sopprimere il nesso di presupposizione con la separazione.

Il presidente [PALMA](#) osserva come tale tematica sia stata oggetto di ampio dibattito da parte della Commissione e non costituisca, pertanto, un elemento di novità tale da giustificare di per sé una richiesta di rinvio. Svolge quindi talune considerazioni circa le proposte emendative citate; in particolare, in relazione alla determinazione del *dies a quo* dal quale far decorrere il periodo di separazione necessario per chiedere il divorzio.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel sottoscrivere l'emendamento 1.6, si esprime in favore della richiesta di rinvio dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di un emendamento volto a condurre a sintesi la portata normativa delle proposte 1.4, 1.5 e 1.6. Tale testo, oltre a modificare i presupposti del divorzio di cui al secondo capoverso della lettera b), numero 2), dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, introduce una disposizione ulteriore, dopo l'articolo 3.

Il PRESIDENTE dispone quindi che sia distribuita la nuova proposta emendativa 1.100 redatta dalla relatrice Filippin e allegata al resoconto.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che il testo proposto non costituisca una riformulazione degli emendamenti, ma la presentazione di una nuova ed autonoma proposta emendativa.

Il vice ministro COSTA si riserva di esprimere domani il proprio parere in ordine all'emendamento presentato dalla relatrice .

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il presidente [PALMA](#) ritiene di non poter accedere a tale richiesta in considerazione del fatto che si tratta, in sostanza, di una mera riformulazione di proposte emendative già presentate.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sul piano della tecnica legislativa del testo proposto dalla relatrice.

Il presidente [PALMA](#), alla luce del dibattito svoltosi, rinvia a domani la prosecuzione dell'esame congiunto, confermando che in quella sede si procederà alla votazione dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista ([n. 113](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio))

Il relatore [DLMAGGIO](#) (PI) riferisce sullo schema di decreto ministeriale il quale concerne il regolamento recante disposizione per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista e si fonda sull'articolo 9 della legge che reca la nuova disciplina della professione forense. Tale disposizione introduce la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista in esito ad un percorso formativo almeno biennale organizzato presso le facoltà di giurisprudenza o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. È appunto demandato ad un regolamento del Ministro il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi nonché di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo dell'attività professionale nell'ambito di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza nell'area di specializzazione. Del resto, è lo stesso articolo 9 della legge forense a stabilire che l'attribuzione del titolo di specialista compete in via esclusiva al Consiglio nazionale forense che è il soggetto, peraltro, legittimato a revocare il titolo. Premesso che il conseguimento del titolo medesimo non comporta alcuna riserva di attività professionale, occorre specificare che il regolamento all'esame della Commissione si compone di 15 articoli, raccolti in 5 titoli, e di una tabella allegata.

Il Titolo I reca, tra l'altro, la definizione dell'avvocato specialista, le aree di specializzazione e la previsione di una fattispecie disciplinare riconducibile al caso dell'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la tenuta e la formazione degli elenchi degli avvocati specialisti e la possibilità che l'elenco delle aree di specializzazione venga aggiornato con decreto ministeriale su proposta dello stesso Consiglio nazionale forense.

Il Titolo II è quello che concerne il conseguimento del titolo e si suddivide in tre articoli.

L'articolo 6 prevede i requisiti per ottenere il titolo di specialista in ciascuna delle aree individuate dalla tabella A. Viene poi fissato il criterio per cui non si può conseguire il titolo per più di un'area di specializzazione.

L'articolo 7 disciplina i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo, i quali consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle facoltà, dai dipartimenti o dagli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute.

L'articolo 8 prevede che il titolo possa essere conseguito anche dimostrando di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno otto anni, nonché di aver trattato, nell'ultimo

quinquennio, in modo assiduo, prevalente e continuativo incarichi professionali e fiduciari per quantità e qualità in numero pari almeno a cinquanta l'anno.

Il Titolo III, concernente il mantenimento del titolo di avvocato specialista, si compone degli articoli 9, 10 e 11 i quali disciplinano l'assorbimento degli obblighi di formazione continua, formata su un numero determinato di crediti annuali o, mediante la dimostrazione di aver esercitato nel periodo di riferimento la professione forense nell'area di specializzazione in modo prevalente, assiduo e continuativo.

Mentre il Titolo IV composto dal solo articolo 12 concerne la procedura e i casi di revoca del titolo da parte del Consiglio nazionale forense, il Titolo V, denominato disposizioni finali, si compone degli articoli 13, 14 e 15 attinenti le funzioni affidate al CNF delegabili ad apposito comitato, nonché la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo ([n. 117](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice [GINETTI](#) (PD) riferisce sul provvedimento, osservando come lo scopo principale della direttiva 2011/99/UE, in materia di ordine di protezione europeo consista nel prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti adottati - in materia penale - dalle autorità giurisdizionali competenti a livello nazionale e finalizzati ad offrire protezione alle vittime di reato contro le condotte pericolose che siano idonee a ledere le loro situazioni giuridiche soggettive.

Il riconoscimento comporta pertanto l'estensione degli effetti del provvedimento adottato da parte della competente autorità di uno stato membro entro il territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto.

A tal riguardo, il criterio di collegamento, volto all'individuazione del riconoscimento dei provvedimenti di tutela, attribuisce la competenza allo Stato in cui la persona protetta soggiorni o risieda oppure manifesta l'intenzione di soggiornare o risiedere. Lo schema di decreto legislativo si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 reca le disposizioni di principio e di attuazione.

L'articolo 2 include le singole definizioni dei termini e dei concetti ricorrenti nell'articolato. L'ordine di protezione europeo, in particolare, è considerato quale misura adottata dalle autorità nazionali che costituisce il presupposto per estendere gli effetti di una misura protettiva all'interno di un altro Stato membro nel quale la persona interessata soggiorna o risiede.

Inoltre, è particolarmente rilevante la distinzione tra la nozione di Stato di emissione della misura protettiva e Stato di esecuzione che è quella, invece, in cui vengono riusciti gli effetti di una misura emessa in un altro Stato membro.

L'articolo 3 attiene alle autorità competenti, mentre l'articolo 4 che apre il Capo II dello schema di decreto introduce l'unica modifica del codice penale. Si tratta della disciplina dell'articolo 282-*quater* nel corpo del quale viene introdotto l'obbligo di informare la persona offesa della facoltà di

chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo.

L'articolo 5 regola i presupposti giuridici del procedimento di emissione, regolandone la competenza, la procedura di adozione, gli effetti del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità, i mezzi di gravame contro tale richiesta.

L'articolo 6 riguarda, invece, la trasmissione dell'ordine di protezione europea che avviene tramite il Ministro della giustizia.

L'articolo 7 regola la competenza ai fini del riconoscimento e, non a caso, apre il Capo III dello schema, recante disposizioni in materia di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano il procedimento per riconoscere l'ordine di protezione europea e alcuni degli elementi essenziali che devono informare il contenuto del provvedimento.

L'articolo 9 regola, altresì, le causali idonee a legittimare il diniego di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione. Si tratta di una norma cruciale che fissa sostanzialmente due limiti: l'uno attiene al caso in cui non vi sia corrispondenza tra gli obblighi imposti nell'ordine di protezione e quelli tipici delle citate misure coercitive previste dal diritto interno; l'altra costituisce attuazione del principio della doppia incriminazione che postula che il fatto per il quale si procede sia reato sia nello Stato di emissione che nello Stato di esecuzione.

La deroga espressa a questo principio è realizzabile soltanto per i fatti che rientrano nell'elenco recato dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 69 del 2005 e allorquando il fatto sia punito, comunque, con una pena non inferiore a quella ivi prevista. Contro il rifiuto di riconoscimento è esperibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2005.

L'articolo 10 disciplina l'esecuzione conseguente all'avvenuto riconoscimento dell'ordine di protezione europeo: ne discenderanno, dunque, gli oneri di comunicazione oltre che alla persona protetta anche al soggetto che determina il pericolo, nonché alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo dove si trova la persona protetta.

Segue, quindi, la disciplina e le misure adottabili in casi di trasgressione alle prescrizioni conseguenti al riconoscimento dell'ordine. Questo delicato tema è stato risolto prevedendosi che, qualora sussistano le condizioni per un aggravamento delle misure cautelari applicate in esito al riconoscimento dell'ordine di protezione, potrà prevedersi l'applicazione di una misura coercitiva ulteriormente afflittiva.

L'articolo 11 disciplina altresì la competenza in materia di proroga, di esame, modifica ovvero sostituzione della misura di protezione da cui nascono, logicamente, gli oneri di informazione alla competente autorità dello Stato di esecuzione. Infine, lo stesso articolo 11 stabilisce la limitazione temporale della durata della misura che non può essere comunque superiore ai 30 giorni.

L'articolo 12 reca la disciplina della cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo. Tra i casi che occorre citare vi è certamente quello che prevede la cessazione dell'efficacia nel caso in cui siano scaduti i termini massimi di applicazione delle misure cautelari adottate in sede di riconoscimento. Si tratta di un riferimento espresso all'articolo 308 del codice di procedura penale.

Conclude ricordando che il Capo V dello schema di decreto contiene le disposizioni finali.

L'articolo 13 individua nel Ministero della giustizia l'organo su cui grava l'onere informativo, in favore della commissione, circa il numero di ordine di protezione emessi.

L'articolo 14 stabilisce la clausola di salvaguardia sugli eventuali accordi già conclusi in materia con gli altri Stati membri.

L'articolo 15 regola la materia relativa alla protezione dei dati personali.

L'articolo 16 disciplina la clausola in varianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE anticipa che la seduta della Commissione già convocata per giovedì prossimo alle ore 14, non avrà più luogo per consentire agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 6a riuniti di avviare il ciclo di audizioni concernenti il disegno di legge n. 1642, in materia di rientro di capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio. Rende altresì noto che, a seguire, saranno convocati gli Uffici di Presidenza dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 3a riuniti, per il prosieguo delle audizioni concernenti i disegni di legge nn. 1552 e 572, recanti ratifica della Convenzione Aja per la protezione dei minori.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1504](#)

Art. 1

1.100

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "3-bis. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere domandato da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti".»

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 166 (pom.) del 26/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2014
166ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 667 E 1421

Il **[PRESIDENTE](#)** fa presente che sono ampiamente decorsi i termini regolamentari per l'espressione, da parte della 1ª Commissione, dei pareri sui disegni di legge in titolo e sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 667. Di conseguenza, fermo restando che l'esame dei disegni di legge in questione non verrà ripreso questa settimana, avverte però che dalla successiva si potrà procedere alla votazione delle predette proposte emendative.

IN SEDE REFERENTE

[\(14\)](#) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

[\(197\)](#) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

[\(239\)](#) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [MINZOLINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea il *gap* sussistente tra politica e società rispetto alla tematica in questione. Precisa in particolare che a fronte di un'evoluzione culturale nella materia dei diritti degli omosessuali, riscontrabile in ambito sociale, la politica troppo spesso si è arroccata su posizioni ideologiche, inadeguate e inopportune.

Tale orientamento ha determinato, da un lato, il tentativo di recuperare il tempo perduto, dall'altro un'accelerazione eccessiva che rischia di determinare errori ed incongruenze.

Fermo restando che il punto centrale della materia in questione è quello della tutela dei minori - che riveste una valenza prioritaria, specie in relazione alle adozioni - è in ogni caso opportuno che le scelte e le decisioni, sulla tematica oggetto dei disegni di legge in titolo, non siano ispirate da logiche di schieramento, ma solo dalla libertà di coscienza dei singoli parlamentari.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che nella materia *de qua* sussiste la necessità di un intervento legislativo, anche alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale che - nel riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio - inquadrano tuttavia le coppie conviventi nell'ambito delle formazioni sociali di cui all'articolo 2 della Costituzione.

Il testo unificato proposto presenta talune criticità, tra le quali va *in primis* sottolineata quella conseguente alla distinzione tra la disciplina delle unioni civili e quella delle coppie di fatto, distinzione inutile e inopportuna.

L'introduzione di un cognome dell'unione civile tra persone dello stesso sesso - prosegue l'oratore - è del tutto incongrua. Parimenti risulta erroneo e inopportuno il riferimento, contenuto nel nuovo articolo 143-*bis* del codice civile - richiamato all'articolo 2 comma 2 dello schema di testo unificato - allo "stato vedovile".

Riguardo all'articolo 3 del predetto schema, osserva che l'esclusione dall'ambito applicativo della normativa in questione del solo articolo 6 della legge n. 184 del 1983, in materia di adozione - anziché dell'intera disciplina di tale legge - può aprire implicitamente la strada - a titolo esemplificativo - all'applicazione dell'articolo 44 della predetta legge, relativo all'adozione in casi particolari.

Riguardo all'articolo 6 dello schema di testo unificato, l'oratore rileva poi che la possibilità di sciogliere le unioni civili anche per decisione unilaterale comporta l'indebita introduzione, nell'ordinamento italiano, di una vera e propria ipotesi di "ripudio". Da questo punto di vista, appare contraddittorio che l'articolo 6, comma 2, richiami le disposizioni su divorzio e separazione.

Il senatore Caliendo rileva che la possibilità di designazione - prevista all'articolo 10 dello

schema di testo unificato - del convivente quale rappresentante con pieni poteri per le decisioni in materia di salute, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere, comporta l'introduzione di un diritto non compatibile con l'ordinamento giuridico, atteso che tale scelte devono spettare solo al titolare, e non riconosciuto neppure nell'ambito della famiglia legittima.

L'oratore esprime infine una decisa critica in merito alla facoltà, prevista nell'articolo 14 dello schema di testo unificato, di stipulare patti successori in deroga al divieto di cui all'articolo 458 del codice civile.

Il senatore Caliendo conclude il proprio intervento sottolineando l'opportunità di un'ulteriore riflessione in merito allo schema di testo unificato in questione, attesi i profili di criticità riscontrabili riguardo allo stesso.

Il **PRESIDENTE** invita i rappresentanti di tutti i Gruppi a proporre per le vie brevi i nominativi di coloro che si intende debbano essere auditi e avverte che, dopo lo svolgimento delle audizioni, la Commissione potrà effettuare la propria scelta conclusiva in merito all'adozione del testo unificato, predisposto dalla relatrice, come testo base per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista ([n. 113](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Il **PRESIDENTE** avverte di aver designato, al posto del relatore Di Maggio, il senatore Falanga, come relatore sullo schema di regolamento.

Il senatore **CUCCA** (PD) manifesta diverse perplessità sul contenuto dello schema in esame, sottolineando, in particolare, come non appaia convincente innanzitutto la formulazione dell'articolo 3 circa la limitazione delle aree in cui è possibile conseguire il titolo di avvocato specialista, né appaia esaustiva l'elencazione delle aree di specializzazione di cui alla tabella A richiamata dal medesimo articolo 3. Ulteriori profili problematici presentano poi le disposizioni di cui all'articolo 8 - laddove nel disciplinare i presupposti per il conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza - stabiliscono che l'avvocato richiedente abbia trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a 50 per anno. Si tratta di una soluzione che finisce per favorire i grandi studi e penalizzare invece, in generale, gli altri esercenti la professione legale e che, inoltre, nel merito, appare di certo sovradimensionata nella determinazione del numero di incarichi richiesti. Correlativamente appare non convincente, per analoghe ragioni, la previsione di cui all'articolo 11 che, ai fini del mantenimento del titolo di avvocato specialista, richiede

che il medesimo abbia trattato nel triennio incarichi professionali e fiduciari, rilevanti per qualità e quantità, e - anche in questo caso - pari ad almeno 50 per anno.

Non convincente appare infine la disciplina dei percorsi formativi di cui all'articolo 7, rispetto alla quale gli appare essenziale una maggiore valorizzazione del ruolo del Consiglio nazionale forense.

Dopo un breve intervento del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), il quale evidenzia come il requisito dell'aver esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni - previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 247 del 2012 - non possa essere adeguatamente valutato esclusivamente sulla base del numero degli incarichi professionali conferiti, prende la parola il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) che concorda con il rilievo da ultimo svolto dal senatore Caliendo evidenziando altresì, sotto un diverso profilo, la non condivisibilità della già ricordata previsione di cui all'articolo 3 dello schema, nella parte in cui la stessa limita ad una sola delle aree di specializzazione di cui alla citata tabella A la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista.

Interviene quindi la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*), la quale rileva l'esigenza di valutare anche l'impatto che le previsioni dello schema in esame potrebbero avere sull'avvocatura sotto il profilo di un eccessivo aggravio di attività formative che verrebbero richieste agli appartenenti alla stessa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in sede di dibattito sullo schema in titolo, il [PRESIDENTE](#) avverte che, nelle prossime sedute, la Commissione si pronuncerà su uno schema di parere proposto dal relatore Falanga.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo ([n. 117](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre.

Non essendovi richieste di intervento in sede di dibattito sullo schema in titolo, il [PRESIDENTE](#) avverte che nelle prossime sedute la Commissione si pronuncerà su uno schema di parere proposto dalla relatrice Ginetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in discussione generale, evidenzia che la disciplina in esame, nata attraverso un processo di riflessione che ha coinvolto anche gli organismi rappresentativi degli avvocati, è finalizzata a garantire uno strumento alternativo di giustizia civile, in grado altresì di ridurre l'arretrato dei giudizi pendenti.

In tale prospettiva, si consente di promuovere l'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali per tutte le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che abbiano un valore non superiore a 100.000 euro.

L'oratore sottolinea il favorevole trattamento fiscale previsto per il procedimento arbitrale in questione dagli articoli 12 e 13 del disegno di legge, atto a incentivare il ricorso al medesimo.

Il **PRESIDENTE** avverte che, se non vi saranno ulteriori richieste di intervento, nel corso della prossima settimana è sua intenzione chiudere la discussione generale e procedere alla fissazione del termine della presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata domani, alle ore 14, non avrà più luogo e preannuncia che, per la stessa ora, si procederà alla convocazione degli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 1a e 2a riunite, in particolare al fine di definire l'organizzazione dei lavori per l'esame del disegno di legge n. 1687, recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite stesse.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (pom.) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 2015
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1012\)](#) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre 2014.

Il senatore **[FALANGA](#)** (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità su alcuni punti del disegno di legge, con particolare riferimento al fatto che venga attribuito a ciascun Consiglio dell'ordine la possibilità di costituire camere arbitrali. Ritene infatti che la natura essenzialmente "politica" del ruolo dei componenti dei Consigli dell'ordine li renda inadatti a svolgere funzioni che dovrebbero garantire assoluta terzietà. Auspica pertanto che il disegno di legge possa essere modificato in modo da assicurare rigore ed imparzialità nelle modalità di assegnazione degli incarichi arbitrali.

Il senatore **[LUMIA](#)** (*PD*) ricorda che l'Esecutivo ha perseguito la strada dell'attuazione di modelli alternativi della risoluzione delle controversie, analogamente a quanto avviene in altri Paesi. Sottolinea quindi l'opportunità di effettuare un maggiore approfondimento su alcuni punti trattati dal disegno di legge - quali le funzioni affidate ai Consigli dell'ordine, il limite di applicazione della normativa

proposta, la definizione della sede dell'arbitrato di cui all'articolo 6 del disegno di legge - e pertanto propone un ciclo di audizioni al fine di arrivare ad una soluzione condivisa.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) concorda sulla richiesta di audizioni formulata dal senatore Lumia.

La Commissione conviene quindi di audire l'Unione camere civili, il Consiglio nazionale forense e l'Organismo unitario dell'avvocatura.

Su proposta del RELATORE, infine, viene fissato a giovedì 9 aprile, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1738\)](#) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

[\(548\)](#) *CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

[\(630\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

[\(1056\)](#) *LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

[\(1202\)](#) *Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

[\(1292\)](#) *Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 marzo.

Su proposta del relatore [CUCCA](#) (PD), la Commissione adotta come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738.

Il presidente [PALMA](#) rileva che i lavori della Commissione hanno subito una lunga sospensione in attesa della iniziativa governativa e che è suo intendimento di accelerare l'esame congiunto dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(194\)](#) *Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia*
[\(595\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali*

[\(1238\)](#) *LUMIA ed altri. - Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 194, 595 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1238 e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 aprile 2014.

Prende la parola il vice ministro COSTA per riservarsi di verificare entro domani se, nel disegno di legge delega in materia di efficienza del processo civile trasmesso dal Governo alla Camera, siano contenute disposizioni in materia di istituzione del tribunale della famiglia e della persona.

Il presidente [PALMA](#), esprimendo tutta la propria contrarietà in relazione a tale eventualità, rammenta che l'esame dei disegni di legge era stato rinviato in attesa dell'iniziativa legislativa da parte del Governo, nel presupposto che tale iniziativa sarebbe stata presentata in Senato.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che, nella passata legislatura, presso il Senato era stato esaminato un disegno di legge vertente sulla medesima materia che, per motivi di copertura finanziaria, non era stato possibile approvare. All'inizio di questa legislatura sono stati presentati i disegni di legge in esame al fine di riprendere la trattazione delle tematiche agli stessi sottese, rispetto ai quali sia il ministro Cancellieri che il Ministro in carica si erano riservati di valutare se presentare un disegno di legge alternativo ovvero emendamenti ai testi presentati ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) fa rilevare che un eventuale inserimento delle disposizioni in materia di tribunale per la persona e le relazioni familiari nell'ambito del disegno di riforma del codice di procedura civile, presentato alla Camera dei deputati, apparirebbe un'operazione asistemica e sbagliata, in quanto la materia in oggetto ha natura ordinamentale e organizzativa ed è quindi totalmente eterogenea rispetto al contenuto del disegno di legge nel quale si vorrebbe farla confluire.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osserva che sui disegni di legge in titolo - che presentano contenuti di estremo rilievo - il lavoro della Commissione svolto finora non andrebbe disperso. Invita pertanto il Governo ad una riflessione sull'ipotesi di presentare in Senato le sue proposte, al fine di consentire un lavoro approfondito in *subiecta materia*, demandando invece alla Camera l'esame della riforma del processo civile.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) illustra quindi il disegno di legge n. 1238, evidenziando come lo stesso - volto ad istituire un giudizio unico specializzato per la persona e le relazioni familiari (di seguito denominato "tribunale per la persona") ed a porre criteri di delega per l'organizzazione dei relativi uffici - sia formato da tre Titoli e da 21 articoli.

Il Titolo primo - a sua volta composto da cinque Capi e da 12 articoli - reca disposizioni organizzative

degli uffici prevedendo, all'articolo 1, l'istituzione del tribunale per la persona e dell'ufficio della procura della Repubblica presso quest'ultimo tribunale con conseguente abolizione del tribunale dei minorenni e della relativa procura.

Gli articoli 2 e 3 - che completano il Capo primo - recano disposizioni inerenti rispettivamente alla composizione del tribunale ed alla costituzione dell'organo giudicante, stabilendo che il numero e la composizione dei membri del collegio varino a seconda della natura del procedimento.

Il Capo secondo (articoli da 4 a 7) prevede l'istituzione di specifici uffici amministrativi presso il tribunale e la procura per la persona, la previsione di sedi d'udienza determinate dal Consiglio superiore della magistratura sulla base di un criterio di prossimità, la possibilità che il tribunale si avvalga dell'opera di uffici di servizio sociale e di altri organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e che operi alle dipendenze della procura uno speciale nucleo di polizia giudiziaria.

Il Capo terzo (articoli 8 e 9) reca previsioni sulla nomina dei magistrati assegnati presso il tribunale della persona e la relativa procura, nonché sulla nomina di giudici esperti da parte del Consiglio superiore della magistratura - a seguito di una valutazione comparativa per titoli e colloquio - che devono essere forniti di particolari competenze tecniche in discipline extragiuridiche e sono chiamati a coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di attività o funzioni istruttorie oltre ad essere delegati all'audizione del minorenne.

Il Capo quarto (composto dal solo articolo 10) prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, di una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari, formata da magistrati togati e da giudici esperti.

Nell'ambito del Capo quinto (articoli 11 e 12) si prevede che la Scuola Superiore della Magistratura organizzi corsi obbligatori di preparazione e formazione professionale, con approccio anche multidisciplinare.

Il Titolo secondo - formato da due Capi e quattro articoli (dal 13 al 16) - stabilisce la competenza in materia civile e penale del tribunale per la persona. Si segnala, in particolare, l'articolo 13 in cui si prevede che il tribunale per la persona - oltre che nelle materie indicate nelle tabelle A, B e C, allegate al disegno di legge - sia competente anche per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, che rimangono assegnati alla competenza del tribunale ordinario.

Il Titolo terzo - articoli dal 17 al 21 - reca disposizioni transitorie e finali e conferisce, all'articolo 18, delega al Governo per l'adozione - entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge - di uno o più decreti legislativi volti all'individuazione degli uffici ed al coordinamento delle previgenti disposizioni legislative con quanto previsto dal disegno di legge.

L'articolo 19 stabilisce che, in via transitoria, vengano assegnati ai tribunali per la persona ed alle relative procure i magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni ed alle relative procure della Repubblica; l'articolo 20 dispone che gli affari pendenti alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi siano assegnati al tribunale di nuova istituzione, con eccezione delle cause civili passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento; l'articolo 21 quantifica infine gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo 18 - nel limite massimo di 12,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 - a cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.

Il presidente [PALMA](#), rammaricandosi per quanto annunciato dal Governo, si augura che possa essere disposto quanto prima un cambio nella Presidenza della Commissione giustizia del Senato, con l'elezione di un rappresentante della maggioranza, al fine di consentire alla Commissione medesima di ricevere dal Governo il rispetto ad essa dovuto nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Preannuncia, in ogni caso, la sua intenzione - non appena possibile e ove ne ricorrano i presupposti - di chiedere al Presidente del Senato di voler attivare immediatamente la procedura di intesa di cui agli articoli 51, comma 3 del Regolamento del Senato e 78 del Regolamento della Camera, così da consentire alla

Commissione di poter procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(859\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'**. - *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

[\(1357\)](#) **FALANGA**. - *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

[\(1378\)](#) **MOSCARDELLI ed altri**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

[\(1484\)](#) **STUCCHI**. - *Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché all'articolo 381 del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale*

[\(1553\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 dicembre 2014.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) presenta un testo unificato, pubblicato in allegato, recante modifiche al codice penale e volto all'introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, al fine di disciplinare più compiutamente la materia e di rafforzare l'efficacia deterrente di tali fattispecie criminose. Tale testo è un punto di partenza, essendo ovviamente aperto a proposte migliorative da parte della Commissione.

Dopo che il senatore [LUMIA](#) (PD) ha ringraziato il relatore per il lavoro svolto, il senatore [FALANGA](#) (FI-PdL XVII) osserva che il testo unificato proposto del relatore si muove in direzione analoga al contenuto del proprio disegno di legge n. 1357, con la differenza che quest'ultimo interveniva sull'articolo 586 del codice penale.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) rileva che l'apparato sanzionatorio vigente non è sufficiente a disciplinare il fenomeno sempre più ricorrente degli omicidi stradali, sia in termini afflittivi sia in termini preventivi. Auspica poi un coordinamento del testo unificato con le norme del codice della strada.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ha invitato i componenti a valutare con attenzione l'opportunità di non elevare in maniera eccessiva la cornice edittale per i fatti di omicidio stradale, soprattutto per chi non abbia precedenti penali, il senatore [BARANI](#) (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) interviene per sottolineare la necessità di rafforzare le esigenze preventive, evitando di estendere in maniera irragionevole l'ambito di applicazione e la severità delle nuove fattispecie criminose.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ricorda che su questa materia sono state svolte numerose

audizioni all'esito delle quali è emersa, tra l'altro, l'opportunità di prevedere sanzioni accessorie che non sono state introdotte nel testo unificato. Auspica a tale riguardo l'inserimento del c.d. "ergastolo" della patente.

Il presidente [PALMA](#), condividendo l'opportunità espressa dal senatore Cappelletti di introdurre sanzioni accessorie in caso di omicidio stradale - che peraltro non possono consistere, a pena di incostituzionalità, in una revoca a tempo indeterminato della patente, potendo invece essere prevista la sospensione per un tempo anche lungo, ma comunque modulato sulla base della gravità della condotta - rileva che l'omicidio stradale è sostanzialmente già disciplinato nel codice penale, rientrando nell'ambito delle previsioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 589 del codice penale. Il problema semmai è stabilire se sia opportuno un intervento ulteriore che possa sanzionare con maggiore forza un comportamento che finora è stato sanzionato o in maniera inadeguata - ritenendo sufficiente ristorare gli eredi della vittima con lo strumento del risarcimento del danno - o in maniera eccessivamente elevata, sul presupposto che potesse applicarsi, in taluni casi, la disciplina sull'omicidio doloso. Invita altresì ad una maggiore riflessione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'intervento anche ai mezzi di trasporto marittimi.

Al termine della discussione generale il testo unificato proposto dal relatore viene assunto come testo base dalla Commissione e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 21 aprile, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25.

[\(14\)](#) **MANCONI e CORSINI.** - *Disciplina delle unioni civili*

[\(197\)](#) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

[\(314\)](#) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI.** - *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

[\(909\)](#) **Alessia PETRAGLIA ed altri.** - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

[\(1211\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

[\(1231\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

[\(1316\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Disposizioni in materia di unioni civili*

[\(1360\)](#) **Emma FATTORINI ed altri.** - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

[\(1745\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

[\(1763\)](#) **ROMANO ed altri.** - *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili*

convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) dichiara, rispetto al nuovo testo unificato proposto dalla relatrice, che le audizioni svolte sono state molto utili a consentire un significativo miglioramento rispetto al testo precedentemente presentato sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista sistematico. È stata peraltro mantenuta l'impostazione iniziale fondata sulla distinzione tra l'istituto giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui al Titolo I e la disciplina della convivenza di fatto di cui al Titolo II, nel cui ambito sono stati codificati e sistematizzati, con qualche ampliamento, diritti già riconosciuti dalla normativa vigente. È stato inoltre espunto, laddove possibile, qualsiasi rinvio alla nozione di matrimonio, limitando i riferimenti oggetto di richiamo ad alcune specifiche disposizioni del codice civile. Ricorda ancora una volta che la norma costituzionale parametro della disciplina in materia di unioni civili e coppie di fatto è rappresentata dall'articolo 2 della Costituzione che tutela le formazioni sociali diverse dal matrimonio, la cui disciplina trova invece fondamento nell'articolo 29 della Costituzione.

E' stata mantenuta la previsione sulla pensione di reversibilità, anche in ossequio a quanto statuito dalla Corte di Lussemburgo, mentre non è stata estesa alle coppie omosessuali la disciplina sull'adozione legittimante di cui all'articolo 44 lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Pertanto, se per un verso si è voluta distinguere la disciplina delle unioni civili rispetto al matrimonio, per altro verso si è ritenuto di prevedere un istituto giuridico che avesse maggiori tutele rispetto alla semplice convivenza di fatto, quest'ultima aperta anche alle coppie eterosessuali.

Osserva infine che lo schema di testo alternativo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, oltre a rappresentare un significativo passo indietro rispetto all'evoluzione giurisprudenziale in materia di unioni civili e coppie di fatto, appare privo di *ratio* in quanto non si può equiparare la condizione giuridica delle coppie eterosessuali - le quali hanno comunque la possibilità di scegliere la strada del matrimonio - con quelle delle coppie omosessuali, che tale possibilità non hanno.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), dopo aver segnalato alcuni refusi presenti nello schema di testo alternativo presentato dai senatori del suo Gruppo, osserva che ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione solo la coppia eterosessuale può formare una famiglia legittima fondata sul matrimonio. Viceversa il testo unificato proposto dalla relatrice finisce per estendere sostanzialmente alle unioni civili le disposizioni previste dal codice civile per il matrimonio, con previsioni analoghe alla separazione ed al divorzio, estendendo gli istituti della quota di legittima e della pensione di reversibilità, fino a contemplare l'adozione per le coppie omosessuali, sia pure nei casi previsti dall'articolo 44 lettera b) della legge n. 184 del 1983. In tal modo si introducono evidenti elementi di incostituzionalità sia rispetto all'articolo 29 della Costituzione, sia rispetto all'articolo 3, in quanto analoghe previsioni non sono state previste anche per le coppie eterosessuali. Viceversa nel testo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia si realizza uno sforzo effettivo sul piano della parità dei diritti tra convivenze, codificando e sistematizzando diritti già riconosciuti ai conviventi in via legislativa e giurisprudenziale.

Dopo che il presidente [PALMA](#) ha posto all'attenzione della Commissione la questione se due persone separate dai rispettivi coniugi e tra di loro conviventi possano costituire una formazione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione, interviene il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo ed osservando che l'intervento effettuato nel testo proposto dalla relatrice è volto sostanzialmente ad introdurre, in via di

fatto, l'istituto del matrimonio omosessuale nell'ordinamento giuridico italiano. Sarebbe stato più trasparente scegliere allora chiaramente questa strada, evitando formulazioni che surrettiziamente producono il medesimo risultato, un risultato che egli giudica incompatibile con il vigente quadro costituzionale, mentre l'esigenza di assicurare un quadro normativo di riferimento adeguato per tutte le convivenze trova una risposta più equilibrata e soddisfacente nel testo alternativo sottoposto alla Commissione dai senatori del suo Gruppo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N.
N. [859](#), [1357](#), [1378](#), [1484](#), [1553](#)

NT

La Commissione

**Modifiche al codice penale e introduzione del reato di
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali**

Art. 1

(Introduzione del delitto di omicidio stradale)

1. Dopo l'articolo 589 codice penale è inserito il seguente: «Art. 589-bis (*Omicidio stradale*). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona. Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni diciotto.»

Art. 2

(Modifiche all' articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è inserita la seguente: «m-bis) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis del codice penale;»

Art. 3

(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)

1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 590-bis (*Lesioni personali stradali*). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno

una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che abbia causato una malattia.

Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà.»

Art. 4

(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)

1.All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera *m-quater*) è inserita la seguente: «*m-quinquies*) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice penale.»

Art. 5

(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)

1.Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter (*Computo delle circostanze*). - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-bis le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo 590 del codice penale)

1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole: «Se il fatto è commesso» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis del codice penale».
2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.
3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale alle parole: «Se i fatti di cui al secondo comma» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis del codice penale,»".
4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da «nei casi di violazione,» sino a: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono soppresse.

Art.7

(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom.) del 31/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70
MARTEDÌ 31 MARZO 2015

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30.

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1738 E
CONNESSI (MAGISTRATURA ONORARIA) E DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1012 (CAMERE
ARBITRALI DELL'AVVOCATURA)*

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 197 (pom.) del 31/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 31 MARZO 2015
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(1738\)](#) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

[\(548\)](#) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

[\(630\)](#) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

[\(1056\)](#) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

[\(1202\)](#) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace

[\(1292\)](#) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

[\(1798\)](#) Lucrezia RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202 e 1292, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1798 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) svolge la relazione sul disegno di legge n. 1798, di iniziativa della senatrice Ricchiuti, recante delega al Governo per l'istituzione dell'ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sugli uffici del giudice di pace. A tale riguardo sottolinea come l'impostazione di fondo del predetto disegno di legge sia volta a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del magistrato onorario assicurando il carattere occasionale e a termine delle sue funzioni e richiedendo inoltre che il compenso percepito non sia l'unica forma di sostentamento del magistrato onorario medesimo.

Il presidente [PALMA](#) propone la congiunzione del disegno di legge n. 1798 con gli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 20 E CONNESSI (AMNISTIA E INDULTO)

Il presidente [PALMA](#) comunica che è stata trasmessa, da parte del Ministero della giustizia, indicazione dei dati analitici richiesti dai senatori Falanga e Nadia Ginetti - relatori sui disegni di legge in materia di amnistia e indulto - riguardanti la popolazione carceraria e la situazione del sistema penitenziario italiano a seguito dei più recenti interventi normativi. Invita i relatori a sottoporre - in una prossima seduta - le loro valutazioni circa la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge predetti, alla luce della situazione che emerge dai dati in questione.

La seduta termina alle ore 15.55.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 198 (pom.) del 01/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 1 APRILE 2015
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1012\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Su proposta del relatore [CUCCA](#) (PD), il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, già fissato a giovedì 9 aprile, viene posticipato a giovedì 16 aprile, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 200 (pom.) del 14/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 APRILE 2015
200ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) - anche alla luce della decisione resa in data di oggi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul "caso Contrada" - chiede l'inserimento nel calendario dei lavori della Commissione dei disegni di legge nn. 686 e 698 - di iniziativa rispettivamente dei senatori Casson e Barani - recanti modifiche al codice penale concernenti il cosiddetto "concorso esterno in associazione mafiosa".

Il presidente [PALMA](#) assicura che sottoporrà la richiesta avanzata dal senatore Giovanardi all'Ufficio di Presidenza, al fine di poter assumere le conseguenti determinazioni sul punto in ordine alla programmazione dei lavori della Commissione.

Interviene, quindi, il senatore [LUMIA](#) (PD) chiedendo che la Commissione trasmetta una richiesta all'INPS per acquisire i dati relativi all'impatto sotto il profilo previdenziale dei disegni di legge in materia di unioni civili e coppie di fatto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1012\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente [PALMA](#) avverte che, su proposta del relatore, il termine per la presentazione degli emendamenti, precedentemente fissato a giovedì 16 aprile alle ore 18, è posticipato a lunedì 4 maggio alle ore 16.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

[\(1738\)](#) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

[\(548\)](#) **CALIENDO ed altri.** - *Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

[\(630\)](#) **SCILIPOTI ISGRO'.** - *Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

[\(1056\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

[\(1202\)](#) **Erika STEFANI.** - *Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

[\(1292\)](#) **Adele GAMBARO ed altri.** - *Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

[\(1798\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI.** - *Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 marzo.

Il presidente [PALMA](#) avverte che, su proposta del relatore, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1738, adottato dalla Commissione come testo base, precedentemente fissato a giovedì 16 aprile alle ore 18, è posticipato a lunedì 4 maggio alle ore 16.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(1844\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(708\)](#) *CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) *DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1113\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

[\(1693\)](#) *Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) *CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1844, 708, 709, 1113, 1693 e 1713 e congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1824 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Riferisce alla Commissione, sul disegno di legge n. 1824, la relatrice [CAPACCHIONE](#) (PD), la quale osserva che il disegno di legge, composto da sette articoli, recando modifiche a disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, è volto a ridisegnare l'istituto della prescrizione introducendo due distinti regimi prescrizionali dei reati a seconda che sia stata o meno, in relazione ad essi, esercitata l'azione penale.

In particolare, l'articolo 1 interviene - al comma 1, lettera a) - sui termini di prescrizione di cui all'articolo 157 del codice penale ed introduce un primo elemento di differenziazione tra la prescrizione sostanziale e le conseguenze processuali del decorso del tempo, prevedendo che la prescrizione estingua il reato se l'azione penale non viene esercitata entro un periodo di tempo variabile a seconda della gravità del fatto-reato, valutata sulla base della pena massima edittale. I termini di prescrizione sostanziale sono raddoppiati per i reati di mafia e terrorismo, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b). Alla lettera c) viene invece introdotto un nuovo meccanismo che prevede la prescrizione del reato se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un anno dalla scadenza delle indagini. Come emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge, l'introduzione di un siffatto meccanismo "si reputa opportuna in chiave di bilanciamento degli interessi in gioco: all'interruzione dei termini di prescrizione al verificarsi del rinvio a giudizio si pone una contropesca funzionale al contenimento della durata della fase preliminare di indagine, viceversa potenzialmente suscettibile di protrarsi per un tempo irragionevolmente lungo".

L'articolo 2 aggiunge, alla fine dell'articolo 158 del codice penale - sulla decorrenza del termine di prescrizione - un comma aggiuntivo con cui si prevede che per i reati di cui all'articolo 392, comma 1-

bis, del codice di procedura penale, commessi ai danni dei minori, il termine di prescrizione non decorre dalla commissione della condotta criminosa, ma dal compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa.

Con l'articolo 3 del disegno di legge - interamente sostitutivo dell'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione - si introduce un'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione dall'iscrizione della notizia di reato alla scadenza del termine previsto dal codice di rito per l'esercizio dell'azione penale, mentre gli articoli 4 e 5 provvedono all'abrogazione rispettivamente dell'articolo 160 del codice penale sull'interruzione della prescrizione e dell'articolo 161 del codice penale sui relativi effetti.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano infine gli istituti ai quali è affidata la tutela della ragionevole durata del processo dopo l'esercizio dell'azione penale. Con l'articolo 6 si introduce l'articolo 62-*ter* del codice penale prevedendo un termine unico (pari a sei anni) di durata ragionevole del processo, che decorre dall'esercizio dell'azione penale fino alla pronuncia della sentenza, emessa in qualunque grado di giudizio, decorso il quale il giudice è tenuto ad applicare una riduzione di pena al condannato pari ad un giorno per ogni cinque giorni di ritardo. Al comma 2 vengono enumerate le ipotesi di esclusione della suddetta riduzione di pena (deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore; dichiarazione di ritorsione o richiesta di remissione proposte dall'imputato e dichiarate inammissibili; rogatorie all'estero; perizie di lunga durata o di particolare complessità), mentre al comma 3 si prevede una clausola generale di esclusione in capo al giudice, ove il ritardo dipenda esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o in presenza di più imputazioni.

All'articolo 7 - che introduce nel codice di rito l'articolo 346-*bis* - viene disciplinata una nuova causa di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di ragionevole durata del processo. A tale riguardo si prevede un novero differenziato di termini per ciascun grado di giudizio (sei anni per il primo grado dall'esercizio dell'azione penale; quattro anni per la sentenza di secondo grado dalla pronuncia della sentenza impugnata; tre anni per la pronuncia della Corte di legittimità dall'adozione della sentenza impugnata) superati i quali il processo si conclude con una pronuncia di non doversi procedere. Come si legge dai lavori preparatori i termini massimi per fase sono tarati sul doppio (e nel caso del giudizio di legittimità più del doppio) della durata ragionevole di ciascun grado del processo di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* della legge n. 89 del 2001 "in modo tale da rendere l'improcedibilità un evento patologico, una valvola di chiusura del sistema". Anche in questo caso i termini sono raddoppiati per i reati mafiosi e per quelli aventi finalità di terrorismo.

Su proposta della RELATRICE, viene disposta la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1824 con gli altri disegni di legge in titolo.

Il presidente [PALMA](#) informa i membri della Commissione che sono pervenuti dal Ministero della giustizia alcuni dati statistici - suddivisi per fattispecie di reato - sul numero di prescrizioni intervenute, nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, in rapporto al numero di procedimenti conclusi con riferimento a quelle medesime tipologie di reato nel medesimo arco di tempo.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) chiede al rappresentante del Governo di poter conoscere i dati dei procedimenti prescritti suddivisi in base alla fase processuale in cui si è verificata la prescrizione.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), condividendo le osservazioni testé svolte dal senatore Buccarella, auspica un'ulteriore acquisizione di dati statistici, affinché la Commissione sia messa in condizione di esaminare le problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo con un quadro informativo che sia il più completo possibile.

Si associa il senatore [ALBERTINI](#) (*AP (NCD-UDC)*).

Interviene il rappresentante del GOVERNO osservando che dai dati trasmessi è possibile rilevare che, per alcune fattispecie criminose, la percentuale di procedimenti prescritti risulta particolarmente elevata. Alla luce di ulteriori dati elaborati dal Ministero della giustizia - e che si impegna a trasmettere quanto prima alla Commissione - sembrerebbe registrarsi inoltre un significativo impatto della prescrizione nella fase delle indagini preliminari e - a decorrere dall'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta *ex Cirielli*) - una riduzione del numero di procedimenti prescritti.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) chiede al rappresentante del Governo se siano previste conseguenze per l'inosservanza dei termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge n. 1844. Esprime poi perplessità sulla portata del medesimo articolo 3, comma 1, lettera *b*), nella parte in cui prevede che i periodi di sospensione di cui al nuovo secondo comma dell'articolo 159 - così come introdotto dalla disposizione - siano computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, dopo che la sentenza del grado successivo abbia assolto l'imputato ovvero abbia annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.

Il vice ministro COSTA, osserva che nel disegno di legge 1844 non sono previsti meccanismi sanzionatori in caso di inutile decorso del termine della prescrizione. Rammenta peraltro che il Governo ha predisposto un organico disegno di legge di riforma, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, attualmente all'esame presso l'altro ramo del Parlamento (atto Camera 2798). In questo ambito sono state avanzate proposte volte ad individuare una soluzione equilibrata tra l'esigenza di accertamento dei reati e la necessità di evitare un indefinito allungamento dei tempi del processo, anche con la introduzione di meccanismi premiali e sanzionatori collegati all'osservanza o meno dei termini di prescrizione.

Dopo che la senatrice [MUSSINI](#) (*Misto-MovX*) ha chiesto di acquisire i contenuti dell'indagine conoscitiva svolta presso la Commissione giustizia della Camera sul ddl n. 2798, prende la parola il senatore [LUMIA](#) (*PD*) osservando che dai dati trasmessi dal Ministero della giustizia si evidenzia una percentuale significativa di procedimenti prescritti in materia di delitti contro l'ambiente ed in materia di corruzione. Esprime, inoltre, apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo ad intervenire in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione e sulla disciplina della prescrizione del reato lasciando che le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato possano procedere ad un ampio approfondimento dei rispettivi disegni di legge.

Ritiene necessario che il testo del disegno di legge n. 1844, con le modifiche apportate dalla Camera, venga migliorato mantenendo organicità agli interventi proposti in sede legislativa. In ordine al contenuto del disegno di legge in oggetto, ricorda che l'articolo 1 prevede di modificare l'articolo 157 del codice penale aumentando della metà i termini di prescrizione previsti nei commi precedenti per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari). Ricorda che l'articolo 2 del disegno di legge - recante modifiche all'articolo 158 del codice penale - prevede che, per i reati di cui all'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi ai danni di un minore, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In questo ultimo caso il termine della prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Condivide l'impostazione sottesa all'articolo 3 del disegno di legge - recante modifica all'articolo 159 del codice penale - che determina

la sospensione processuale della prescrizione per un tempo non superiore a due anni a decorrere dal deposito della sentenza di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, nonché per un periodo di tempo non superiore ad un anno a decorrere dal deposito della sentenza di secondo grado fino alla pronuncia della sentenza definitiva. In tal modo, infatti, si consente che l'allungamento dei termini di prescrizione sia assicurato nel rispetto del principio di durata ragionevole del processo.

La seduta, sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (AP (NCD-UDC)) ritiene che la potestà statale di accertamento del reato non debba prevalere rispetto all'interesse dell'imputato a che il processo non abbia durata irragionevole. Ritiene, infatti, aberranti quelle previsioni che, determinando un eccessivo allungamento dei termini di prescrizione, costringono di fatto l'imputato a rimanere sotto processo per un tempo lunghissimo, soprattutto quando non sussistano solidi elementi probatori di colpevolezza a suo carico. Tali ragioni danno conto in modo compiuto e convincente del perché la sua parte politica ha votato - nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - contro le modifiche alla disciplina della prescrizione proposte con il disegno di legge n. 1844.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 274 (pom.) del 01/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2016
274ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), la Commissione conviene di richiedere al Presidente del Senato, l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, della Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, relativa all'anno 2014 e comunicata alla Presidenza il 16 luglio 2015 (Doc LXXXIV, n. 3).

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) sollecita inoltre la trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta pomeridiana del 19 maggio 2015, relativamente al disegno di legge n. 1012, recante istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) rinnova al sottosegretario Chiavaroli la richiesta, già fatta al ministro Orlando in occasione della seduta della Commissione del 23 febbraio scorso, di poter acquisire il testo della memoria scritta predisposta dall'Avvocatura generale dello Stato, ai fini dell'intervento del Governo nel giudizio davanti alla Corte costituzionale sollevato in via incidentale dal tribunale per i minorenni di Bologna in ordine alle problematiche relative alla cosiddetta *stepchild adoption*. L'Avvocatura generale dello Stato avrebbe infatti - secondo notizie di stampa - chiesto che la questione di legittimità costituzionale fosse dichiarata inammissibile, sottolineando che più volte, a tutela dei minori, i tribunali italiani hanno accolto istanze di adozione di coppie omosessuali, applicando le disposizioni vigenti che disciplinano le adozioni in casi particolari.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) concorda - per ragioni evidentemente diverse - con la richiesta testé formulata dal senatore Giovanardi, auspicando che il Governo possa trasmettere alla Commissione quanto prima la memoria in questione.

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) chiede alla Presidenza se vi sia connessione tra la memoria richiesta al Governo e i disegni di legge all'esame della Commissione.

Il presidente [BUCCARELLA](#) osserva che il testo richiesto è evidentemente pertinente con il disegno di legge sulle unioni civili, appena approvato dall'Aula del Senato, e con il disegno di legge annunciato dalla maggioranza di Governo in materia di adozioni. Quantunque il disegno di legge sulle unioni civili dovrà essere approvato dalla Camera, non si esclude una terza lettura e, probabilmente, la Commissione giustizia sarà chiamata ad esaminare il richiamato disegno di legge in tema di adozioni.

IN SEDE REFERENTE

[\(1504-bis\)](#) **Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 marzo 2015, dell'articolo 1, comma 2, del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1504, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

[\(1857\)](#) **Rosanna FILIPPIN ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Interviene la senatrice [GINETTI](#) (PD) la quale afferma che l'introduzione del cosiddetto divorzio diretto nell'ordinamento italiano si rende più che mai necessaria, anche alla luce della recente approvazione del disegno di legge sulle unioni civili, nella prospettiva della realizzazione di una compiuta e organica riforma dell'ordinamento civile sui profili attinenti al diritto di famiglia.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene pure che l'introduzione del divorzio diretto - che prevede la facoltà per i coniugi di chiedere, con ricorso congiunto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o non autosufficienti, - costituisca un elemento di forte semplificazione procedurale a fronte delle lungaggini delle separazioni. Pertanto auspica che la Commissione possa concludere al più presto l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) esprime perplessità

sull'opportunità di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo parallelamente all'esame, alla Camera dei deputati, del disegno di legge sulle unioni civili (Atto Camera n. 3634), già approvato dal Senato.

Chiede inoltre che la Commissione, nel procedere allo svolgimento delle audizioni sui disegni di legge in titolo già deliberate nella 223ª seduta della Commissione del 21 luglio 2015, convochi anche la presidente della Commissione per le adozioni internazionali, dottoressa Silvia Della Monica.

Dopo che il senatore [CUCCA](#) (PD) ha chiesto che non venga chiusa la discussione generale nella seduta odierna, interviene il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII). Questi esprime forti perplessità sulla portata della eventuale riforma della legislazione vigente in materia di adozioni, annunciata in questi giorni dal Governo sugli organi di stampa.

Da un diverso punto di vista gli appare poi evidente la necessità di raccordare le previsioni contenute nei disegni di legge in titolo con quelle che, nel testo approvato dal Senato sulle unioni civili, disciplinano lo scioglimento di queste ultime. Al fine di capire quale sia la effettiva posizione del Governo su questi temi, ritiene opportuno che la Commissione chieda l'intervento del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, prima di proseguire con l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene ragionevole, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, acquisire la posizione del Ministro della giustizia e, quindi, del Governo sulle questioni sollevate.

Il presidente [BUCCARELLA](#) precisa che la materia delle adozioni in generale e, in particolare, quella della *stepchild adoption* non è pertinente con la materia oggetto dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) ritiene che sarebbe opportuno rinviare l'esame dei disegni di legge sul divorzio diretto fino a quando l'altro ramo del Parlamento non approverà il testo sulle unioni civili. L'esame parallelo dei disegni di legge richiamati potrebbe avere, infatti, l'effetto di introdurre nell'ordinamento forti contraddizioni giuridiche, in quanto sarebbe palesemente assurdo prevedere la possibilità di scioglimento del matrimonio mediante il cosiddetto divorzio diretto, quando il testo approvato dal Senato sulle unioni civili prevede per lo scioglimento di queste un periodo minimo di tre mesi che deve intercorrere fra la manifestazione della volontà di scioglimento dell'unione e la presentazione dell'istanza relativa (si veda l'articolo 1, comma 24, dell'Atto Camera n. 3634).

Il senatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII), concordando evidentemente con il senatore Caliendo, osserva che sarebbe opportuna la convocazione di un apposito Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per decidere in ordine alla prosecuzione dell'esame dei disegni di legge sul divorzio diretto.

Dopo che la relatrice [FILIPPIN](#) (PD) ha ricordato di aver richiesto al Governo - nella seduta del 21 luglio 2015 - i dati statistici disponibili utili al fine di valutare la prima esperienza applicativa delle disposizioni in materia di negoziazione assistita di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge n. 132 del 2014, il sottosegretario di Stato Federica CHIAVAROLI consegna alla Commissione i dati in questione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) afferma che i nodi problematici relativi ai disegni di legge in esame potranno essere chiariti nel prosieguo della discussione generale. Al riguardo saranno anche utili i dati

aggiornati testé forniti dal Governo sulla riforma della giustizia civile.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) concordando con il senatore Caliendo, chiede anch'egli espressamente che la discussione sui disegni di legge in titolo sia sospesa fino all'approvazione definitiva del disegno di legge sulle unioni civili, già approvato dal Senato.

Il presidente [BUCCARELLA](#) fa presente che, al fine di chiarire i diversi profili problematici emersi nel corso della discussione, potrebbe anche a suo avviso essere utilmente presa in considerazione la convocazione di un prossimo Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio ([n. 257](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*) illustra la proposta di parere non ostativo con osservazioni, allegata al resoconto. In particolare nel parere si invita il Governo ad evitare soluzioni problematiche sotto il profilo dell'eccesso di delega, tenendo conto di come alla luce di una consolidata giurisprudenza costituzionale, laddove il Governo proceda con delega alla riforma di istituti giuridici che limitano i diritti soggettivi, è richiesto un puntuale rispetto dei principi e criteri direttivi.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) condivide il contenuto della proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, osservando tuttavia che le premesse sono in contraddizione con il dispositivo, in quanto se è vero che non ci si può discostare dai principi e criteri direttivi della delega contenuta nella legge n. 114 de 2015, è evidente che le osservazioni debbano essere trasformate in condizioni.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*), ribadendo l'importanza del provvedimento in titolo per il contrasto alla falsificazione delle monete, ritiene che le osservazioni predisposte dalla relatrice siano sufficienti per evitare che il Governo sconfini dall'oggetto della delega.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ritenendo fondate le osservazioni del senatore Palma, osserva che si potrebbe rinviare l'approvazione del parere per svolgere un approfondimento adeguato sui rilievi emersi nella seduta di oggi.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*), condividendo l'impianto del parere illustrato dalla relatrice, osserva

tuttavia che, se nello schema di decreto legislativo traspare un eccesso di delega, il Governo deve essere richiamato al rispetto della stessa mediante condizioni e non semplici osservazioni. Sarebbe quindi opportuno un approfondimento prima del voto finale.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) afferma che il parere formulato dalla relatrice è molto chiaro e la Commissione non ha bisogno di altro tempo, essendo sufficiente convenire sulla trasformazione delle osservazioni proposte dalla relatrice in condizioni *tout court*.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI sottolinea che il Governo valuterà, in ogni caso, in modo approfondito i rilievi contenuti nel parere reso dalla Commissione.

Il presidente [BUCCARELLA](#) osserva che l'articolo 1 del provvedimento in titolo presenta un evidente eccesso di delega, in particolare per l'assenza di principi e criteri direttivi in ordine all'esclusione dei benefici penitenziari e sulla previsione di estendere ai reati di falsificazione nummaria l'applicazione delle misure di prevenzione personale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La relatrice [GINETTI](#) (*PD*), dopo aver fatto alcune precisazioni sul contenuto delle sue osservazioni, conviene sull'opportunità di trasformare queste ultime in condizioni e riformula conseguentemente la sua proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere come modificato, e allegato al resoconto, è posto ai voti ed è approvato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 257

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
premesse che:

- il provvedimento oggetto di recepimento si propone di armonizzare le diverse legislazioni degli Stati membri rafforzando la tutela penale di tutte le banconote e monete metalliche, introdotte con la circolazione dell'euro, per mezzo di sanzioni penali ed altre sanzioni preordinate a contrastare il fenomeno della falsificazione delle monete, anche al fine di rafforzare l'integrità ed il valore della moneta unica continentale nei mercati internazionali;

- la lettura della direttiva in recepimento permette di rilevare che le disposizioni della medesima, a parte quelle aventi carattere definitorio, attengono esclusivamente alla materia penale sostanziale descrivendo le condotte da sanzionare e le tipologie di sanzioni principali da applicare (multa e reclusione, nonché sanzioni pecuniarie e interdittive per le persone giuridiche nel cui interesse fossero commessi i reati in questione). Fa eccezione rispetto a quanto sopra evidenziato - oltre all'articolo 8 in tema di competenza e giurisdizione - l'articolo 9 della direttiva, dove si prevede che "

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi preposti alle indagini o all'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità". Ne consegue che, al di fuori di tali profili, il legislatore delegato è tenuto ad attenersi ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e a muoversi nei limiti da questi fissati;

tenuto conto che, in generale, alcune previsioni contenute nello schema di decreto in titolo sembrerebbero eccedere i limiti per l'esercizio della delega sopra individuati e che pertanto potrebbero essere inserite solo con legge ordinaria. In particolare si segnalano:

1) la possibilità di procedere alla confisca per "equivalente" ed "allargata" di cui rispettivamente agli articoli 322-ter, del codice penale e 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni - come introdotti all'articolo 1, comma 1, lettera c) ed all'articolo 1, comma 3 dello schema - provvedimenti questi ultimi aventi specifica natura sanzionatoria e che richiedono, quale presupposto indefettibile per l'applicazione della misura ablatoria, la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex articolo 444 del codice di procedura penale (cfr. *ex plurimis*, Cass. pen. Sez. un., sentt. nn. 31617/2015, 33451/2014 e 4880/2014; nonché, Cass. pen. Sez. V., sent. n. 25475/2015);

2) la limitazione della possibilità di accedere ai benefici penitenziari in sede di esecuzione della pena ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come introdotte all'articolo 1, comma 4, dello schema;

3) la previsione di misure limitative della libertà personale, quali le misure di prevenzione personale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - così come introdotte all'articolo 1, comma 6, dello schema - (che richiedono la sussistenza dell'attualità della pericolosità del proposto, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale. Cfr. *ex plurimis*, Cass. pen. I sez., sent. 5 giugno 2014, n. 23641);

ravvisato che:

- nella giurisprudenza costituzionale si possono poi rinvenire precedenti da cui può trarsi il principio secondo cui, in caso di riforma di istituti giuridici limitativi di diritti soggettivi, è richiesta una puntuale specificazione dei principi e criteri direttivi al fine di evitare eventuali rischi di sconfinamento dall'oggetto della delega (cfr. *ex plurimis*, Corte cost., sentt. nn. 173/1981; 35/1960; 243/1976). In altre circostanze (cfr., *exempli gratia*, sentt. nn. 354 del 1998, 427 del 2000, 251 del 2001), la Corte ha osservato che eventuali innovazioni in senso restrittivo alla legislazione previgente rendono indispensabile la sussistenza di principi e criteri direttivi cui ancorare il potere normativo dell'esecutivo, con conseguente declaratoria di incostituzionalità qualora "*nessun principio o criterio direttivo risulti dalla legge delega, né direttamente, né indirettamente per il tramite del riferimento agli impegni comunitari o internazionali assunti dallo Stato italiano*";

preso atto delle osservazioni, non ostative con rilievi, espresse in data 16 febbraio 2016 dalla Commissione affari costituzionali, che hanno in particolare evidenziato che le disposizioni previste all'articolo 1, comma 1, lettera c) ed all'articolo 1, comma 3, dello schema - nel prevedere per i reati di falsificazione nummaria l'applicazione della confisca - nonché all'articolo 1, comma 4, lettera a) - nel disporre l'esclusione dei benefici penitenziari per i detenuti condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla contraffazione nummaria - presentano profili di criticità non apparendo pienamente conformi ai contenuti della direttiva e della legge di delega;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo a non inserire l'articolo 466-bis, secondo comma, del codice penale, - così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto in titolo - volto a prevedere

l'applicazione della cosiddetta confisca "per equivalente" ai reati di falsificazione nummaria e reati satellite, di cui agli articoli 453, 454, 455, 460, 461 del codice penale, in assenza di principi e criteri direttivi desumibili dalla direttiva oggetto di recepimento e dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, in attuazione della legge n. 114 del 2015. A tale riguardo si segnala l'opportunità di inserire tale previsione nell'ambito del provvedimento di recepimento della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 - relativa al congelamento ed alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea - che invece all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 4, autorizza gli Stati membri a prevedere l'applicazione di una siffatta misura;

b) per le medesime ragioni sopra indicate alla lettera a), si invita il Governo a non inserire l'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema, in materia di confisca cosiddetta "allargata", ravvisando inoltre le medesime valutazioni in ordine alla possibilità di includere tale intervento nell'ambito delle misure di attuazione della citata direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014;

c) si invita il Governo a non inserire l'articolo 1, comma 4, lettera a), dello schema - volto a disporre l'esclusione dei benefici penitenziari di cui all'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 per i detenuti condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla contraffazione nummaria - in assenza di principi e criteri direttivi al riguardo desumibili dalla direttiva in recepimento o dalle altre previsioni di delega. Conseguentemente si invita il Governo a sopprimere l'articolo 2 dello schema, ai sensi del quale le suddette limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari, potranno applicarsi solo ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore del presente decreto;

d) si invita infine il Governo a non inserire il comma 6 dell'articolo 1 dello schema - volto ad estendere ai reati di falsificazione nummaria ivi previsti l'applicazione delle misure di prevenzione personale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - in assenza di principi e criteri direttivi al riguardo desumibili dalla direttiva in recepimento o dalle altre previsioni di delega.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 257

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
premesse che:

- il provvedimento oggetto di recepimento si propone di armonizzare le diverse legislazioni degli Stati membri rafforzando la tutela penale di tutte le banconote e monete metalliche, introdotte con la circolazione dell'euro, per mezzo di sanzioni penali ed altre sanzioni preordinate a contrastare il fenomeno della falsificazione delle monete, anche al fine di rafforzare l'integrità ed il valore della moneta unica continentale nei mercati internazionali;

- la lettura della direttiva in recepimento permette di rilevare che le disposizioni della medesima, a parte quelle aventi carattere definitorio, attengono esclusivamente alla materia penale sostanziale descrivendo le condotte da sanzionare e le tipologie di sanzioni principali da applicare (multa e reclusione, nonché sanzioni pecuniarie e interdittive per le persone giuridiche nel cui interesse fossero commessi i reati in questione). Fa eccezione rispetto a quanto sopra evidenziato - oltre all'articolo 8 in tema di competenza e giurisdizione - l'articolo 9 della direttiva, dove si prevede che "*Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le persone, le unità o i servizi preposti alle indagini o all'azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di efficaci strumenti di indagine, come quelli usati per le indagini riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità*". Ne consegue che, al di fuori di tali profili, il legislatore delegato è tenuto ad attenersi ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e a muoversi nei limiti da questi fissati;

tenuto conto che, in generale, alcune previsioni contenute nello schema di decreto in titolo

sembrerebbero eccedere i limiti per l'esercizio della delega sopra individuati e che pertanto potrebbero essere inserite solo con legge ordinaria. In particolare si segnalano:

1) la possibilità di procedere alla confisca per "equivalente" ed "allargata" di cui rispettivamente agli articoli 322-ter, del codice penale e 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, e s.m.i. - come introdotti all'articolo 1, comma 1, lettera c) ed all'articolo 1, comma 3 dello schema - provvedimenti questi ultimi aventi specifica natura sanzionatoria e che richiedono, quale presupposto indefettibile per l'applicazione della misura ablatoria, la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr. *ex plurimis*, Cass. pen. Sez. un., sentt. nn. 31617/2015, 33451/2014 e 4880/2014; nonché, Cass. pen. Sez. V., sent. n. 25475/2015);

2) la limitazione della possibilità di accedere ai benefici penitenziari in sede di esecuzione della pena ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come introdotte all'articolo 1, comma 4, dello schema;

3) la previsione di misure limitative della libertà personale, quali le misure di prevenzione personale di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 159 del 2011 - così come introdotte all'articolo 1, comma 6, dello schema - (che richiedono la sussistenza dell'attualità della pericolosità del proposto, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosità derivante esclusivamente dall'esito di un procedimento penale. Cfr. *ex plurimis*, Cass. pen. I sez., sent. 5 giugno 2014, n. 23641);

ravvisato che:

- nella giurisprudenza costituzionale si possono poi rinvenire precedenti da cui può trarsi il principio secondo cui, in caso di riforma di istituti giuridici limitativi di diritti soggettivi, è richiesta una puntuale specificazione dei principi e criteri direttivi al fine di evitare eventuali rischi di sconfinamento dall'oggetto della delega (cfr. *ex plurimis*, Corte cost., sentt. nn. 173/1981; 35/1960; 243/1976). In altre circostanze (cfr., *exempli gratia*, sentt. nn. 354 del 1998, 427 del 2000, 251 del 2001), la Corte ha osservato che eventuali innovazioni in senso restrittivo alla legislazione previgente rendono indispensabile la sussistenza di principi e criteri direttivi cui ancorare il potere normativo dell'esecutivo, con conseguente declaratoria di incostituzionalità qualora "*nessun principio o criterio direttivo risulti dalla legge delega, né direttamente, né indirettamente per il tramite del riferimento agli impegni comunitari o internazionali assunti dallo Stato italiano*";

preso atto delle osservazioni, non ostante con rilievi, espresse in data 16 febbraio 2016 dalla Commissione affari costituzionali, che hanno in particolare evidenziato che le disposizioni previste all'articolo 1, comma 1, lettera c) ed all'articolo 1, comma 3, dello schema - nel prevedere per i reati di falsificazione nummaria l'applicazione della confisca - nonché all'articolo 1, comma 4, lettera a) - nel disporre l'esclusione dei benefici penitenziari per i detenuti condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla contraffazione nummaria - presentano profili di criticità non apparendo pienamente conformi ai contenuti della direttiva e della legge di delega;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

- a) si invita il Governo a non inserire l'articolo 466-bis, secondo comma, del codice penale, - così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto in titolo - volto a prevedere l'applicazione della c.d. confisca "per equivalente" ai reati di falsificazione nummaria e reati satellite, di cui agli articoli 453, 454, 455, 460, 461 del codice penale, in assenza di principi e criteri direttivi desumibili dalla direttiva oggetto di recepimento e dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, in attuazione della legge n. 114 del 2015. A tale riguardo si segnala l'opportunità di inserire tale previsione nell'ambito del provvedimento di recepimento della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 - relativa al congelamento ed alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea - che invece all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) ed all'articolo 4, autorizza gli Stati membri a prevedere l'applicazione di una siffatta misura;

- b) per le medesime ragioni sopra indicate alla lettera a), si invita il Governo a non inserire l'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema, in materia di confisca c.d. "allargata", ravvisando inoltre le medesime valutazioni in ordine alla possibilità di includere tale intervento nell'ambito delle misure di attuazione della citata direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014;
- c) si invita il Governo a non inserire l'articolo 1, comma 4, lettera a), dello schema - volto a disporre l'esclusione dei benefici penitenziari di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 per i detenuti condannati per il reato di associazione per delinquere finalizzato alla contraffazione nummaria - in assenza di principi e criteri direttivi al riguardo desumibili dalla direttiva in recepimento o dalle altre previsioni di delega. Conseguentemente si invita il Governo a sopprimere l'articolo 2 dello schema, ai sensi del quale le suddette limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari, potranno applicarsi solo ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore del presente decreto;
- d) si invita infine il Governo a non inserire il comma 6 dell'articolo 1 dello schema - volto ad estendere ai reati di falsificazione nummaria ivi previsti l'applicazione delle misure di prevenzione personale di cui all'articolo 4 del d. lgs. n. 159 del 2011 - in assenza di principi e criteri direttivi al riguardo desumibili dalla direttiva in recepimento o dalle altre previsioni di delega.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 341 (pom.) del 25/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 25 OTTOBRE 2016
341ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore **PALMA** (FI-PdL XVII) sottolinea che i disegni di legge recanti modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione (Atti Senato 2291 e 2370) contengono importanti misure contro la corruzione. Ritene quindi necessario sollecitare la presidenza a disporre la chiusura della discussione generale al fine di poter concludere in tempi brevi l'*iter legis*. Allo stesso tempo ritiene opportuna la prosecuzione della votazione degli emendamenti sui disegni di legge 1052 e connessi in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia.

Il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) chiede che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge n. 1012 sulle camere arbitrali dell'Avvocatura. Più in generale chiede al rappresentante del Governo se abbia ancora senso l'esame dei disegni di legge in Commissione considerato che - da quanto è stato pubblicato dalle agenzie di stampa e non smentito da nessun membro dell'esecutivo - il Presidente dell'Associazione nazionale magistrati ha riferito che il Governo intende estendere la proroga dell'età pensionabile dei magistrati a 72 anni, in contraddizione con quanto è previsto all'articolo 5 del decreto-legge n. 168 del 2016, sul cui disegno di legge di conversione è stata posta la questione di fiducia in Senato non più tardi di una settimana fa.

Dopo che il presidente **BUCCARELLA** (M5S) si è dichiarato favorevole a concludere quanto prima la discussione generale sui disegni di legge n. 2291 e 2370 ed a proporre al presidente D'Ascola di fissare immediatamente il termine per la presentazione degli emendamenti, il senatore **CUCCA** (PD) ribadisce l'esigenza già espressa di valutare la disgiunzione dell'esame dei due disegni di legge testé

indicati.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) rileva che l'abbassamento dei limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati da 75 a 70 anni - a seguito dell'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, disposta dall'articolo 1, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, n. 114 - ha determinato numerosi problemi applicativi in assenza di una disciplina transitoria. Intervenire in questa materia in maniera così rapsodica ed asistemica comporta inevitabili risvolti negativi sulle carriere dei magistrati su cui è mancata una riflessione da parte dell'esecutivo.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) evidenzia criticamente gravi squilibri nello stato giuridico e nel trattamento economico della carriera dei magistrati rispetto a quella degli insegnanti, rilevando come l'assetto normativo vigente privilegi palesemente i primi rispetto ai secondi, della qual cosa si ha poi come un riflesso nella diversa incidenza nel dibattito pubblico delle prese di posizione delle due categorie.

IN SEDE REFERENTE

[\(1978\)](#) *Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

[\(1765\)](#) *MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno*

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) prende la parola per sottolineare l'esigenza di assicurare un equo e ragionevole bilanciamento tra il diritto del figlio ad accedere alle informazioni sull'identità dei propri genitori ed il diritto della madre alla segretezza della propria identità.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), esprimendo adesione con quanto testé osservato dal senatore Giovanardi, ritiene altresì essenziale che un'eventuale previsione in tal senso mantenga una facoltà di scelta in capo alla madre biologica nell'accettare o meno di addivenire alla richiesta del figlio.

Dopo che la senatrice [CAPACCHIONE](#) (*PD*) è brevemente intervenuta per sottolineare che già oggi è prevista una possibilità di accesso a tali informazioni a tutela della salute del figlio dal rischio di trasmissione di malattie genetiche, interviene il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) per sottolineare l'esigenza di un ulteriore approfondimento, anche con riferimento alle conseguenze sotto il profilo dei

diritti successori derivanti dall'eventuale consenso prestato dalla madre biologica alla richiesta da parte del figlio di aver accesso alle informazioni sull'identità dei propri genitori biologici.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) comunica che la predisposizione di un nuovo testo base in materia di disposizioni sul cognome di figli (Atto Senato 1628 e connessi) è quasi ultimata.

Il presidente [BUCCARELLA](#) (M5S) auspica che nel prossimo Ufficio di Presidenza venga definita una più razionale programmazione dei lavori della Commissione, anche al fine di accelerare l'iter dei disegni di legge sui quali può ritenersi ormai conclusa la discussione generale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti ([n. 344](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettere a) e c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio)

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ha delegato il Governo all'adozione ? entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore - di uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso volti all'adeguamento alle previsioni della citata legge 76 delle vigenti disposizioni in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (lettera a). L'Atto del Governo n. 344 costituisce attuazione della citata delega, nonché di quella affidata dalla stessa disposizione (lettera c) per apportare le modifiche e integrazioni necessarie al coordinamento con il nuovo istituto del quadro normativo primario e regolamentare. Sotto questo profilo, viene adeguato l'ordinamento di stato civile con previsioni relative alle modalità di costituzione, di scioglimento dell'unione e con modifiche di necessario coordinamento con il nuovo istituto.

Lo schema di decreto in esame si compone di 8 articoli. L'articolo 1 attua la delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera *a*) della legge 76, sia mediante l'integrazione del regolamento dello stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) - del quale si precisa l'applicazione di numerose disposizioni anche alle unioni civili - sia con l'accennata introduzione di un nuovo autonomo, capitolo VIII-*bis*, dedicato alla costituzione dell'unione civile.

Si interviene sia mediante l'integrazione del testo, che si novella con la specificazione che talune disposizioni del regolamento si applicano anche alla costituzione delle unioni civili, sia mediante l'introduzione - con inserimento nel testo di apposito titolo - della disciplina di un autonomo procedimento per la costituzione delle medesime unioni, nonché l'inserimento di specifiche disposizioni concernenti: la registrazione delle unioni civili negli archivi dello stato civile, il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile, le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Al comma 1 (lettere da *a*) ad *h*)) sono introdotte disposizioni di adeguamento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello stato civile formati all'estero).

E' successivamente integrato (lettera *i*) l'articolo 49 del regolamento in tema di annotazioni negli atti di nascita degli atti di unioni civili, delle sentenze che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile e degli accordi di scioglimento dell'unione civile. In particolare è stata riscritta la lettera *f*) del comma 1 esplicitando la necessità di annotazione negli atti di nascita delle unioni civili costituite ai sensi del nuovo articolo 70-*octies*, comma 5, vale a dire a seguito di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi.

Le lettere da *l*) a *s*) modificano il capo IV adeguando le previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica in materia di iscrizioni e trascrizioni degli atti di matrimonio, inserendovi la previsione delle iscrizioni e trascrizioni degli atti relativi alle unioni civili (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica). Si è prevista la possibilità di trascrivere anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero. Sono dunque modificati gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica, estendendo la disciplina ivi già prevista per il matrimonio in imminente pericolo di vita durante un viaggio marittimo o aereo, per il matrimonio in casi particolari, relativo a persone che non conoscano la lingua italiana, per i doveri dell'ufficiale di stato civile delegante in caso di matrimonio per delega, anche alle unioni civili. La lettera *r*) modifica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica, originariamente relativo alle annotazioni negli atti di matrimonio, aggiungendo al comma 1 la previsione della annotazione negli atti di matrimonio della costituzione dell'unione civile a seguito di rettifica anagrafica di sesso e dichiarazione di volontà delle parti; aggiunge poi un comma I-*bis*, che disciplina le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Infine, la lettera *s*) modifica l'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396, estendendo l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, oltre che per la celebrazione del matrimonio, anche per la costituzione dell'unione civile.

Dopo l'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 è inserito un autonomo Titolo VIII-*bis*, sulla richiesta e costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-*bis* riguarda la richiesta di costituzione dell'unione civile agli uffici di stato civile del comune scelto dalle parti. Tale richiesta trova il suo omologo nella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (articoli 50 e seguenti del regolamento).

La richiesta consta di una dichiarazione - che oltre che dalle parti può essere avanzata da un rappresentante munito di procura speciale risultante da scrittura privata - il cui contenuto, oltre ai dati anagrafici delle parti dell'unione civile deve, in particolare, confermare l'assenza delle cause impeditive previste dalla legge n. 76 del 2016 (articolo 1, comma 4), sostanzialmente le stesse, *mutatis mutandis*, previste per il matrimonio e la cui sussistenza comporta la nullità dell'unione civile (articolo 1, comma 5 della legge n. 76 del 2016).

L'articolo 70-ter stabilisce in 30 giorni dalla redazione del processo verbale in cui si dà atto della predetta richiesta il termine per le verifiche dell'assenza di impedimenti all'unione civile da parte dell'ufficiale dello stato civile. Decorso tale termine (o anche prima, in caso di comunicazione alle parti dell'esito favorevole delle verifiche di cui all'articolo 70-bis), le parti possono presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per la costituzione dell'unione civile.

Se le verifiche constatano, invece, la mancanza dei presupposti o la presenza di impedimenti, l'ufficiale di stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile. Decorso inutilmente 180 giorni dal termine indicato (i citati 30 giorni) o dalla comunicazione alle parti (della verificata assenza di impedimenti) sia la richiesta di costituzione dell'unione civile che le verifiche effettuate si considerano non avvenute.

L'articolo 70-quater disciplina la costituzione dell'unione civile per delega, ove vi sia necessità o convenienza di costituire il vincolo presso gli uffici di altro comune; in tal caso, completate le indicate verifiche, l'ufficiale di stato civile, su istanza delle parti, delega per iscritto il suo omologo di altro comune alla costituzione dell'unione civile.

Diversamente che nel matrimonio, nella delega non è prevista l'indicazione dei motivi di necessità o convenienza della costituzione dell'unione civile in altro comune.

Gli articoli 70-quinquies e 70-sexies recano modifiche di coordinamento, introducendo, rispettivamente, la disciplina degli impedimenti e i casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-sexies prevede dei casi particolari in cui le verifiche degli impedimenti possano essere fatte dagli uffici di stato civile tramite l'autorità consolare quando la richiesta di costituire l'unione civile sia avanzata da un cittadino italiano residente all'estero; al contrario, in caso di richiesta avanzata all'autorità consolare, le verifiche sono fatte per il tramite dell'ufficiale di stato civile del comune di iscrizione anagrafica.

Il contenuto dell'articolo 70-septies (Registrazioni) riproduce le previsioni, riferite alle pubblicazioni di matrimonio, di cui all'articolo 56 del regolamento; si tratta, infatti, dell'obbligo ? una volta costituita l'unione civile - di registrazione nell'archivio informatico del comune, anche dei documenti prodotti con la richiesta di costituzione del vincolo (come quelli che dimostrino l'assenza di impedimenti).

Le modalità di costituzione dell'unione sono definite dall'articolo 70-octies. Decorso il termine per le verifiche degli eventuali impedimenti, si può procedere alla costituzione del vincolo: è, quindi, previsto l'obbligo di comparizione personale delle parti nel giorno prescelto, davanti all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, per la dichiarazione congiunta di voler costituire l'unione civile.

In relazione al cognome da assumere, sono riprodotti dall'articolo 70-octies i contenuti dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016: le parti possono quindi, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, stabilire di assumere (per la durata dell'unione civile) un cognome comune, scegliendo quello di uno dei due partner; con la stessa dichiarazione, la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La relatrice osserva che l'opzione relativa al cognome comune non determina la necessità di annotazione nell'atto di nascita e di aggiornamento della scheda anagrafica. Come si evince dalla relazione governativa, tale scelta si spiega ? in analogia con l'articolo 143-bis codice civile sul cognome della moglie - con la sola volontà di consentire l'uso del cognome comune e di evitare che il mutamento anagrafico possa determinare "il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell'unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell'unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario".

Analogamente al matrimonio, confermando come regime patrimoniale ordinario (cioè in mancanza di scelta) quello della comunione (articolo 1, comma 13, legge 76), l'articolo 70-octies prevede la possibilità delle parti di optare per la separazione dei beni.

L'ufficiale dello stato civile - ricevuta la dichiarazione di volontà delle parti - dopo aver loro ricordato diritti e doveri conseguenti alla costituzione del vincolo - procede all'iscrizione dell'atto di

costituzione dell'unione civile (letto e sottoscritto da tutti gli intervenuti) nel registro delle unioni civili.

In attuazione dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, l'articolo 70-*octies* prevede la possibilità che il matrimonio si trasformi in unione civile.

Infatti, dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due coniugi, se ciononostante questi dichiarano all'ufficiale di stato civile la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, quest'ultimo, ricevute le dichiarazioni in materia di cognome e regime patrimoniale, prevede all'iscrizione nel registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili.

Gli articoli 70-*novies* e 70-*decies* prevedono casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-*undecies*, relativo alle opposizioni alla costituzione di unione civile, ripropone integralmente le disposizioni dell'articolo 59 del regolamento sulle opposizioni al matrimonio.

Analogamente al matrimonio (articolo 60, decreto del Presidente della Repubblica) l'opposizione è proponibile fino alla costituzione dell'unione civile ovvero fino al giorno della dichiarazione congiunta di volontà resa dalle parti davanti all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'articolo 70-*octies* (articolo 70-*duodecies*).

L'articolo 70-*quaterdecies* detta gli specifici contenuti dell'atto di costituzione dell'unione civile (che trova il suo equivalente nell'atto di matrimonio, articolo 64, regolamento). Oltre ai dati anagrafici di parti e testimoni, si tratta: della data della richiesta, dell'eventuale decreto che autorizza il vincolo pur in presenza di un impedimento; della menzione della lettura dei diritti e doveri derivanti dall'unione; della dichiarazione di volontà delle parti di costituire l'unione civile e, nei casi di costituzione fuori degli uffici comunali, del luogo di costituzione dell'unione e del motivo del trasferimento; dell'eventuale dichiarazione di scelta del cognome comune e del regime patrimoniale. L'articolo 70-*quindiesdecies* detta, infine, disposizioni in materia di certificazione dell'unione civile. In particolare, tale certificazione, oltre a dati anagrafici e residenza di parti e testimoni, dovrà contenere l'indicazione del regime patrimoniale dell'unione civile (come detto, la comunione, in caso di mancata scelta).

L'articolo 2 ? in attuazione, come i successivi articoli da 3 a 6, della delega di cui dall'articolo 1, comma 28, lettera c) della legge 76 ? introduce modifiche di coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili. L'articolo 2 in esame aggiunge, quindi, un nuovo capo VI-*bis* al Regio Decreto n. 1238 del 1939 (Registro delle unioni civili), costituito dal solo articolo 134-*bis*, disposizione che trova il suo omologo, nel matrimonio, negli articoli 124 e 125, tuttora in vigore, del regio decreto del 1939. L'articolo 134-*bis* regola le iscrizioni e trascrizioni nell'autonomo registro delle unioni civili, distinto in parte prima e parte seconda.

L'articolo 3 modifica per le esigenze di coordinamento previste dalla legge n. 76 del 2016 alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 223 del 1989). Si tratta delle disposizioni sulla famiglia anagrafica, sulle comunicazioni dello stato civile, sulle schede individuali.

L'articolo 4 prevede il necessario coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 27 febbraio 2001, relativo alla tenuta dei registri informatici dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. Le disposizioni di coordinamento saranno introdotte con decreto del Ministro dell'interno entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo. L'articolo 5 modifica il Codice della navigazione (Regio Decreto n. 327 del 1942), coordinando il contenuto di alcune disposizioni (articoli 204, 834 e 836), attualmente riferite alla celebrazione del matrimonio, con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto in esame.

L'articolo 6 estende la possibilità, già prevista per la celebrazione del matrimonio, di costituzione all'estero delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Sono, a tal fine, introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2011. L'articolo 7 precisa che dalle disposizioni del decreto legislativo in esame non debbano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso ([n. 345](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera b), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio)

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra l'atto del Governo n. 345, emanato anch'esso in attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. La delega di cui alla citata lettera b) del comma 28, relativa a "modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato" - ossia della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - prevede "l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo".

Per quanto riguarda il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero la soluzione obbligata è quella per cui lo stesso produce in Italia gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana: indipendentemente dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle parti, la disciplina di tale unione va desunta dalla legge n. 76 del 2016.

Per quanto riguarda invece la regolamentazione dell'unione civile costituita all'estero da «coppie dello stesso sesso, sebbene *prima facie* l'intenzione del legislatore delegante possa apparire volta a ricondurre tutte le unioni costituite all'estero (da italiani e stranieri) alla disciplina della legge n. 76 del 2016, lo schema in esame sembra proporre una soluzione più articolata secondo una lettura delle disposizioni di delega orientata ai principi costituzionali e sovranazionali, nel rispetto quindi degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea.

Nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri, il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto implica l'operatività delle norme della legge n. 218 del 1995 e una soluzione rigidamente volta ad imporre comunque la disciplina italiana apparirebbe ingiustificata e irragionevole in riferimento all'articolo 3 della Costituzione e potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea.

Lo schema di decreto legislativo contempla anche la possibilità, per il cittadino di uno Stato straniero che non la consente, di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso in Italia.

L'articolo 116, comma 1, del codice civile richiede, da parte dello straniero, la presentazione all'ufficiale di stato civile di "una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio".. Nella prassi, la norma si è rivelata problematica nelle ipotesi in cui il nulla osta è stato rifiutato per motivi religiosi (il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione): ipotesi che, portate all'attenzione anche della Corte costituzionale (ordinanza 30 gennaio 2003, n. 14), sono state chiarite dal Ministero dell'interno con una circolare (11 settembre 2007, n. 46) che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto - perché contraria all'ordine pubblico (articolo 16 legge 218 del 1995) - della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio,

Più analiticamente, il capo I dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in attuazione

della delega legislativa di cui alla citata lettera b) del comma 28.

Lo schema prevede che, dopo l'articolo 32, sono inseriti nella legge n. 218 del 1995 altri articoli.

L'articolo *32-bis* (*Matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso*) prevede che il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. L'articolo *32-ter* trova applicazione alle unioni civili costituite in Italia e a quelle costituite all'estero nei casi nei quali non si applica l'articolo *32-quinquies*.

L'articolo *32-ter* stabilisce al comma 1, primo periodo, che "La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile". Si tratta della legge applicabile in via normale alla capacità e alle condizioni personali per costituire unione civile. Si fa riferimento nella rubrica all'unione civile tra persone *maggioresenni* dello stesso sesso per maggiore chiarezza, anche se ciò dovrebbe ritenersi pacificamente sottinteso dalle presenti disposizioni, le quali trattano dell'unione civile così come definita dalla legge italiana. Non si tratta quindi di richiamare particolari condizioni personali quali necessari requisiti di validità dell'unione ma, piuttosto, di indicare l'istituto di cui si tratta, che secondo la sua fisionomia legislativa riguarda persone *maggioresenni* dello stesso sesso.

Il comma 1 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al secondo periodo, che "Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone *maggioresenni* dello stesso sesso si applica la legge italiana". Si tratta di una disposizione di garanzia coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e della Corte EDU (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia).

Il comma 1 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al terzo periodo, che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76 sono di applicazione necessaria". Il rinvio all'articolo 1, comma 4, della legge n. 76 sottolinea il carattere di norma di applicazione necessaria proprio della disciplina delle cause impeditive (tra le quali quelle desumibili dagli articoli 85, 86, 87 e 88 del codice civile), senza che tale previsione escluda la possibile operatività, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995, di altre norme di applicazione necessaria.

Il comma 2 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al primo periodo, che "Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti". Come si è detto, deve ritenersi contrario all'ordine pubblico (articolo 16 della legge n. 218 del 1995) il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere rifiutato per motivi religiosi o connessi all'orientamento sessuale.

L'articolo *32-quater* delimita l'ambito della giurisdizione italiana in ordine a tutte le azioni in materia di nullità, annullamento e scioglimento delle unioni civili, ponendosi in un rapporto di complementarità (ed integrazione) rispetto agli articoli 3 e 9 della medesima legge n. 218/95. Quindi rinvia al diritto internazionale privato dell'Unione europea, posto che la legge applicabile al divorzio è il regolamento (UE) n. 1259 del 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

L'articolo *32-quinquies* introduce la disciplina corrispondente alla *ratio* anti-elusiva che la delega sottintende.

Il capoII, che comprende gli articoli 2 e 3, contiene le disposizioni finali in tema di clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore del decreto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera c) , e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Esame e rinvio.)

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra l'atto del Governo n. 346 recante disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, dettata dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta Legge Cirinnà).

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli. L'articolo 1 interviene sul codice penale: prevedendo in via generale che la parte dell'unione civile sia considerata "prossimo congiunto" agli effetti penali; equiparando con riguardo ai delitti contro la famiglia l'unione civile al rapporto di coniugio; prevedendo la non punibilità della parte dell'unione civile nei casi già previsti per il coniuge dall'articolo 649 del codice penale in relazione ai delitti non violenti contro il patrimonio.

Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1, modificando il quarto comma dell'articolo 307 del codice penale, inserisce nella definizione di "prossimo congiunto" anche il riferimento alla "parte di un'unione civile fra persone dello stesso sesso".

L'articolo 307 del codice penale, nel prevedere - con riguardo al reato di "assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata" - quale causa di esenzione dalla pena l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto, reca una regola di carattere generale agli effetti di ogni legge penale, indicando puntualmente i soggetti (gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti) da considerare "prossimi congiunti". La dizione "prossimo congiunto" ricorre nel codice penale fra le altre con riguardo ai reati di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale); procurata evasione (articolo 386 del codice penale); procurata inosservanza di pena (articolo 390 del codice penale); procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (articolo 391 del codice penale); assistenza agli associati (articolo 418 del codice penale) e in quello di procedura penale con riguardo ai motivi di astensione del giudice (articolo 36 del codice penale); ai diritti e facoltà della persona offesa dal reato (articolo 90 del codice penale); alla nomina del difensore di fiducia (articolo 96 del codice penale); alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti (articolo 199 del codice penale); ai soggetti legittimati alla richiesta di revisione della sentenza (articolo 632 del codice penale).

Tale equiparazione risulta peraltro trovare riscontro anche nel diritto penale europeo: la direttiva 2015/849/UE (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all'articolo 3, n. 10, infatti recepisce una definizione rilevante ai fini penali - di "familiari" che contempla espressamente accanto al coniuge, la parte di un rapporto paramatrimoniale analogo a quello derivante dall'unione civile ("persona equiparata al coniuge").

L'articolo 1 dello schema, poi, alla lettera b), introduce, nel Libro II, Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) del codice penale, l'articolo 574-ter, rubricato "Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale".

Il nuovo articolo prevede che, ai fini della legge penale, il termine "matrimonio" si debba intendere riferito anche alla costituzione di un'unione civile (primo comma). La disposizione precisa inoltre che ogni qualvolta la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile (secondo comma).

Tale collocazione sistematica, si precisa nella relazione illustrativa, "oltre a significare la punibilità della parte dell'unione civile nei medesimi casi già previsti per il coniuge all'articolo 570 del codice penale", non ne preclude un'applicazione generale a tutti i casi in cui lo stato di coniuge rilevi ai fini penali anche come circostanza aggravante".

La lettera c), infine interviene sul primo comma dell'articolo 649 del codice penale estendendo anche alle parti dell'unione civile l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai

delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari.

Il primo comma dell'articolo 649 del codice penale, nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato, dei parenti e affini in linea retta, nonché dei fratelli conviventi.

La relatrice ricorda che in sede di applicazione di tale disposizione sono state sollevate numerose questioni di legittimità costituzionale - ritenute tutte infondate - (Corte cost., Sentenze, 15.04.2015, n. 85; 12.07. 2000, n. 352 e 11.07.2000, n. 302) - con riguardo all'ambito soggettivo di tale scriminante, circoscritto alle famiglie derivanti da matrimonio valido per il diritto civile, con esclusione delle convivenze di fatto. Più recentemente la Consulta (Sentenza n. 223 del 2015) ha rilevato il carattere anacronistico di tale norma, prospettando nel contempo una "molteplicità di alternative, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque per determinate figure parentali la soluzione dell'impunità, anche contro la volontà della vittima e anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare".

Nonostante i rilievi formulati dal Giudice delle leggi, il legislatore delegato, proprio in ragione del rispetto del principio della "necessità di coordinamento con la legge n. 76" ha ritenuto di doversi astenere da interventi manipolatori, limitandosi quindi ad una modifica dell'articolo 649 del codice penale di mero coordinamento.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 199 del codice penale, in materia di testimonianza estendendo anche alla parte dell'unione civile la facoltà di astenersi dal deporre analogamente al coniuge, anche se separato. La disposizione codicistica prevede la facoltà di non deporre nel processo penale per i prossimi congiunti (comma 1), e, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza, per "chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso (comma 3, lettera a); al coniuge separato dall'imputato (comma 3, lettera b) e alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (comma 3 lettera c) ".

Come si precisa nella relazione illustrativa, il legislatore delegato ha ritenuto di dover circoscrivere l'ambito di intervento al solo articolo 199 del codice penale, non intervenendo invece sulla disciplina delle incompatibilità. Con riguardo a tale ambito, infatti, non escludendo la materia processuale interpretazioni di natura estensiva, si è ritenuto che l'estensione delle disposizioni codicistiche relative alle cause di astensione (articolo 36 del codice penale) e incompatibilità (articolo 35 del codice penale) anche al partner dell'unione civile *same-sex* possa rientrare nell'ampia sfera di applicazione della norma di coordinamento di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 (vedi *supra*).

L'articolo 3 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria. Ai sensi dell'articolo 4 il decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella GU della Repubblica italiana.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), preannunciando di intervenire in discussione generale, nella prossima seduta, esprime disappunto sulla portata normativa della legge n. 76 del 2016, che in sede di prima applicazione, ha creato numerosi problemi.

Dopo una richiesta di chiarimento del presidente [BUCCARELLA](#), intervengono brevemente la relatrice e il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 343 (pom.) del 02/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016
343ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1012\)](#) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile 2015.

Il presidente [D'ASCOLA](#), dopo aver dichiarato improponibile l'emendamento 9.0.1, avverte che saranno illustrati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, pubblicati in allegato.

Interviene quindi il senatore [LUMIA](#) (PD) per dare conto degli emendamenti che insieme ad altri componenti del Partito Democratico ha presentato all'articolo 1.

In particolare si sofferma sugli emendamenti 1.1 e 1.2, volti a prevedere, rispettivamente, la facoltà e non già l'obbligo da parte di ciascun Consiglio degli avvocati di costituire una camera arbitrale, ovvero di sopprimere la previsione che una Camera arbitrale possa essere costituita da un massimo di tre consigli dell'ordine; sotto tale profilo, infatti, osserva che è opportuno non mettere limiti. Dà quindi conto dei successivi emendamenti 1.3 e 1.4. Quanto all'articolo 2, l'emendamento 2.1 prevede che possono svolgere le funzioni di arbitri gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno 5 anni e non già da tre anni come previsto dal disegno di legge in esame. Illustra poi l'emendamento 2.4 che prevede al comma 6 dell'articolo 2 un'attività di formazione continua nei confronti degli arbitri, in

luogo dell'aggiornamento previsto dal disegno di legge in titolo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) quindi fa alcune osservazioni sugli emendamenti testé illustrati dal senatore Lumia. In particolare, rileva che le camere arbitrali debbano essere costituite necessariamente dai consigli dell'ordine, non risultando quindi corretta la previsione di una facoltà in capo ai consigli medesimi di costituire le predette camere. Parimenti, ritiene, che l'espressione "formazione continua" non sia pertinente all'attività dei componenti delle camere arbitrali in quanto propria di funzioni tecniche svolte continuativamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1628 E CONNESSI (DISPOSIZIONI SUL COGNOME DEI FIGLI)

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che nel corso dell'esame dei disegni di legge nn. 1628 e connessi, in materia di diritto comparato, si è fatto riferimento solo alla disciplina relativa al cognome dei figli in alcuni paesi dell'Unione europea, quali in particolare Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Sarebbe opportuno invece avere un quadro generale di riferimento anche per gli altri Paesi dell'Unione europea; chiede pertanto che venga redatta quanto prima una scheda illustrativa nel senso sopra indicato. Inoltre, avendo appreso che il senatore Lo Giudice, relatore del provvedimento in esame, intende presentare un nuovo testo, chiede che questo stesso sia messo a disposizione al più presto della Commissione, affinché la discussione possa essere incentrata sul nuovo testo e non già, inutilmente, sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Si riserva pertanto di intervenire più approfonditamente in discussione generale, dopo che queste sue richieste saranno esaudite.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) replica che conviene sulle richieste del senatore Palma, a condizione che la richiesta fatta in ordine all'approfondimento dello stato dell'arte della materia *de qua* in tutti i Paesi dell'Unione europea non allunghi oltremodo i tempi dell'esame dei disegni di legge nn. 1628 e connessi. Quanto alla presentazione del nuovo testo, egli osserva che sarebbe opportuno svolgere dapprima le audizioni già programmate.

Il presidente [D'ASCOLA](#) osserva però che è preferibile che i soggetti da audire intervengano alla luce del nuovo testo del relatore.

Il relatore [LO GIUDICE](#) (*PD*), quindi ne preannuncia l'imminente presentazione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1978\)](#) **Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

[\(1765\)](#) **MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in via preliminare, chiede alla relatrice un approfondimento sulla disposizione di cui all'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 richiamata e modificata dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, con riferimento in particolare all'ipotesi in cui la madre, che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, addivenga successivamente, a seguito di apposito interpello, alla decisione di revocare la propria scelta. In tal caso non risulta infatti chiara la ragione dei divieti e dei limiti di cui al n. 2, lettera *a*), comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1978.

Dopo un breve intervento del senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) sul diritto all'anonimato previsto dall'ordinamento, la relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) osserva che la documentazione relativa alle audizioni svolte durante l'*iter* presso la Camera dei deputati, già acquisita dalla Commissione, contiene molti punti esplicativi sul quesito posto dal senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*). Cionondimeno si riserva di approfondire la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(2473\)](#) **FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) comunica che sta predisponendo un nuovo testo recante disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Il testo conterrà taluni

elementi di novità che tengono anche conto di quanto è emerso durante il ciclo di audizioni. Si sofferma, in particolare, su una nuova formulazione dell'articolo 4, comma 1, secondo cui ciascuno elettore dovrà esprimere un numero di voto non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unità inferiore, a tutela delle minoranze. All'articolo 10, comma 5 - recante schede elettorali ed espressione del voto - si intende intervenire attraverso una previsione che rafforzi la tutela della parità di genere, nel senso di garantire che almeno un terzo del numero massimo dei voti esprimibili ai sensi citato dell'articolo 4, comma 1 - sempre con arrotondamento per difetto all'unità inferiore - sia rivolto a favore del genere meno rappresentato. I voti che eccedano il rispetto delle suddette percentuali saranno considerati nulli secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4. Si sofferma infine sulla disposizione transitoria di cui all'articolo 17, con la quale si intende prevedere che i consigli dell'ordine che non abbiano proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 170 del 2014 debbano procedere a deliberare nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge. Analogamente si prevede che debbano procedere a nuove elezioni anche i consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento, le cui elezioni dovessero essere annullate in via definitiva. Per questi ultimi le elezioni andrebbero deliberate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ovvero, se successiva alla predetta data, dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Al fine di assicurare la contestualità delle elezioni di tutti i consigli dell'ordine, si dovrebbe prevedere altresì che, in sede di prima applicazione, la durata di tutti i consigli venga stabilita alla prima scadenza del Consiglio nazionale forense successiva alla data di entrata in vigore della legge.

Dopo che la senatrice [ANITORI](#) (*AP (NCD-UDC)*) è intervenuta per esprimere le proprie perplessità su un testo che dovesse prevedere l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore delle percentuali che tutelano la parità di genere, prende la parola il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo preveda, in modo univoco, la possibilità che il voto sia espresso solo per gli avvocati eleggibili che hanno deciso di presentare la propria candidatura.

Il senatore [CUCCA](#) (*PD*) ritiene che possa essere preferibile introdurre la facoltà della presentazione delle candidature non soltanto per via individuale ma anche attraverso liste o aggregazioni più ampie, fermo restando il divieto del voto di lista.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea la necessità di prevedere un intervento legislativo che assicuri in modo pieno ed effettivo il rispetto della parità di genere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) dichiara di voler presentare quanto prima un nuovo testo che possa tener conto anche delle osservazioni svolte dai colleghi nel corso della seduta odierna.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1012](#)

Art. 1

1.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «costituisce», con le seguenti: «può costituire».

1.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «fino a un massimo di tre»,.

1.3

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dai» con la seguente: «da».

1.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «utilizzate le risorse» con le seguenti: «utilizzati le risorse e gli spazi».

Art. 2

2.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

2.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nella provincia autonoma di Bolzano, possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati che siano altresì in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, o delle certificazioni ad esso equipollenti, ai sensi degli articoli 3, comma 9-bis, e 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, al fine di garantire l'uso delle due lingue nei procedimenti arbitrali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.»

2.3

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «dal consiglio dell'ordine» con le seguenti: «dalla camera arbitrale».

2.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «aggiornamento» con le seguenti: «formazione continua».

Art. 4

4.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [BATTISTA](#), [ZIN](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e che non abbiano un valore superiore a 100.000 euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, sopprimere il comma 4;

b) all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: «, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4»;

c) all'articolo 14, sopprimere il comma 9;

d) nell'Allegato A (articolo 6, comma 2), al punto 2, sostituire le parole: «sino a euro 100.000», con le seguenti: «oltre».

4.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

4.3

[CALIENDO](#)

Al comma 2, sostituire la cifra: «100.000» con la seguente: «150.000».

Art. 6

6.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale» con le seguenti: «la camera arbitrale, salvo diverso accordo delle parti».

6.100

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 2, nell'Allegato ivi richiamato, sostituire il punto 2 con il seguente:

«2. All'arbitro spettano i compensi di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 30 per cento».

6.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Sopprimere il comma 4.

Art. 8

8.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. A richiesta delle parti gli arbitrati disciplinati dalla presente legge possono essere svolti dinanzi ad un collegio arbitrale. La camera arbitrale provvede alla nomina di tutti gli arbitri ovvero del terzo arbitro con funzioni di presidente, qualora le parti nominino i propri arbitri. In tale ultimo caso, in difetto di istanza congiunta con indicazione, ad opera di ciascuna parte, del proprio arbitro, si procede ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile, sostituita la camera arbitrale al presidente del tribunale. Il compenso per ciascun arbitro è quello di cui alla tabella allegata, diminuito di un quinto».

Art. 9

9.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva delle camere arbitrati dell'avvocatura» con le seguenti: «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura» con le seguenti: «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

9.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#),
[TONINI](#)

Al comma 2, capoverso, sostituire parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della

camera arbitrale dell'Avvocatura» *con le seguenti*: «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

9.0.1

[SCALIA](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla legge 28 febbraio 1913, n. 89)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-bis. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica.

Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni «per il ricevimento detratto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistano le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma, ovvero se alcuna delle parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto».

Art. 10

10.1

[FALANGA](#)

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'arbitro provvede altresì a certificare l'autografia delle firme».

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del verbale di conciliazione, le relative sottoscrizioni devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò

autorizzato».

Art. 11

11.1

[FALANGA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? (*Esecutorietà del lodo arbitrale*). ? 1. La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede della camera arbitrale.

2. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

3. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

4. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall'articolo 133, secondo comma.

5. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione, la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza».

Art. 12

12.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, inserire, dopo le parole: «procedimento arbitrale», le seguenti: «relativo a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

12.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti arbitrali tale norma si applica limitatamente alle controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

12.3

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Il lodo arbitrale che conclude la controversia» con le seguenti: «Nei procedimenti arbitrali relativi a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, il lodo».

12.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Le parti» con le seguenti: «Nei procedimenti arbitrali relativi a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, le parti» e sopprimere le parole: «di cui alla presente legge».

12.5

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano limitatamente alle controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

Art. 13

13.1

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «previsti nella presente legge» con le seguenti: «relativi a

controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

Art. 14

14.1

[CALIENDO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle cause civili non ancora assunte in decisione, pendenti dinanzi al tribunale o in grado d'appello alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui valore sia inferiore o uguale a quello di cui all'articolo 4, comma 2, e che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o non vertano in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, le parti, con istanza congiunta o aderendo alla proposta del Giudice, possono richiedere di promuovere il procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Se il giudice formula la proposta di cui al periodo che precede, e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale, si considera in ogni caso rispettato il termine ragionevole di durata, di cui al comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per il prosieguo del processo».

14.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e».

14.3

[CALIENDO](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. La parte che ha anticipato il contributo unificato ed aderisce alla procedura arbitrale di cui al comma 1 ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure arbitrali previste dalla presente legge».

14.4

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [TONINI](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il limite di valore di cui agli articoli 9, 12 e 13 può essere aumentato con decreto del Ministro della giustizia.».

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 347 (pom.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016
347ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale ([n. 346](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il senatore **PALMA** (*FI-PdL XVII*), in via preliminare, osserva che lo schema di decreto in esame contiene delle incongruenze e lacune normative derivanti dall'ambiguità di fondo della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili, che, di fatto, crea un istituto giuridico molto simile al matrimonio pur attribuendo ad esso un nome diverso. Quindi condivide i rilievi critici già espressi dal senatore Caliendo nella seduta di ieri in ordine agli atti del Governo nn. 344 e 345. Intende invece soffermarsi più nel dettaglio sui contenuti dell'atto del Governo n. 346 che, come noto, reca disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. In particolare, osserva che il nuovo articolo 574-ter, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema in esame, esula dalle previsioni della legge delega; peraltro, quest'ultima, all'articolo 1, comma 20, contiene un principio generale per cui tutte le disposizioni normative che si riferiscono al matrimonio o che contengano le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si applicano ad ognuna delle parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso; pertanto appare inutile la previsione di cui al primo comma del predetto nuovo articolo 574-ter, secondo la quale "agli effetti

delle legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". Non vi è chi non veda che un principio generale della delega non può costituire oggetto del provvedimento normativo delegato. Ricorda quindi che, nel corso dell'*iter* di approvazione della legge sulle unioni civili al Senato, la maggioranza ostinatamente non aveva voluto tener conto dei contributi migliorativi proposti dai Gruppi di opposizione e, in particolare, dal gruppo di Forza Italia che non mostrava, allora, un'ostilità di principio alla legge *de qua*, ma ne prospettava le possibili difficoltà applicative se non opportunamente corretta. Ora, come un anno fa, il problema della concreta applicabilità della legge emerge dalle lacune dei testi degli schemi di decreti attuativi. Passando, poi, ad esaminare il secondo comma del medesimo articolo 574-ter, che sancisce che, quando la legge penale considera la qualità del coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, appare ancora più evidente l'inutilità del predetto primo comma della nuova disposizione richiamata. Ancora, appare lacunosa la modifica contenuta nella lettera c) del medesimo secondo comma, che modifica l'articolo 649 del codice penale, nel senso di prevedere la non punibilità di chi ha commesso un reato contro il patrimonio in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in costanza di coabitazione, come per il coniuge non legalmente separato. Per altro verso ritiene che sarebbe necessario interrogarsi sulla necessità di un intervento di coordinamento anche con riferimento alle cause di non punibilità di cui all'articolo 384 del codice penale. Ricorda altresì che il testo del disegno di legge alternativo sulle unioni civili, proposto in questa Commissione circa un anno fa dal Gruppo di Forza Italia, prima della conclusione dell'esame del disegno di legge cosiddetto "Cirinna", prevedeva espressamente e, in modo esaustivo, modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. In definitiva, auspica che la relatrice Cirinnà e gli altri componenti della Commissione siano propensi ad apportare le modifiche necessarie al provvedimento in titolo nel senso sopra indicato.

Dopo che il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) ha chiesto un chiarimento al senatore Palma sulla portata delle modifiche all'articolo 307, quarto comma, del codice penale, di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in titolo, il presidente [D'ASCOLA](#) fa alcune precisazione sul punto.

Il senatore [CASSON](#) (PD) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è correttamente formulato in quanto prevede dei correttivi di armonizzazione delle norme penali con la legge sulle unioni civili. A suo avviso, sono opportunamente richiamate le norme di cui agli articoli 307 e 649 senza evidenti lacune come pure si è detto. Parimenti l'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche all'articolo 199 del codice di procedura penale nel senso sopradetto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) ribadisce ancora una volta che tutti gli schemi di decreti attuativi della legge sulle unioni civili all'esame della Commissione accentuano la confusione tra istituti quali contratti di convivenza, unioni civili registrate eccetera.

La relatrice [CIRINNA](#) (PD) evidenzia che il contratto di convivenza è completamente estraneo all'ambito di applicazione della disciplina sulle unioni civili.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), conviene con le osservazioni critiche del senatore Palma, rilevando l'esigenza di soffermarsi anche sui profili di coordinamento relativi agli articoli 570 e 577 del codice penale.

Sul punto fa una breve precisazione il presidente [D'ASCOLA](#).

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene necessario che lo schema di

decreto in titolo sia caratterizzato dalla massima chiarezza al fine di evitare pericolosi elementi di indeterminatezza e ambiguità anche applicative su una materia così delicata.

Il senatore [CASSON](#) (PD), pur ritenendo opportuna qualsiasi proposta migliorativa del testo all'esame, non reputa che sussistano i problemi interpretativi sollevati dal senatore Palma con riferimento alle modifiche recate all'articolo 649, primo comma del codice penale dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto in titolo, in quanto le disposizioni modificate in materia di non punibilità della persona offesa per fatto commesso a danno dei congiunti non vanno ad incidere in termini contraddittori sulla previsione di cui all'articolo 307, quarto comma del codice penale - a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto in titolo - mantenendo le due previsioni una loro netta distinzione quanto ad ambito di applicazione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che le modifiche recate alla definizione di prossimi congiunti di cui all'articolo 307 del codice penale - ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in titolo - rendono irrilevante apportare analoghe modifiche all'articolo 384 del codice penale. Quest'ultima disposizione, infatti, nella parte in cui dispone la non punibilità, nei casi ivi previsti, di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, opera un rinvio formale alla definizione di prossimo congiunto di cui al citato articolo 307, quarto comma, del codice penale e pertanto non può che recepire l'estensione della definizione di prossimo congiunto anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso operata dal citato articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in titolo.

Reputa poi non condivisibili anche le considerazioni critiche testé svolte dal senatore Palma con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 574-ter, commi primo e secondo - così come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema di decreto in titolo - ritenendo al contrario utili le stesse.

Pone infine all'attenzione della Commissione l'opportunità di introdurre una disposizione che consenta di considerare anche l'unione civile tra persone dello stesso sesso nell'ambito della nozione di nucleo familiare valevole ai fini delle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica. n. 115 del 2002.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori*

nell'esecuzione (1096) BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato (1184) CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali. (1374) DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali (2135) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 2 novembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Dopo un breve intervento del relatore **CUCCA** (PD), che sottolinea che l'esame del disegno di legge in titolo deve coordinarsi con il contenuto dello schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sarà a breve esaminato in sede consultiva dalla Commissione (Atto Governo n. 354), i presentatori rinunciano ad illustrare i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2291) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria
(2370) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente il reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione del disegno di legge n. 2370 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Su proposta del RELATORE viene disposta la disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2291 a prima firma del senatore Palma, dall'esame del disegno di legge n. 2370 a prima firma del senatore Buemi.

(2291) PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Dopo un breve intervento del senatore [CASSON](#) (PD), che dichiara di condividere l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge in titolo e nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 22 novembre.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2153) ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) preannuncia che, a breve, verrà presentato un testo unificato, che terrà conto del dibattito finora svolto sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 363 (pom.) del 24/01/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
363ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2093) Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"

(Esame e rinvio)

La senatrice **CAPACCHIONE** (PD), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, recante la proposta di Istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta- per la durata di dodici mesi- sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

In via preliminare, dà conto, sinteticamente, dei fatti sottesi alla proposta di inchiesta, rinviando per ogni approfondimento alla dettagliata relazione del disegno di legge.

La cooperativa agricola "Il Forteto", comunità di recupero per minori disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello (Firenze), è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni settanta - culminata nel 1985 con una prima condanna definitiva dei cofondatori, Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi - e conclusasi nel 2015 con un'ulteriore condanna (in primo grado) a diciassette anni di reclusione degli stessi vertici. Nonostante i gravissimi capi di imputazione, nel 1997, Fiesoli risultava ancora a capo della comunità e, come si precisa nella relazione di accompagnamento del ddl, il tribunale dei minorenni avrebbe continuato ad affidare minori alla struttura.

Proprio per il trattamento subito da due bambini affidati dal Tribunale alla comunità, l'Italia è stata condannata nel luglio 2000 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo- adita dalle madri alle quali i minori

erano stati tolti- a pagare una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali.

Segnala che la situazione della cooperativa è stata già oggetto di attenzione da parte delle istituzioni: da un lato, da parte della Regione Toscana, attraverso l'istituzione di una Commissione di inchiesta (che ha depositato la propria relazione finale nel gennaio 2013) e, dall'altro, del Ministero dello sviluppo economico che, chiamato a valutare i profili amministrativo- gestionali della cooperativa agricola, (richiesta successivamente respinta dall'assemblea della cooperativa stessa).

Passando al merito, il testo del disegno di legge consta di 9 articoli. L'articolo 1 prevede che sia istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui predetti fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

I compiti della Commissione, enunciati nello stesso articolo 1, sono poi puntualmente indicati nell'articolo 2. La Commissione è chiamata ad accertare i fatti e le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità "Il Forteto", anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della Comunità; nonché a verificare i presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura "Il Forteto" inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento.

Con riguardo ai compiti testé illustrati non si esime dall'esprimere alcune perplessità, nella parte in cui l'attività della commissione di inchiesta sembra sostanzarsi (nonostante la "clausola di salvaguardia" di cui al comma 3 dell'articolo 2) in un sindacato delle decisioni adottate dal tribunale dei minorenni, non in linea con il principio di leale collaborazione che dovrebbe ispirare i rapporti tra autorità giudiziaria e attività di inchiesta. Come ha, peraltro, precisato la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere.

Il disegno di legge attribuisce, poi, alla Commissione il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

Al fine di evitare possibili ingerenze sul potere giudiziario, il comma 3 dell'articolo 2 precisa che la Commissione non può emettere giudizi sull'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulle attività di singoli magistrati. Qualora, nel corso dell'inchiesta emergano fatti che possono costituire reato o illecito disciplinare, di essi deve essere data notizia all'autorità giudiziaria competente e al Ministro della giustizia o al Consiglio superiore della magistratura o al competente organo di autogoverno, per le conseguenti decisioni.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 3, è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda il Presidente della Commissione, il comma 3 dispone che questi sia scelto dai Presidenti delle Camere, di comune accordo, tra i parlamentari non componenti della Commissione. Compete alla Commissione stessa invece l'elezione degli altri membri dell'ufficio di presidenza (2 vicepresidenti e due segretari). La disposizione non prevede nulla di specifico per quanto riguarda i criteri di elezione. Tali criteri, peraltro, non sembrano poter essere neppure desunti dal regolamento interno, visto che all'approvazione di esso la Commissione procede solo nella seduta successiva a quella dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 4 prevede l'adozione da parte della Commissione di un regolamento interno - senza richiedere particolari *quorum* per l'approvazione.

La Commissione, poi, in base all'articolo 8, al termine dei propri lavori deve presentare alle Camere una relazione. Sono peraltro espressamente ammesse relazioni di minoranza.

Relativamente ai poteri, l'articolo 5, comma 1, prevede che la Commissione proceda nell'espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Per i segreti di Stato, di ufficio, professionale e bancario, ai sensi del comma 2 trovano applicazione le norme vigenti che prevedono diversi casi di opponibilità del segreto di fronte all'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il segreto di Stato, ricorda che l'[articolo 202 del codice](#) di procedura penale pone l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato in capo a pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio. E' invece inopponibile il segreto di Stato per fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale ai sensi della [legge n. 124 del 2007](#). Per il segreto professionale, l'[articolo 200 del codice](#) di procedura penale prevede che non possano essere obbligati a deporre su quanto hanno appreso coloro che ne siano venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio o professione (sacerdoti, avvocati, medici ecc.), salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, mentre per il segreto d'ufficio rileva l'[articolo 201 del codice](#) di procedura penale che stabilisce una analoga deroga per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.

Il comma 3 dell'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti, prevedendo che la Commissione possa richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. In tali casi l'autorità giudiziaria deve provvedere tempestivamente, potendo ritardare la trasmissione degli atti richiesti solo per ragioni di natura istruttoria e con decreto motivato (rinnovabile).

La Commissione inoltre può ottenere da parte degli organi e degli uffici della Pubblica amministrazione copie di atti e documenti da questi custoditi, prodotti o acquisiti in materia attinente alle finalità dell'inchiesta (comma 5 dell'articolo 5) e richiedere copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).

La Commissione può poi stabilire, in base al comma 6, quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad istruttorie o ad altre inchieste in corso, mentre si prevede che debbano in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Il comma 7 precisa poi che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Nello svolgimento delle sue attività la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di ogni altro pubblico dipendente o collaboratore ritenuto necessario (comma 9).

L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per tutto ciò che attiene agli atti e ai documenti per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabori con essa o compia o concorra a compiere atti d'inchiesta oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. La violazione di tale obbligo è sanzionata penalmente.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 7 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione non ritenga opportuno deliberare di riunirsi in seduta segreta.

L'articolo 9 infine disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

[\(2566\)](#) **Deputato Donatella FERRANTI ed altri.** - *Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2519\)](#) **Venera PADUA ed altri.** - *Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che sono stati presentati cinque emendamenti - pubblicati in allegato al resoconto - al disegno di legge n. 2566, già approvato dalla Camera dei deputati, i quali potranno essere subito illustrati. Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, limitatamente al comma 1, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

La senatrice [MUSSINI](#) (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 1.3.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) illustra quindi l'emendamento 1.1 soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge. Osserva che non si ravvisa la necessità di un'ulteriore intervento normativo sulla materia dei reati sessuali a danno dei minori e sul conseguente regime di procedibilità che - dopo la riforma operata dalla legge n. 66 del 1996, che ha previsto, in via generale, la procedibilità a querela della persona offesa, salvo i casi eccezionali in cui si prevede la procedibilità d'ufficio - ha operato in modo efficace.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

[\(2284\)](#) **Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile**, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) **DIVINA.** - *Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) **STUCCHI.** - *Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) **D'ANNA ed altri.** - *Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento*

giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali. (1374) DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali (2135) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), alla luce della corposa documentazione messa a disposizione della Commissione da parte dei soggetti auditi, la quale necessita di un adeguato approfondimento e, nelle more, dei dati richiesti al Governo sulla effettiva possibilità di istituire un tribunale della famiglia, chiede che sia prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti alla data del 6 febbraio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) si riserva di decidere sulla richiesta testé avanzata, dovendo valutare le altre scadenze concomitanti della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2473) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame degli emendamenti - pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 gennaio scorso - sospeso nella seduta medesima.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che il relatore e il Governo esprimeranno i pareri sugli emendamenti relativi al disegno di legge in esame. Dichiarando quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 17.0.1, 18.3 e 18.0.1, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

Il relatore [FALANGA](#) (ALA-SCCLP) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.4, 3.6, 3.8, 5.3, 6.5, 8.7, 9.3, 9.4, 9.9, 11.7, 12.16, 12.17, 12.18, 14.3, 14.5, 14.11, 14.12 e 14.13, nonché sugli emendamenti 17.6, 17.7, 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.

Si rimette alla Commissione in ordine agli emendamenti 9.12, 9.13, 9.14, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14 e 17.15.

Propone una riformulazione per gli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9.

Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti - pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 novembre 2016 - sospeso nella successiva seduta del 9 novembre.

Dopo che il presidente [D'ASCOLA](#) ha dichiarato l'improponibilità dell'emendamento 9.0.1, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 - quest'ultimo a condizione che venga accettata dai proponenti la riformulazione volta ad inserire nella proposta emendativa, dopo la parola "Bolzano", le seguenti "per la definizione delle controversie ricadenti nell'ambito di competenza del Tribunale di Bolzano" - 2.4, 6,1 - a condizione che venga riformulato nel senso di inserire dopo le parole "lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale" le seguenti: "salvo diverso accordo tra le parti" - 6.100, 6.2, 10.1, 11.1, 14.1; si riserva di esprimere parere successivamente per gli emendamenti 8.1, 9.1, 9.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1 e 14.3; si rimette alla Commissione per gli emendamenti 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, esprimendo parere contrario per i restanti emendamenti, mentre l'emendamento 1.2 è ritirato dai proponenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quelli del relatore.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno ([n. 366](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha fatto presente che la 7ª Commissione permanente ha chiesto alla Commissione giustizia di poter attendere ancora qualche giorno prima di concludere l'esame in sede consultiva sullo schema di decreto in titolo, al fine di consentire alla Commissione medesima di poter esprimere le proprie osservazioni, il rappresentante del GOVERNO dichiara la disponibilità da parte dell'esecutivo ad attendere che la Commissione giustizia esprima il parere di competenza anche oltre la scadenza del termine fissato al 25 gennaio 2017 - e segnatamente fino al 1º febbraio 2017 - in modo da consentirle di acquisire le osservazioni della 7ª Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato ([n. 365](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) esprime alcune personali considerazioni sullo schema di decreto in titolo, segnalando in particolare la circostanza che l'articolo 3, comma 1, lettera *a*) - sostituendo il primo comma dell'articolo 2635 del codice civile, in materia di reati di corruzione passiva tra privati - ha eliminato il riferimento al nocumento cagionato alla società come condizione per la punibilità di tale reato. A tale riguardo segnala che tale espunzione determinerebbe la configurazione di una fattispecie di semplice infedeltà nel campo dei rapporti privati che potrebbe essere già sanzionata efficacemente con gli strumenti disciplinari o comunque con il ricorso a conseguenze riparatorie e risarcitorie di matrice civilistica. In ogni caso il venir meno di un riferimento espresso al "nocumento" cagionato alla società potrebbe porre problemi di coordinamento con la previsione circa la procedibilità a querela della persona offesa per il reato in questione.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) sottolinea come l'eliminazione del riferimento al nocumento cagionato alla società come condizione per la perseguibilità del reato di corruzione passiva tra privati di cui al primo comma dell'articolo 2365 del codice civile - come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto - gli appare finalizzata ad una più completa trasposizione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio. Ritiene comunque opportuno tener conto dei rilievi formulati dal Presidente integrando lo schema di parere con un'osservazione con la quale si potrebbe invitare il Governo a valutare l'opportunità di ripristinare, *in parte qua*, la formulazione vigente dell'articolo 2635, primo comma, del codice civile qualora se ne ravvisi la conformità con la decisione quadro.

La senatrice [GINETTI](#) (PD), condividendo le considerazioni testé svolte dal relatore, osserva che i rilievi svolti dal Presidente andrebbero valutati tenendo conto del fatto che l'obiettivo della decisione quadro è quello di tutelare la libertà di concorrenza tra le imprese.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) osserva che anche l'attuale formulazione dell'articolo 2635 mira a tutelare anche la libertà di concorrenza, se solo si considera che al quinto comma di tale articolo si dispone la procedibilità a querela della persona offesa per i reati ivi previsti, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) illustra lo schema di parere, che viene pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che la seduta già convocata per giovedì, 26 gennaio, non avrà più luogo a causa della concomitante inaugurazione dell'anno giudiziario.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 365

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

- lo schema di decreto è finalizzato al recepimento della decisione-quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015);
- tale intervento mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione-quadro di cui agli articoli 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato), 3 (istigazione e favoreggiamento), 4 (sanzioni), 5 e 6 (responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni);
- la necessità di recepire la decisione-quadro si giustifica anche alla luce della procedura di infrazione avviata in data 18 dicembre 2015 dalla Commissione europea nei confronti dello Stato membro (procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME);
- sullo schema di decreto sono pervenuti i rilievi della 14ª Commissione permanente e della 1ª Commissione permanente;

osservato che:

- l'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema - che sostituisce l'articolo 2635, primo comma, del codice civile, in materia di corruzione c.d. "passiva" tra privati - prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni, mentre l'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema - volto a sostituire il terzo comma dell'articolo 2635, in materia di corruzione c.d. "attiva" tra privati - prevede che chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà somme di denaro o altra utilità non dovuti alle

persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste;

- non sono invece state incluse nell'ambito di applicazione delle fattispecie corruttive tra privati (sia attiva che passiva) anche le persone che svolgono «funzioni lavorative di qualsiasi tipo, per conto di un'entità del settore privato», contrariamente a quanto previsto dagli articoli 1 e 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2003/568/GAI, nonché dagli articoli 7 e 8 della Convenzione internazionale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con legge n. 110 del 2012;
- al fine del completo recepimento di tali previsioni non appare possibile utilizzare la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 2635 del codice civile che punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi chi pone in essere condotte corruttive essendo «sottoposto alla direzione o alla vigilanza» di uno dei soggetti che svolgono funzioni direttive in società ed enti privati indicati al primo comma dell'articolo 2635 del codice civile in quanto le due definizioni non risultano interamente sovrapponibili;
- allo stesso tempo, per conformarsi agli articoli 1 e 2 della decisione quadro, appare opportuno intervenire sul già citato secondo comma dell'articolo 2635 del codice civile - anziché sul primo o sul terzo comma - lasciando così inalterato l'apparato sanzionatorio attualmente vigente. Infatti, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, appare coerente continuare a prevedere una pena detentiva più elevata (da uno a tre anni) nelle ipotesi in cui le fattispecie criminose abbiano come soggetti attivi o destinatari passivi chi svolge attività lavorativa con l'esercizio delle funzioni direttive - così come previsto al primo e terzo comma dell'articolo 2635 c.c. - rispetto alle ipotesi in cui i reati di corruzione attiva o passiva si riferiscano invece a lavoratori che non svolgono funzioni direttive, puniti con la reclusione fino ad un anno e sei mesi;

rilevato altresì che:

- la novella recata all'articolo 2635, primo comma, del codice civile dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, comporterebbe l'eliminazione della previsione del «nocumento» cagionato alla società quale evento del reato di corruzione passiva tra privati. Emergerebbe così una fattispecie di semplice infedeltà nel campo dei rapporti privati (peraltro non limitata all'ambito societario) che potrebbe essere sanzionata efficacemente con gli strumenti disciplinari del datore di lavoro. In tal modo si finirebbe per tutelare - almeno con riferimento all'ipotesi base - la pretesa al rispetto di tutti gli obblighi connessi alla funzione, ivi compresi quelli che discendono dal contratto o eventualmente da regole, la cui attitudine prescrittiva non è peraltro unanimemente condivisa, che si ricollegano all'esercizio del potere organizzativo proprio dell'imprenditore o di altro ente privato (ad es. codici di condotta, *compliance programs*, etc.). Tra l'altro, ferma comunque restando la necessità di recepire anche sotto questo specifico aspetto la decisione quadro, il mantenimento dell'attuale riferimento al nocumento cagionato alla società come condizione per il concretarsi del reato di corruzione passiva di cui al primo comma dell'articolo 2635, appare anche maggiormente coerente - quantomeno sotto il concreto profilo applicativo - con la previsione della procedibilità a querela della persona offesa, di cui al successivo quinto comma del citato articolo 2635, mentre l'ovvio rilievo che in ogni caso rientrerebbero nell'ambito del penalmente rilevante anche i fatti punibili a titolo di tentativo parrebbe escludere problemi di compatibilità con la decisione quadro in recepimento;
- all'articolo 3, comma 1, lettera a), ultimo periodo, dello schema, con una formulazione piuttosto ancipite e di non immediata comprensione, viene disposto che si applichi la medesima pena della reclusione da uno a tre anni (prevista nel precedente periodo) anche per chi, «nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati al precedente periodo» (e quindi agli amministratori, sindaci, direttori generali e le altre figure sopra enumerate e indicate al primo periodo dell'articolo 2635, primo comma). Per un verso, infatti - come correttamente osservato nella relazione illustrativa - l'articolo 2639 del codice civile già dispone che per i reati perseguiti nel Titolo XI del libro V del medesimo codice al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e

significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Per altro verso, sia all'articolo 2635-*bis* del codice civile - in materia di istigazione alla corruzione attiva e passiva tra privati, così come introdotto dall'articolo 4, comma 1, dello schema - sia all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge delega n. 170 del 2016, con riferimento al delitto di corruzione passiva tra privati, vengono richiamati, oltre a coloro che svolgono funzioni direttive espressamente elencate, anche i soggetti che svolgono «un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive». Sicché delle due l'una: se la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2635, primo comma ripete quella più precisa e generale di cui all'articolo 2639, essa andrebbe punto eliminata, in quanto inutile duplicazione di una disposizione già presente nell'ordinamento; se viceversa tale previsione fosse finalizzata a derogare quella di cui al predetto articolo 2639, una simile soluzione parrebbe avere implicazioni problematiche sotto il profilo della sua compatibilità con il principio di uguaglianza, non essendo comprensibili le ragioni giustificative di una previsione eccezionale rispetto all'impostazione comune contemplata per tutti i reati del titolo XI del libro V del codice civile dal medesimo articolo 2639;

- l'articolo 5 dello schema di decreto - che introduce l'articolo 2635-*ter* del codice civile in materia di pene accessorie - prevede che la condanna per i reati di cui all'articolo 2635 e all'articolo 2635-*bis* importi «in ogni caso» l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale. Sotto questo profilo la previsione in oggetto sembra porsi in contrasto sia con la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 3, della decisione quadro - che prevede che la sanzione accessoria sia comminata solo se i fatti accertati danno motivo di ritenere che vi sia un chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d'ufficio per corruzione attiva o passiva - sia con l'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge delega n. 170 del 2016, che invece prevede che la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività si applichi nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, solo qualora quest'ultimo sia già stato condannato per i medesimi reati. Occorre poi considerare, in termini più generali, che l'ordinamento, all'articolo 32-*bis* del codice penale, già prevede l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nelle ipotesi di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti commessi con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Alla luce di tali considerazioni, l'introduzione di un aggravamento della sanzione accessoria di cui all'art. 32-*bis* del codice penale - come appare essere quella che si vuole introdurre all'articolo 5 dello schema che prevede l'applicazione della sanzione accessoria anche qualora la condanna per i reati ivi prescritti sia inferiore ai sei mesi di reclusione - dovrebbe non soltanto limitarsi a quanto strettamente necessario al più corretto recepimento della decisione quadro oggetto di infrazione - con conseguente esclusione dal suo ambito di applicazione della fattispecie dell'istigazione, che non è contemplata dall'articolo 4, comma 3, della decisione quadro -, ma dovrebbe altresì tener conto dell'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge di delega, che prevede la suddetta pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività direttiva in caso di recidiva e limitatamente alle condotte illecite di corruzione passiva tra privati;

considerato che:

- l'articolo 6 dello schema di decreto in titolo - recante modifiche all'articolo 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*), del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità delle persone giuridiche - non prevede alcuna misura sanzionatoria nelle ipotesi in cui le condotte incriminatrici di corruzione attiva e passiva siano oggetto di favoreggiamento. A tale riguardo, appare ragionevole ritenere - così come indicato nella relazione illustrativa - che nelle ipotesi di favoreggiamento (personale o reale) alla corruzione tra privati, possano comunque applicarsi, pur nel silenzio del legislatore delegato sul punto, le corrispondenti previsioni di cui agli articoli 378 e 379, del codice penale. Con la prima previsione, infatti, si punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti; con la seconda è punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-

ter, del codice penale, aiuti taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Allo stesso tempo, però, il recepimento appare suscettibile di integrazione nella parte in cui non estende anche ai citati reati di favoreggiamento reale o personale l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25-*ter*, comma 1, lettera *s-bis*), del decreto legislativo n. 231 del 2001 - così come modificato dall'articolo 6 dello schema - in quanto tale estensione è invece prescritta dall'articolo 5 della decisione quadro;

- ancora con riferimento all'articolo 6 dello schema, l'innalzamento delle sanzioni pecuniarie a carico dell'ente (da duecento a quattrocento quote nel limite minimo e da quattrocento a seicento quote nel limite massimo) è circoscritta alle ipotesi di corruzione attiva tra privati di cui all'art. 2635, terzo comma, del codice civile - così come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema - ed istigazione alla corruzione attiva tra privati di cui all'art. 2635-*bis*, primo comma, del codice civile, così come introdotto dall'articolo 4, comma 1, dello schema. Tale previsione appare in contrasto sia con l'articolo 5 della decisione quadro, sia con l'articolo 19, comma 1, lettera e), della legge di delega, che invece non prevedono una siffatta limitazione;

- ancora con riferimento all'articolo 6, potrebbe apparire non coerente con il vigente assetto sistematico del decreto legislativo n. 231 del 2001 la previsione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 in relazione ai soli reati di cui agli articoli 2635 e 2635-*bis* del codice civile, come rispettivamente modificato il primo e introdotto il secondo dagli articoli 3 e 4 dello schema in esame, in quanto tali sanzioni interdittive - la cui applicabilità necessita di una previsione espressa in relazione alle singole fattispecie di volta in volta considerate ai sensi degli articoli 2 e 13 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 - non sono previste dall'articolo 25-*ter* dello stesso decreto legislativo n. 231 con riferimento ad alcuno dei reati societari di cui al titolo XI del libro V del codice civile, anche quando questi ultimi siano più gravemente sanzionati, dovendosi in proposito ulteriormente rilevare che la previsione dell'applicabilità delle predette sanzioni interdittive è considerata solo come eventuale dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione-quadro 2003/568/GAI in recepimento;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, dello schema, si raccomanda al Governo di introdurre una nuova lettera con la quale si intervenga sul secondo comma dell'articolo 2635 del codice civile inserendo, in fine, le seguenti parole: «o comunque da chi svolge, per conto della società o di enti privati, un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni non direttive»;
- b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, si raccomanda al Governo di espungere l'ultimo periodo dell'articolo 2635, primo comma, del codice civile - così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema - nonché correlativamente, al primo ed al secondo comma del nuovo articolo 2635-*bis* come introdotto dall'articolo 4 dello schema in esame, di sopprimere le parole «nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive»;
- c) sempre all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, qualora se ne ravvisi la conformità alla decisione quadro, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «o degli obblighi di fedeltà», le seguenti: «cagionando nocumento alla società o ente privato»;
- d) si raccomanda al Governo di riformulare la previsione di cui all'articolo 5 dello schema al fine di assicurare una più conforme corrispondenza con l'articolo 4, comma 3, della decisione quadro oggetto di recepimento, nonché con l'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge delega tenendo conto dei rilievi sopra formulati. A tale riguardo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 2635-*ter* con il seguente: «ART. 2635-*ter* (Pene accessorie) - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-*bis* del codice penale, la condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa comunque l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ove il soggetto sia già stato condannato per il medesimo reato»;
- e) si raccomanda al Governo di riformulare l'articolo 6 dello schema, sostituendo la lettera *s-bis*),

primo comma dell'articolo 25-ter, decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 con la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dall'articolo 2635, primo e terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; nei casi previsti dall'articolo 2635-bis del codice civile e nelle ipotesi di favoreggiamento personale e reale di cui agli articoli 378 e 379 del codice penale, con riferimento ai reati di cui alla presente lettera, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2566](#)

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

« **Art. 1.**

1. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, inserire il seguente: "Nel caso in cui all'autorità giudiziaria giunga notizia del reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale in danno di minore privo della persona che esercita la responsabilità genitoriale, o nel caso in cui tale persona non sia in grado di presentare querela, il Procuratore della Repubblica o persona da lui delegata ne svolte le funzioni ai fini di cui al primo comma".»

1.3

[BIGNAMI](#)

Al comma 1, capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) al quarto comma, il numero 5 è sostituito dal seguente:

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-bis, secondo comma, n. 1.

1.0.1

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possono essere sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 viene disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima di reato.

3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale deve essere adottato nei seguenti casi:

a) recidiva;

b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

5. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento del blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il

trattamento stesso.

6. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*sexies* del codice penale, può sempre chiedere di essere ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1.»

1.0.2

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 97 del codice penale le parole "quattordici anni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

All'articolo 120 del codice penale, secondo comma aggiungere in fine il seguente periodo: "Il minore che abbia compiuto gli anni dodici può agire autonomamente se ne è in grado". »

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 368 (pom.) dell'08/02/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017
368ª Seduta

Presidenza del Presidente
[D'ASCOLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(2473\)](#) FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **[PRESIDENTE](#)** dà conto che nella giornata di ieri è stato espresso il parere da parte della 5ª Commissione, di contenuto non ostativo sul nuovo testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 17.0.1, su cui è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Precisa che era già stato dichiarato improponibile dalla Presidenza.

La Commissione conferisce pertanto mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, come modificato, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento necessari.

Il RELATORE, ribadendo l'esigenza urgente ed indifferibile di una rapida approvazione del disegno di legge, propone che venga richiesta la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Il [PRESIDENTE](#), stante il consenso di tutti i Gruppi parlamentari e del Governo, comunica che provvederà ad inoltrare alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento.

La Commissione conviene.

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenni

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(Esame del disegno di legge n. 2441, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 638 e rinvio)

La relatrice, senatrice [GINETTI \(PD\)](#), illustra i disegni di legge n. 638, di iniziativa della senatrice Bonfrisco, e n. 2441, di iniziativa della senatrice Stefani e altri, i quali introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati. L'Atto Senato 638 - che peraltro era stato già iscritto all'ordine del giorno della Commissione congiuntamente ad altri disegni di legge sulla riforma del processo penale, per essere poi disgiunto - interviene anche in tema di femminicidio, modificando gli articoli 576 e 577 del codice penale, relativi alle circostanze aggravanti del delitto di omicidio.

Il disegno di legge n. 638 reca un ambito oggettivo più ampio del disegno di legge n. 2441, in quanto oltre ad introdurre una fattispecie penale *ad hoc* per il crimine di matrimonio forzato, interviene anche in tema di femminicidio. E' opportuno ricordare che puntuali misure per il contrasto della violenza di genere e dei cosiddetti femminicidi, in particolare, anche in attuazione della Convenzione di Bruxelles sono state introdotte dagli articoli 1-5 del decreto-legge n. 93 del 2013 (convertito in legge n. 118 del 2013). Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1 integra l'elenco di circostanze aggravanti del reato di omicidio doloso di cui all'articolo 576 del codice penale, prevedendo l'applicazione della pena dell'ergastolo anche nei casi in cui l'omicidio sia stato commesso: in reazione ad un'offesa all'onore proprio o della famiglia o a causa della supposta violazione da parte della vittima di norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali; dall'autore di precedenti maltrattamenti nei confronti della stessa persona offesa; da chi ha riportato una precedente condanna per omicidio doloso, anche in forma tentata (ad eccezione dei casi di tentativo incompiuto per desistenza o recesso attivo). La disposizione esclude l'applicazione dell'aggravante nei casi in cui ricorra una delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 114 del codice penale (cosiddetto contributo di minima importanza) ovvero in caso di reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti ai sensi dell'articolo 116 del codice penale (cosiddetto concorso anomalo).

L'articolo 2 del disegno di legge estende, in primo luogo, l'ambito di applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 577, secondo comma, codice penale (che prevede la reclusione da ventiquattro a

trent'anni nel caso di uxoricidio), anche ai casi di omicidio dell'ex coniuge o del convivente more uxorio.

Con riguardo alla applicabilità dell'aggravante dell'uxoricidio anche al convivente more uxorio segnala una recentissima decisione (Cass. Pen. Sez. I, Sentenza 10 gennaio 2017 n. 808) della Corte di Cassazione, con la quale il Supremo Giudice ha espressamente escluso che tale circostanza possa essere applicata quando il reato è commesso contro il convivente more uxorio.

In secondo luogo la disposizione prevede che si applichi la pena dell'ergastolo anche nei casi in cui vittima dell'omicidio sia un minore di anni dieci ovvero il delitto sia stato commesso in sua presenza.

L'articolo 3, similmente al disegno di legge n. 2441 introduce nella Sezione terza del Capo terzo del Titolo XII del Libro II del codice penale, concernente i delitti contro la libertà morale (intesa nel senso di libertà di agire e di autodeterminazione dell'individuo), il delitto di matrimonio forzato.

La nuova fattispecie, di cui al nuovo articolo 612-ter, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe o induce taluno con violenza o minaccia a contrarre matrimonio contro la propria volontà con la sanzione della reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 612-ter, secondo comma, introduce poi, una disposizione derogatoria al principio di territorialità della legge penale, prevedendo che la sanzione della reclusione da uno a cinque anni si applichi anche a chiunque, trovandosi in Italia, attira con inganno una persona nel territorio dello Stato italiano o di uno Stato diverso da quello in cui essa risiede abitualmente, allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio e a chiunque, trovandosi all'estero, attira con inganno una persona dimorante nel territorio italiano.

Il reato si configura (ai sensi del terzo comma dell'articolo 612-ter) anche qualora sia contratto o debba contrarsi un vincolo matrimoniale non avente effetti civili o a cui non siano riconosciuti tali effetti.

La condotta sanzionata è punita più gravemente qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 339 del codice penale.

La disposizione in esame prevede, poi, l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 600-septies.2 del codice penale nel caso di condanna o patteggiamento per il reato di matrimonio forzato. Infine la disposizione nega ogni effetto ai sensi della legge italiana al matrimonio forzato.

Il disegno di legge n. 2441 consta di un articolo unico, il quale, in primo luogo, introduce all'articolo 605-bis del codice penale, il delitto di costrizione al matrimonio o all'unione civile, attraverso il quale è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio o un'unione civile, anche in un Paese estero.

Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo della condotta può essere "chiunque". Per quanto concerne il soggetto passivo la disposizione sembra escludere ogni efficacia scriminante del consenso del nubendo, dando per scontato che l'intensa pressione sociale e la profonda influenza del gruppo culturale di appartenenza sul singolo e sulle sue scelte o azioni rendono di fatto difficilmente configurabile un consenso libero e quindi in grado di esplicitare una qualche efficacia scriminante.

La condotta incriminata consiste nel costringere altri - la norma non prevede alcun requisito di età - a sposarsi o a contrarre un'unione civile.

Nella struttura del reato in esame, particolare importanza rivestono, poi, le modalità della condotta e cioè: oltre a "la violenza o la minaccia", "il fare leva su precetti religiosi", "lo sfruttamento di una situazione di vulnerabilità". In particolare con riguardo al "facendo leva su precetti religiosi", la disposizione sembra voler sottintendere alla natura di reato culturale del delitto in questione.

La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce - genericamente - che il reato è punito anche ove commesso in un Paese estero. Tale deroga al principio di territorialità della legge penale è di particolare ampiezza, tenuto conto che la norma risulterebbe potenzialmente idonea a punire anche condotte commesse da cittadini non italiani in un territorio estero.

A differenza del disegno di legge n. 638 non sono previste pene accessorie, quale la decadenza dalla

responsabilità genitoriale, nel caso in cui il reato sia commesso da ascendenti.

Il disegno di legge introduce, poi, nel codice penale, un'ulteriore fattispecie criminosa: il reato di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio (articolo 605-*ter*). Tale previsione punisce con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato (e quindi l'autore non abbia, ad esempio concorso alla realizzazione del fatto tipizzato dall'articolo 605-*bis* del codice penale), chiunque, con artifici e raggiri, violenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, induce altri a recarsi all'estero per contrarre matrimonio o una unione civile. Il reato si considera integrato anche se il matrimonio o l'unione civile non vengono contratti.

Con riguardo alla rilevanza penale del "viaggio", la relatrice osserva come essa trovi significativi precedenti nel codice penale all'articolo 270-*quater*.1, il quale punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo e all'art. 600-*quinqüies*, che punisce le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Si tratta tuttavia di ipotesi di reato nella quali viene criminalizzata non già l'induzione, quanto l'organizzazione o la propaganda di viaggi aventi finalità delittuose.

Il disegno di legge prevede poi al nuovo articolo 605-*quater* del codice penale, un'aggravante speciale - per la quale nei casi in cui i reati di costrizione al matrimonio o all'unione.

La relatrice quindi ricorda i numerosi atti di diritto internazionale e di diritto europeo che sono stati adottati per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) informa della recente presentazione di un disegno di legge a prima firma della senatrice Maturani che interviene su questioni analoghe, e che sarà presumibilmente assegnato alla Commissione giustizia. Dichiarò, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la disponibilità a concludere in tempi brevi l'esame dei disegni di legge in titolo ed auspica un'ampia convergenza sul testo.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) ha invitato i membri della Commissione a svolgere una riflessione più ampia sui contenuti dei disegni di legge testé illustrati dalla relatrice, prende la parola la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) per esprimere il proprio auspicio che si possa registrare un'ampia convergenza sui disegni di legge recanti misure per il contrasto dei matrimoni forzati, in quanto essi sono volti a risolvere una questione particolarmente urgente e delicata.

Dopo un breve intervento del [PRESIDENTE](#) in ordine alle previsioni contenute nel codice penale in materia di punibilità nel territorio italiano di reati commessi all'estero, la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2441 con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 638.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1012\)](#) **CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) comunica di aver segnalato al Presidente della 5a Commissione un elenco degli emendamenti sui quali egli si era riservato, in qualità di relatore, di esprimere il parere, in attesa di conoscere l'esito delle determinazioni che su tali proposte emendative la Commissione bilancio riterrà di voler assumere in sede consultiva, rispetto ai profili di compatibilità finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2284\)](#) *Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(148\)](#) *DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

[\(740\)](#) *STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie* [\(836\)](#) *D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione* [\(1096\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato* [\(1184\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.* [\(1374\)](#) *DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali* [\(2135\)](#) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Si dà avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Dopo un breve intervento della senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut), la quale dichiara di volersi riservare una più diffusa disamina delle proposte emendative a sua firma in sede di dichiarazione di voto, prende la parola il senatore [LUMIA](#) (PD) dichiarando - anche a nome del proprio Gruppo parlamentare - la disponibilità ad un confronto serio e costruttivo con gli altri membri della Commissione, al fine di pervenire ad una rapida approvazione dei disegni di legge recanti delega al Governo in materia di efficienza del processo civile, tema che rappresenta per la maggioranza un punto politico particolarmente qualificante ed importante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2284](#)

G/2284/1/2

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile,

occorre altresì prendere atto che è necessario modificare le norme (ormai risalenti all'anno 2006) che hanno introdotto l'affidamento condiviso dei figli. Fin dall'entrata in vigore di tale legge si avvertì, da subito, che alcune norme non erano state ben «calibrate». Infatti, tali norme, erano ben lungi da realizzare l'obiettivo che i padri ispiratori della norma che si erano proposti, e cioè introdurre nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità perfetta. Si capì presto che l'affido condiviso, così come era stato formulato, anziché sostituire l'affidamento esclusivo, che prima era la regola, altro non era che nella sostanza solo la trasformazione del *nomen iuris*. Si può affermare, quindi, che l'affidamento esclusivo «uscì dalla porta ed entrò dalla finestra». La prassi applicativa nei vari Tribunali, poi, in presenza di una legge mal formulata, altro non fece, e non fa', che avvalorare tale situazione, con l'individuazione del genitore cosiddetto «collocatario» in via principale, che va a sostituire il vecchio genitore che, in precedenza, aveva l'affidamento esclusivo. Le modalità di visita dei figli minori, inoltre, che fin dall'entrata in vigore della legge sono state spesso «imposte» all'altro genitore (definito nella prassi non collocatario), hanno comportato per lo stesso un diritto di visita settimanale, con giorni ed orari prestabiliti dal giudice, finendo per far perdere all'affidamento condiviso e al principio di bigenitorialità ogni valore. Durante tutto questo tempo, vani sono stati i tentativi di trovare una soluzione a questo *deficit* della legge, che, poi, ha finito per penalizzare soprattutto i padri, molto spesso relegati ad una frequentazione ridotta con i propri figli, scandita da giorni ed orari troppo limitati, anche perché la figura del genitore collocatario in via principale è stata nella maggior parte casi individuata nella madre,

impegna il Governo:

a condividere e fare proprio il disegno di legge già depositato al Senato, atto Senato n. 1441 «Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori» ovvero ad adottare ogni misura necessaria affinché sia ristabilito un equilibrio nell'affidamento condiviso tra la madre e il padre, giacché oggi, quest'ultimo, è fortemente penalizzato.

G/2284/2/2

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile,

preso atto che,

il provvedimento in parola non prevede ulteriori risorse finanziarie, e non può, dunque, che ribadirsi quanto già esposto nel parere depositato in occasione dell'audizione dell'ANM sul disegno di legge 2953/C alla Camera dei deputati del giugno 2015, ovvero che le sole modifiche degli istituti processuali non potranno eliminare tutte le attuali disfunzioni se, contestualmente, non vengano avviati seri piani di dotazioni organiche e strutturali idonei a fronteggiare le vere cause dell'ingolfamento della giustizia civile, assicurando agli operatori della stessa le precondizioni di mezzi e risorse necessarie alla risposta efficiente e sollecita alla domanda che viene posta dai cittadini. Nelle condizioni date (clausola di c.d. «invarianza finanziaria») non possono che reiterarsi le indicazioni rese, in termini propositivi, dall'ANM nel già citato parere sul dd12953;

rilevato che,

per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare risorse finanziarie e non solo estendere un processo civile sommario di cognizione a tutte le cause salvo eccezioni, impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziarie atte ad avviare seri piani di dotazioni organiche e strutturali idonei a fronteggiare le vere cause dell'ingolfamento della giustizia civile, assicurando agli operatori della stessa le precondizioni di mezzi e risorse necessarie alla risposta efficiente e sollecita alla domanda che viene posta dai cittadini.

G/2284/3/2

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile,

l'importanza che si addivenga rapidamente alla completa informatizzazione dell'ufficio NEP così da consentire di dare applicazione all'istituto della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, previsto dall'articolo 492-*bis* c.p.c., come introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, da considerarsi il «fulcro» della riforma del pignoramento mobiliare e presso terzi in termini di efficacia e speditezza;

rilevato che,

per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare risorse finanziarie al fine di consentire la definitiva implementazione dell'informatizzazione di cui sopra,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziarie atte a consentire la definitiva implementazione dell'informatizzazione dell'ufficio NEP così da consentire di dare applicazione all'istituto della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Art. 1

1.1

[BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[RICCHIUTI, CASSON, GATTI, LO MORO, RUTA](#)

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona»;

b) sopprimere la lettera b)».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «e lettera b), numero 21).

1.3

[ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona»;

b) sopprimere la lettera b) .

Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e lettera b), numero 21),».

1.4

[RICCHIUTI, CASSON, GATTI, LO MORO, RUTA](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona».

1.5

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona».

1.6

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «tribunale della famiglia e della persona», con le seguenti: «tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari».

1.7

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, primo periodo e conseguentemente alla successiva lettera b) sostituire le parole: «della persona» con le parole: «dei minori».

1.8

[CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

«01) prevedere l'istituzione di una sezione specializzata in materia d'impresa in ogni tribunale ordinario nonché, ove necessario tenuto conto della produttività imprenditoriale del territorio di competenza, nelle sedi delle sezioni distaccate antecedenti al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155».

1.9

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

«01) prevedere l'istituzione di una sezione specializzata in materia di Impresa in ogni tribunale ordinario».

1.10

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 1), sostituire le parole: «ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone» con la seguente: «modificare».

1.11

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole da: «ampliamento» a: «modificandone» con la seguente: «modificarne».

1.12

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 1, lettera a), n. 1), sostituire le parole da: «ampliamento» a: «modificandone» con la seguente: «modificarne».

1.13

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche :

a) *al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti: «e razionalizzazione»;*

b) *al punto 2, dopo il n.2.1), inserire i seguenti:*

«2.1-bis) controversie relative all'abuso di dipendenza economica di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;

2.1-ter) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».

1.14

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche :

a) *al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti: «e razionalizzazione»;*

b) *al punto 2, dopo il n. 2.1), inserire il seguente:*

«2.1-bis) controversie relative all'abuso di dipendenza economica di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;».

1.15

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche :

a) *al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti: «e razionalizzazione»;*

b) *al punto 2, dopo il n.2.1), inserire il seguente:*

«2.1-bis) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».

1.16

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche :

a) *al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti: «e razionalizzazione»;*

b) *al punto 2, dopo il punto 2.5), inserire il seguente:*

«2.5-bis) modificare il comma 2, lettera f) dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, prevedendo l'estensione della competenza, delle Sezioni specializzate alle controversie relative a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture anche sotto la soglia comunitaria e l'esclusione di quelle inerenti l'esecuzione di tali contratti;».

1.17

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche :

a) *al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti: «e razionalizzazione»;*

b) *al punto 2, dopo il punto 2.5), inserire il seguente:*

«2.5-bis) modificare la competenza delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, di cui articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, al fine di escludere quelle aventi ad oggetto la sola esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stessi dalle competenze di cui al comma 2 del citato articolo 3;».

1.18

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche :

a) *al punto 1, dopo la parola: «ampliamento», inserire le seguenti: «e razionalizzazione»;*

b) *al punto 2, dopo il punto 2.5), inserire il seguente:*

«2.5-bis) modificare la competenza delle Sezioni specializzate in materia di proprietà- industriale ed intellettuale, di cui articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive

modificazioni, al fine di estenderla alle controversie relative a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture anche sotto la soglia comunitaria».

1.19

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «mantenendone invariato il numero» con le seguenti: «prevedendo di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza, nonché delle strutture a disposizione di edilizia giudiziaria esistenti dismesse ai sensi della riforma della geografia giudiziaria fra cui l'ex Tribunale di Bassano del Grappa».

1.20

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «mantenendone invariato il numero» con le seguenti: «prevedendo di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza, nonché delle strutture di edilizia giudiziaria esistente».

1.21

[STEFANI, CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «mantenendone invariato il numero» aggiungere le seguenti: «e prevedendo comunque la possibilità di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza».

1.22

[CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) revisione dell'attuale importo del contributo unificato per l'accesso al tribunale delle imprese, prevedendo una sua graduale diminuzione fino alla metà, compatibilmente alle esigenze funzionali del tribunale».

1.23

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera a), al punto 2), dopo il n. 2.1), inserire i seguenti:

«2.1-bis) controversie relative all'abuso di dipendenza economica di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;

2.1-ter) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».

1.24

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera a), al punto 2), dopo il n. 2.1), inserire i seguenti:

«2.1-bis) controversie relative all'abuso di dipendenza economica di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;».

1.25

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), al punto 2), dopo il n. 2.1), inserire i seguenti:

«2.1-bis) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

1.26

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere il punto 2.5).

1.27

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), punto 2), dopo il punto 2.5), inserire il seguente:

«2.5-bis) individuare le specifiche ragioni di connessione, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, al fine di limitare la cognizione delle sezioni specializzate di cui al presente comma, lettera a), n. 1), al fine di garantirne l'effettiva specializzazione».

1.28

BONERISCO

Al comma 1, lettera a), punto 3), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sopprimere le parole da:* «, nell'ambito delle risorse umane» *sino a:* «finanza pubblica;»;

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole da:* «fermi restando» *sino a:* «dotazioni organiche,».

Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «lettera a), numero 3), e».

S1.1

CASSON, MUSSINI, MINEO, RICCHIUTI

Stralciare tutta la lettera b).

S1.2

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 1, stralciare la lettera b).

S1.3

MINEO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 1, stralciare la lettera b).

S1.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, stralciare la lettera b).

1.33

CASSON, MUSSINI, MINEO, RICCHIUTI

Sopprimere tutta la lettera b).

1.34

RICCHIUTI, CASSON, GATTI, LO MORO, RUTA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.35

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.36

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.37

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominato «tribunale per la persona, l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per la persona e le relazioni familiari», di seguito denominata «procura per la persona», con sede nei circondari o gruppi di circondari individuati;

2) sopprimere le disposizioni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, istitutive del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) prevedere che il tribunale per la persona sia costituito dal presidente e da due o più magistrati ordinari nel numero e nelle qualifiche individuati al numero 19); l'ausilio nei procedimenti indicati nelle tabelle A e B di cui al numero 15) nei casi di persone di età minore, di giudici esperti di cui al numero 11);

4) prevedere che la procura per la persona sia costituita da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e nelle qualifiche che sono individuati ai sensi del numero 19). L'ausilio nei procedimenti indicati nella citata tabella A e in quelli indicati nella citata tabella B, nei casi di persone di età minore, di vice procuratori onorari, individuati ai sensi dell'articolo 9;

5) prevedere che la giurisdizione del tribunale per la persona sia esercitata:

5.1) da un collegio di quattro membri, costituito da due magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici esperti, nei procedimenti indicati nella citata tabella A e in quelli indicati nella citata tabella B se riguardano persone di età minore;

5.2) da un collegio costituito da tre magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C di cui all'articolo 13, comma 1, e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge;

5.3) da un giudice ordinario del tribunale per la persona, coadiuvato da un giudice esperto nei procedimenti di competenza indicati nelle tabelle A e B, nelle materie devolute dalla legge al giudice tutelare, nelle procedure di esecuzione dei provvedimenti emessi dal tribunale per la persona, salvo quelli a contenuto patrimoniale, e in tutti i procedimenti espressamente indicati dalla legge. A tal fine il presidente designa ogni anno uno o più giudici ordinari destinati ad esercitare esclusivamente tali funzioni nella sede del tribunale per la persona e nei tribunali ordinari;

6) istituire Presso il tribunale per la persona un ufficio di cancelleria ed un ufficio autonomo per le notifiche; presso la relativa procura della Repubblica un ufficio di segreteria, disponendo che la procura per la persona si avvalga per le notifiche dell'ufficio autonomo per le notifiche istituito presso il tribunale per la persona;

7) prevedere che il tribunale per la persona tenga le udienze nella sua sede e nelle sedi distaccate decise dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) su proposta del presidente della corte d'appello competente per territorio, individuando tali sedi distaccate tenendo conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e del carico di lavoro;

8) prevedere che il tribunale per la persona si avvalga dell'opera degli uffici di servizio sociale,

degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e con questo convenzionati; prevedere che il tribunale per la persona si avvalga altresì della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati;

9) prevedere l'assegnazione alle dipendenze della procura per la persona, di uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, e alle loro relazioni con particolare formazione multidisciplinare in riferimento alle caratteristiche delle persone di età minore;

10) prevedere l'assegnazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura al tribunale per la persona e alla relativa procura di magistrati dotati delle attitudini necessarie, valutate in base all'attività svolta, agli studi effettuati e all'esperienza acquisita; prevedere che le funzioni di presidente del tribunale per la persona e il procuratore per la persona siano attribuite dal Consiglio Superiore della Magistratura a magistrati di corte d'appello che abbiano assolto le funzioni di magistrato per la persona in modo efficace, con particolare riguardo anche alle capacità organizzative, per non meno di tre anni assicurando che per l'accertamento delle qualità richieste, il Consiglio Superiore della Magistratura acquisisca il parere dei componenti dei consigli giudiziari e valuti i risultati dei corsi di preparazione previsti dal numero 13);

11) prevedere che i giudici esperti del tribunale per la persona e della sezione specializzata di corte d'appello di cui al numero 12 e i vice procuratori onorari siano nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura a seguito di una selezione per titoli e colloquio da parte di una commissione di cui fanno parte il presidente del tribunale per la persona, altro magistrato ordinario dello stesso tribunale e un avvocato esperto designato dal consiglio giudiziario territoriale competente, debbano essere previamente acquisiti i pareri del consiglio giudiziario territoriale competente e dell'ordine professionale di appartenenza, che analoga selezione sia effettuata per i vice procuratori onorari da parte di una commissione di cui fanno parte il procuratore presso il tribunale per la persona, altro sostituto procuratore presso il tribunale per la persona e un avvocato esperto designato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati della sede cui il vice procuratore onorario è assegnato, prevedendo, in particolare, che:

11.1) possano essere giudici esperti persone di età compresa tra i trenta e i settanta anni, forniti di una particolare competenza in discipline psicologiche-psichiatriche, sociologiche, pedagogiche, mediche, e di una adeguata esperienza nel campo delle relazioni familiari e delle persone minori di età, con adeguate cognizioni giuridiche relativamente alla tutela dei diritti della persona e delle relazioni familiari sia sostanziali sia processuali;

11.2) i giudici esperti durino in carica tre anni e possano essere confermati non più di due volte consecutive in caso abbiano esercitato in modo efficace la funzione, prevedendo per ogni ufficio giudiziario che il numero dei giudici-esperti non possa mai essere superiore al 50 per cento di quello dei magistrati ordinari;

11.3) i giudici esperti integrino il collegio nei procedimenti espressamente specificati dalla legge; possano coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di singole e specifiche attività o funzioni istruttorie corrispondenti alle loro competenze e essere delegati all'audizione del minore;

11.4) siano estese ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e i motivi di ricusazione dei magistrati ordinari previsti dai codici di rito vigenti e che i giudici esperti non possano esercitare la professione forense durante il periodo dell'incarico;

11.5) ai giudici esperti si applichi il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise;

12) istituire presso ogni corte d'appello una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente, da magistrati di appello, nel numero e nelle qualifiche individuati ai sensi del numero 19), nonché da giudici esperti nominati

secondo le disposizioni di cui al numero 11; prevedere che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un sostituto, secondo le piante organiche individuate ai sensi del numero 19); disponendo che il Consiglio Superiore della Magistratura provveda all'assegnazione dei magistrati secondo i criteri stabiliti dal numero 10, e alla nomina di giudici esperti secondo quanto stabilito dal numero 11; prevedere che la giurisdizione sia esercitata:

12.1) da un collegio di cinque membri, costituito da tre magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici esperti nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B se riguardano persone di età minore;

12.2) da un collegio costituito da quattro magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge,

13) prevedere che la Scuola Superiore della Magistratura organizzi ogni anno almeno un corso di preparazione per i magistrati che intendano acquisire le speciali conoscenze indicate al numero 10 e almeno due corsi l'anno per i magistrati e i giudici esperti che svolgano la loro funzioni negli uffici giudiziari di cui ai numeri precedenti, disponendo l'obbligatorietà e un approccio multidisciplinare per i corsi di cui al presente numero;

14) prevedere che la sorveglianza sul tribunale per la persona e sulla sezione specializzata della corte d'appello ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sia esercitata dal presidente della corte d'appello e quella sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale presso la corte d'appello;

15) prevedere che il tribunale per la persona sia competente:

15.1) per le materie indicate nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge;

15.2) per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formazioni nelle quali si svolge la sua personalità indicate dalla legge;

15.3) per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario.

16) prevedere che la competenza per territorio negli affari civili sia determinata in via successiva dai seguenti criteri:

16.1) residenza abituale della persona minore di età, o della persona disabile o in ogni caso della persona a tutela della quale è richiesto il provvedimento;

16.2) residenza abituale della famiglia;

16.3) in difetto o negli altri casi stabilita ai sensi delle norme del codice di procedura civile;

17) prevedere la competenza in capo al tribunale per la persona dei reati commessi da persone minori di anni diciotto; prevedere che in caso di concorso di imputati maggiori e minori di anni diciotto in un medesimo reato si proceda per i primi davanti al tribunale ordinario e per i secondi davanti al tribunale per la persona;

18) provvedere al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso e all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento;

19) individuare gli uffici previsti dalla presente legge al fine di consentire la loro operatività, prevedendo:

19.1) istituzione delle sezioni specializzate per la persona e le relazioni familiari presso tutte le corti di appello;

19.2) istituzione dei tribunali per la persona nei circondari o nei gruppi di circondari, con individuazione della rispettiva competenza territoriale, nel rispetto dei seguenti criteri:

19.2.1) equa distribuzione del carico di lavoro;

19.2.2) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso;

19.3) individuazione degli organici dei tribunali e delle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;

19.4) definizione del numero e delle qualifiche dei giudici esperti da assegnare ai tribunali e alle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;

19.5) definizione del numero e delle qualifiche dei sostituti da assegnare alle procure della Repubblica presso il tribunale per la persona;

20) prevedere che i magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure della Repubblica siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali per la persona ed alle relative procure per la persona; prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura, in sede di prima attuazione della presente legge, provveda all'assegnazione di magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione da organizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Consiglio stesso, o che dimostrino altrimenti di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare;

21) prevedere che per gli affari in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, si provveda secondo le seguenti indicazioni:

21.1) gli affari penali e gli affari civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario siano devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per materia e per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento;

21.2) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari siano devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per la persona competente per territorio.

22) Disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:

22.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:

22.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza d'ufficio o su istanza di parte;

22.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

22.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi ed eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione al collegio, con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti;

22.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;

22.1.5) previsione della possibilità: per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

22.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio secondo i principi della competenza e della specializzazione e previsione dell'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali;

22.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

22.1.8) previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

22.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

22.2.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

22.2.2) la comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;

22.2.3) la rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;

22.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:

22.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

22.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

22.3.1.2) nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

22.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità e urgenza delle decisioni;

22.3.1.4) una disciplina dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con il relativo ufficio del pubblico ministero;

22.3.1.5) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

22.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

22.3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;

22.4) assicurare l'adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 336-bis del codice civile, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatri ove il giudice lo ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore.

Tabella A)

Articolo 1, comma 1, lettera b) numero 15

Procedimenti nei quali il collegio è integrato da giudici esperti
ex articolo 1, comma 1, lettera b), n. 11) della legge)

84,90 c.c	Autorizza contrarre matrimon persone di minore e n curatore p convenzio matrimon
250 c.c., IV e V comma	Autorizza riconoscir
252 c.c.	Affidamen nato fuori matrimon inserimen famiglia
316 c.c.	Regolame dell'eserci responsab genitoriale
317 bis c.c.	Rapporti c ascendent
318 c.c.	Ricorso al per abban della casa del figlio
330 c.c.	Decadenza responsab genitoriale
331 c.c.	Reintegra nella resp genitoriale
333 c.c.	Condotta genitore pregiudizi figli
L 4 maggio 1983, n. 184	Affidamen adottabilit adozione
Reg. CE 2201/2003	Sottrazion internazio minori e c azione o i giurisdizio contempla
L. 15 gennaio 1994 n. 64 ? ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980 e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori aperta alla firma all'Aja il 25 ottobre 1980, norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aia il 5 ottobre 1961 e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.	Sottrazion internazio minorenni ed esecuzi Convenzio dell'Aja e Convenzio Bruxelles

Tabella B)

Articolo 1, comma 1, lettera b) numero 15

(Procedimenti di competenza nei quali il collegio è integrato da giudici esperti ex all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 11), se riguardano persone di età minore)

Riferimento normativo	Argomento
87 c.c.	Autorizzazione a contrarre matrimonio tra parenti ed affini
145 c.c.	Intervento del giudice nell'indirizzo della vita matrimoniale
251 c.c.	Autorizzazione al riconoscimento di figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela di affinità in linea retta o coitaterale in secondo grado
262 c.c.	Cognome del figlio
279 cc.	Responsabilità per mantenimento e l'educazione
342 bis-343 ter c.c.	Ordini di protezione contro gli abusi familiari
404-413 c.c.	Amministratore di sostegno
414-427 c.c.	Interdizione e inabilitazione
2043 c.c. e 2055 c.c.	Risarcimento per fatto illecito commesso nei confronti di minorenni, incapaci, disabili o nell'ambito delle relazioni familiari e relativa azione di regresso
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	Normativa riguardante il soggiorno di cittadini di paesi terzi, il ricongiungimento, l'espulsione
L. 14 aprile 1982 n. 164	Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

Tabella C)

Articolo 1, comma 1, lettera b) numero 15

(Procedimenti civili di competenza nei quali il collegio è composto da magistrati togati)

Riferimento normativa	Argomento
45 c.c.	Domicilio coniugi, minore, interdetto
48-73 c.c.	Assenza e dichiarazione di morte presunta
79-81 c.c.	Promessa di matrimonio
85 c.c.	Sospensione della celebrazione del matrimonio promessa l'interdizione
89 c.c.	Autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di divieto temporaneo di nuove nozze
98 c.c.	Ricorso contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni del matrimonio
100 c.c.	Autorizzazione a ridurre il termine delle pubblicazioni matrimoniali e a omettere la pubblicazione
102-104 c.c.	Opposizione al matrimonio
111 c.c.	Autorizzazione alla celebrazione del matrimonio per procura
112 c.c.	Ricorso contro il rifiuto alla celebrazione del matrimonio
117-129 bis c.c.	Nullità del matrimonio
146. III comma c.c.	Sequestro dei beni del coniuge allontanatosi dalla residenza familiare senza giusta causa
148 c.c.	Ordine di pagamento del contributo al mantenimento dei figli in caso di inadempimento
149 c.c. e legge divorzile	Scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio
150-154, 158 c.c.	Separazione personale tra i coniugi
156 c.c., IV, VI, VII comma	Garanzie patrimoniali in caso di separazione
158 c.c.	Separazione consensuale e rifiuto di omologa
163, II comma c.c.	Omologa delle convenzioni matrimoniali post mortem
169 c.c.	Autorizzazione all'alienazione dei beni del fondo patrimoniale
171, II e III comma, c.c.	Cessazione del fondo patrimoniale
174 c.c.	Sostituzione del coniuge amministratore del fondo patrimoniale
176, II e III comma, c.c.	Amministrazione del fondo patrimoniale dopo lo scioglimento del matrimonio
181 c.c.	Autorizzazione al coniuge alla stipula di atto di straordinaria amministrazione nell'interesse della famiglia
182 c.c.	Autorizzazione al singolo coniuge a compiere atti di cui all'art. 180 c.c.

183 c.c.	Esclusione e reintegra di un coniuge dall'amministrazione dei beni in comunione
184 c.c.	Annullamento degli atti compiuti senza il consenso di uno dei coniugi
192, IV e V comma, c.c.	Autorizzazione a rimborsi e restituzioni anticipate rispetto allo scioglimento della comunione
193 c.c.	Separazione giudiziale dei beni
194-197 c.c.	Divisione dei beni della comunione
235 c.c., 244 c.c. 247 c.c.	Disconoscimento di paternità
239-243 c.c. 249 c.c.	Reclamo di stato di figlio
248 c.c.	Contestazione dello stato di figlio
263-264 c.c.	Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
265 c.c.	Impugnazione per violenza
266 c.c.	Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione
269-278 c.c.	Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
291-314 c.c.	Adozione persone maggiori di età
320 c.c.	Rappresentanza e amministrazione dei beni del figlio: nomina del curatore
321 c.c.	Nomina del curatore speciale in caso di inerzia dei genitori nel compimento di atti di interesse del figlio
322-323 c.c.	Annullamento atti compiuti dai genitori
334 c.c.	Rimozione dall'amministrazione dei beni del figlio
335 c.c.	Rimozione dall'amministrazione dei beni del figlio
337 c.c.	Vigilanza del giudice tutelare
337 ter ? 337 octies c.c.	Affidamento e mantenimento dei figli in caso di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, cessazione o difetto di convivenza dei genitori
343-389 c.c.	Tutela
392, III comma ? 393 c.c.	Nomina, incapacità, rimozione del curatore dell'emancipato.
394 c.c.	Autorizzazione al compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione al minore emancipato. Nomina del curatore speciale.
395 c.c.	Rifiuto del consenso da parte del curatore
396 c.c.	Annullamento degli atti del curatore
397 c.c.	Autorizzazione del minore emancipato all'esercizio di un'impresa commerciale
428 c.c.	Annullamento atti compiuti dall'incapace naturale
429-432 c.c.	Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione
433-448 c.c.	Azioni per gli alimenti
2047 c.c.	Danno cagionato dall'incapace e relativa azione di regresso
2048 c.c.	Responsabilità dei genitori, dei tutori dei precettori e dei maestri d'arte e relativa azione di regresso
38 disp. atto c.c., II comma	Azioni relative alle garanzie patrimoniali in forza di provvedimenti relativi agli alimenti o al mantenimento della prole
L 1° dicembre 1970, n. 898	Scioglimento del matrimonio
L. 20 maggio 2016, n. 76	Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
L. 21 novembre 1967, n. 1185	Normativa relativa alla concessione del passaporto per i figli minorenni e i loro genitori

1.38

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, assicurando che l'attività sia esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età e alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti alle sezioni;

2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il

tribunale per i minori, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

3) prevedere che l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1) giudichi:

3.1) quanto al primo grado:

3.1.1) nell'articolazione distrettuale in composizione collegiale, integrata da un componente esterno laico, da reclutare presso laureati in pedagogia, psicologia o sociologia, dotato di comprovata esperienza almeno decennale, solo nelle materie in appresso indicate al numero 7);

3.1.2) nell'articolazione circondariale in composizione monocratica;

3.2) quanto ai procedimenti in sede di appello contro i provvedimenti emessi dal tribunale di cui ai numeri 3.1.1) e 3.1.2), dettare una disciplina che preveda l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in appello, con integrazione di componenti laici, per le materie di competenza della sezione distrettuale di cui al n. 7);

4) prevedere la costituzione di un ufficio del pubblico ministero presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1), a cui sono attribuite le competenze di cui al numero 9), da esercitarsi dal medesimo ufficio anche in sede circondariale davanti al tribunale in composizione monocratica;

5) attribuire in via esclusiva alla competenza dell'articolazione circondariale in di cui al numero 3.1.2) in primo grado:

5.1) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, quali:

5.1.1) i procedimenti sulla crisi della coppia, quali separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati, e risoluzione del contratto di convivenza;

5.1.2) le azioni sulla validità del matrimonio, dell'unione civile e dei contratti di convivenza;

5.1.3) i procedimenti sulla responsabilità genitoriale in particolare i procedimenti *ex* articoli 316, 332, e 333 del codice civile, salvo i procedimenti più gravi di decadenza devoluti al giudice nell'articolazione distrettuale;

5.1.4) i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti ed altri familiari;

5.1.5) gli affidamenti consensuali;

5.1.6) l'esecuzione e la modifica di accordi a latere degli accordi di separazione e divorzio;

5.1.7) le azioni con contenuto patrimoniale e risarcitorio afferenti alla crisi genitoriale, coniugale e familiare;

5.1.8) i procedimenti monitori afferenti agli aspetti economici relativi alla crisi genitoriale e coniugale, nonché quelli previsti dalla legge n. 76 del 2016 e relative opposizioni;

5.1.9) i procedimenti relativi al mantenimento dei figli maggiorenni;

5.1.10) la sottrazione internazionale di minori;

5.1.11) le azioni di status personale e le azioni autorizzative;

5.1.12) i procedimenti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico sull'immigrazione;

5.1.13) gli ordini di protezione contro gli abusi familiari con l'assunzione anche di provvedimenti di urgenza a tutela del minore, ai sensi dell'articolo 336 del codice civile, con la previsione della rimessione all'articolazione distrettuale collegiale per l'assunzione di eventuali provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale;

5.1.14) i procedimenti di adozione dei maggiorenni;

5.1.15) i procedimenti di protezione dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti

protezione;

5.1.16) i procedimenti di cui all'articolo 31 del Testo Unico sull'emigrazione;

5.2) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni, e in particolare quelli di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, quali i procedimenti sulla responsabilità genitoriale, fatta eccezione per i più gravi procedimenti di cui all'articolo 330 del codice civile, devoluti all'articolazione distrettuale dell'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 3.1.1) della presente lettera;

5.3) i procedimenti attualmente di competenza del giudice distrettuale;

5.4) ogni altro procedimento non espressamente devoluto alla competenza della sezione specializzata distrettuale, nonché i provvedimenti di esecuzione e di attuazione dei provvedimenti relativi ai cosiddetti diritti relazionali;

6) attribuire alla competenza dell'articolazione distrettuale di cui al numero 3.1.1) della presente lettera, i procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 330 del codice civile, i reclami sui provvedimenti del giudice monocratico di cui al numero 3.1.2) ovvero del giudice collegiale in diversa composizione di cui al numero 3.1.1);

7) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali in composizione collegiale integrata da un esperto laico, i procedimenti penali a carico di imputati minorenni, ai sensi dell'articolo 9, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, procedimenti di adottabilità e di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184; i procedimenti di adozione dei minorenni; i procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge-27 maggio 1935, n. 835 ed i procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione;

8) prevedere che, quando l'articolazione monocratica del giudice, all'esito dell'istruttoria, ritenga che, per le caratteristiche della fattispecie, sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, rimetta la causa all'articolazione distrettuale collegiale. Il collegio, previa fissazione di un'udienza collegiale, ove ritenga la causa matura per la decisione, decida con sentenza e, se necessario, rimetta la causa al giudice monocratico dell'articolazione circondariale per la decisione;

9) attribuire alla competenza dell'ufficio del pubblico ministero presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, le competenze in materia di esercizio dell'azione penale minorile, di esercizio dell'azione civile nei procedimenti di competenza dell'ufficio distrettuale, il ruolo di parte nei procedimenti civili minorili e l'intervento ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura penale nonché le competenze di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

10) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti all'ufficio del giudice unico per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1), secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con attuazione piena del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, compresa la persona di età minore, valorizzando i poteri conciliativi del giudice, e in particolare secondo i seguenti criteri:

10.1) disciplinare il procedimento in base ad un modello bifasico, che preveda una fase sommaria, per provvedere in via anticipatoria ovvero per l'assunzione di provvedimenti da adottare in via di urgenza, ed una fase di merito, secondo le regole di un rito interamente disciplinato dalla legge ma adattabile alla fattispecie concreta;

10.2) introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri il contraddittorio delle parti prima dell'udienza della fase sommaria; svolgimento di un'udienza di comparizione delle parti entro il termine di 40 giorni dal deposito del ricorso; notifica del ricorso da effettuarsi 30 giorni prima dell'udienza; termine a difesa di 10 giorni prima dell'udienza;

10.3) proposizione delle domande e allegazione dei fatti e dei documenti negli atti

introductivi;

10.4) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione, di divorzio, o scioglimento dell'unione civile sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;

10.5) svolgimento della prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il quale:

10.5.1) ascolta le parti, assistite dai loro difensori;

10.5.2) ascolta il minore, se necessario, ai sensi dell'articolo 336-*bis* del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in apposita udienza successiva, assicurando la videoregistrazione dell'ascolto, con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario e diritto del difensore del minore di partecipare all'ascolto;

10.5.3) nomina un curatore speciale, se del caso avvocato, in caso di conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti legali ai fini dell'integrazione del contraddittorio e nomina d'ufficio un difensore tecnico ove il curatore non si costituisca o non vi provveda;

10.5.4) tenta la conciliazione tra le parti, laddove richiesto;

10.5.5) adotta i provvedimenti urgenti o comunque provvisori, sinteticamente motivati;

10.5.6) dispone per il prosieguo e fissa un termine alle parti per l'articolazione di nuove domande, la allegazione di fatti nuovi e la deduzione di prove ed un termine per la replica, termini decadenziali in materia di diritti disponibili;

10.6) quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo in particolare:

10.6.1) l'applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

10.6.2) la reclamabilità dei provvedimenti provvisori, ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, davanti alle sezioni specializzate del tribunale in composizione collegiale, in diversa composizione qualora siano reclamati provvedimenti collegiali, ovvero in composizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, qualora sia reclamato un provvedimento di giudice monocratico;

10.6.3) l'ultrattività dei provvedimenti provvisori;

10.6.4) la modificabilità e revocabilità, nel giudizio di merito, dei provvedimenti provvisori in caso di modifiche sopravvenute della situazione di fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all'interesse del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti reclamabili davanti alle sezioni specializzate in composizione collegiale;

10.6.5) prevedere la facoltà per il pubblico ministero di adottare, prima dell'apertura del procedimento, su segnalazione dei servizi alla persona o delle forze dell'ordine, provvedimenti urgenti di allontanamento del minore o del soggetto vulnerabile, in caso di grave pericolo alla sua incolumità, con obbligo di trasmettere immediatamente il provvedimento al giudice nell'articolazione monocratica circondariale ai fini della conferma, della modifica o della revoca, sentite le parti le parti interessate, convocate entro e non oltre tre giorni dall'adozione del provvedimento; prevedere che il giudice nomini difensori d'ufficio alle parti; reclamabilità del provvedimento del giudice monocratico; abrogazione dell'articolo 403 del codice civile;

10.7) quanto alla fase istruttoria, fermi restando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, riconoscimento del pieno diritto alla prova delle parti secondo i seguenti principi:

10.7.1) concentrazione dell'istruzione probatoria, sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei consulenti;

10.7.2) obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle parti nei termini previsti dal codice di rito;

10.7.3) disciplina dell'apporto dei servizi alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, con salvaguardia dei diritti di difesa e del contraddittorio, sia in fase di indagine psico-socio-ambientale, che in fase di sostegno al nucleo

familiare ed alle persone, nonché in fase di esecuzione dei provvedimenti, nell'ipotesi in cui siano ad esso demandati;

10.7.4) riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, con adozione di un unico modello di cui all'articolo 8 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, con eliminazione del limite del 50 per cento, previsti ai commi 6 e 7;

10.7.5) riordino della disciplina dei poteri di indagine del giudice, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, con riferimento agli articoli 155-*quinquies* e 155-*sexies* del codice di procedura civile e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

10.7.6) riordino della disciplina, integrazione, e normativa attuativa della disciplina del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno ai sensi dell'articolo 1, commi 414, 415, 416 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con ampliamento a tutela dei figli minorenni e disciplina del diritto dei coniugi e genitori all'accesso all'archivio dei dati finanziari dell'altro coniuge e genitore;

10.8) potere del giudice circondariale monocratico di rimettere la questione, all'esito dell'istruttoria, alla sezione specializzata distrettuale collegiale, qualora dalle caratteristiche della fattispecie sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 330 del codice civile; il collegio, previa fissazione di un'udienza collegiale, ove ritenga la causa matura per la decisione, decide con sentenza e, se necessario, rimette la causa al giudice monocratico per la prosecuzione;

10.9) quanto alla fase decisoria, prevedere che il giudice inviti le parti a concludere, fissando termini per la presentazione di memorie conclusionali e per la relativa replica;

10.10) prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;

10.11) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza, prevedendo in particolare:

10.11.1) la competenza del giudice che ha emanato il provvedimento per l'esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali provvisori ed urgenti o comunque interinali ovvero del giudice di primo grado per i provvedimenti di carattere definitivo;

10.11.2) la disciplina dell'affidamento dei minorenni a terzi, compreso l'affidamento ai servizi sociali;

10.11.3) una norma generale sull'attuazione delle misure esecutive, provvisorie e definitive, che assicuri una regolamentazione del processo esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con provvedimenti reclamabili al collegio;

10.11.4) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, quali quelle già previste dagli articoli 709-*ter* e 614-*bis* del codice di procedura civile, con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che possono dare luogo a sanzioni, determinate in un minimo ed un massimo, applicate dal giudice;

10.12) quanto alla fase di impugnazione, prevedere la disciplina delle impugnazioni, secondo i seguenti criteri:

10.12.1) disciplina speciale del procedimento di appello avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito, derogando alle previsioni di cui agli articoli 342, 345 e 348-*bis* del codice di procedura civile, ad eccezione dei diritti disponibili, ed applicando i termini ordinari;

10.12.2) disciplina ordinaria del procedimento per il ricorso in cassazione, e applicazione dei termini ordinari;

10.12.3) diverso termine di impugnazione pari a trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, da effettuarsi a cura degli uffici giudiziari, nelle ipotesi di impugnazione di provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale di minori;

10.13) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, previamente adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, nella composizione prevista ai sensi del numero 3.1.1;

11) prevedere che i magistrati assegnati all'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni nonché all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

12) prevedere che i magistrati dell'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, i magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice della famiglia e dei minori; prevedere anche per i componenti laici, con la funzione di integrare i collegi di cui al numero 3.1.1, l'obbligo formativo annuale per l'ingresso e la permanenza nella funzione, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo;

13) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche dell'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1), nonché degli uffici del pubblico ministero, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione di tali risorse, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

14) prevedere che i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, all'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni nel distretto della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 2), salvo il diritto; ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;

15) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, all'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni e alla procura presso tale ufficio del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 2), con le funzioni di presidente dell'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni e di procuratore presso il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni;

16) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al giudice e alla procura della Repubblica presso il giudice del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;

17) prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, alle procure della Repubblica presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni;

18) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie;».

1.39

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente :

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire il "tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari" e l'ufficio della "procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari", con

sede distrettuale o in gruppi di circondari, di seguito rispettivamente denominati "tribunale per la persona" e "procura per la persona";

2) prevedere nella pianta organica di ciascun tribunale per la persona un presidente e più magistrati ordinari, nonché un numero di giudici onorari esperti in numero congruo (scelti fra i laureati in Medicina, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Servizio sociale, Scienze dell'Educazione e Educazione Professionale, con comprovata esperienza concreta nel settore), individuando ove necessario una o più sezioni e determinando le piante organiche tenendo conto dei numero degli abitanti e del carico di lavoro;

3) prevedere nella pianta organica di ciascuna procura per la persona un procuratore della Repubblica e più sostituti, nonché un numero congruo di viceprocuratori onorari esperti, determinando le piante organiche sulla base di analoghi criteri;

4) prevedere che in ambito civile il Tribunale per la persona sia competente per i procedimenti, da individuare in sede di legislazione delegata, in materia di *status* personale, di processi separativi e di divorzio, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, dei procedimenti che abbiano comunque ad oggetto relazioni familiari di tipo personale, anche nel caso di domande risarcitorie per la violazione di obblighi familiari, nonché per i procedimenti di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale, di affidamento, adottabilità e adozione, di tutela dei minori privi di assistenza e rappresentanza, di sottrazione internazionale dei minorenni, di minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione internazionale e di tutti gli altri procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni e di quelli per i quali occorra comunque valutare in concreto l'interesse dei minori di età;

5) prevedere la competenza anche per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario;

6) individuare i procedimenti, fra i quali anche i procedimenti *ex* articoli 330 e 333 cc, nei quali il tribunale per la persona esercita la giurisdizione civile in forma collegiale a composizione mista con la previsione di quattro membri, di cui due giudici togati e due onorari, nonché i procedimenti nei quali eserciti la giurisdizione in forma collegiale con la composizione soltanto di tre giudici togati, e infine i procedimenti nei quali la giurisdizione sia esercitata in forma monocratica;

7) prevedere che, in ambito civile, i giudici onorari possano essere delegati all'ascolto delle persone minori di età o allo svolgimento di attività istruttoria in affiancamento con un giudice togato, e che possano effettuare atti istruttori, anche senza l'affiancamento al giudice togato e su specifica delega del collegio, in alcuni procedimenti che richiedono ricorso a competenze specialistiche, quali, a titolo non esaustivo, i procedimenti ai sensi dell'articolo 29-*bis* e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184, per la dichiarazione di idoneità delle coppie all'adozione nazionale ed internazionale, i procedimenti *ex* articolo 28 e 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184; i procedimenti amministrativi promossi ai sensi dell'articolo 25 del RDL N. 1404 del 1934; i procedimenti introdotti ai sensi del comma quinto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 per la ratifica delle misure di accoglienza nel caso di minori stranieri non accompagnati ed *ex* articolo 31 decreto legislativo n. 286 del 1998; i procedimenti finalizzati alla selezione di coppie a fini adottivi;

8) prevedere che in ambito penale il Tribunale abbia competenza per reati commessi da persone minori di diciotto anni ed eserciti la giurisdizione, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, nella stessa composizione già in atto prevista dall'ordinamento giudiziario per ciascuna delle funzioni previste (giudice delle indagini preliminari, giudice dell'udienza preliminare, dibattimento, tribunale del riesame, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza);

9) prevedere per ciascun tribunale l'istituzione di un ufficio di cancelleria e per la relativa procura della repubblica un ufficio di segreteria, determinandone le relative piante organiche;

10) prevedere, per alcuni tipi di procedimento da individuare in modo specifico, che il tribunale per la persona tenga udienza in sedi distaccate corrispondenti alle sedi di alcuni circondari

del distretto, dotando tali sedi di un ufficio di cancelleria, da individuare tenendo conto dell'estensione del territorio, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro;

11) prevedere che il tribunale e la procura si avvalgano della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali, e di privati con esse convenzionati;

12) prevedere che alle dipendenze della procura per la persona operi uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, con specifica formazione multidisciplinare;

13) prevedere i criteri di nomina da parte del CSM di assegnazione ai due nuovi uffici dei dirigenti e dei magistrati, dando rilievo alle attitudini necessarie, valutate in base all'esperienza acquisita con l'attività giudiziaria svolta e all'impegno culturale nel settore;

14) prevedere che i giudici onorari e i viceprocuratori onorari siano nominati dal CSM per la durata di un triennio, con possibilità di conferma per altri due trienni consecutivi e in via eccezionale anche ulteriormente in ipotesi specificatamente previste, prevedendo i casi di incompatibilità, di astensione e di ricusazione, e prevedendo la stessa forma di compenso oggi prevista per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni;

15) prevedere che presso ogni corte di appello sia istituita una sezione specializzata per la persona, i minorenni e le relazioni familiari, con assegnazione dei magistrati in via esclusiva, prevedendo che decida con un collegio costituito da tre magistrati ordinari, integrato con due giudici onorari nelle materie per le quali in primo grado è prevista la composizione mista, determinandone le piante organiche e prevedendo che i dirigenti e i magistrati siano assegnati dal CSM secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli uffici di primo grado; nel caso in cui i flussi di lavoro non consentano la costituzione di una sezione autonoma, prevedere l'accorpamento di più distretti contigui ovvero disporre che i procedimenti di competenza del tribunale per la persona siano comunque tabellarmente assegnati, all'interno di una sezione ordinaria, a uno stesso collegio specializzato;

16) prevedere che nell'ambito di ogni procura generale la trattazione degli affari di competenza della sezione specializzata per la persona siano concentrati in capo ad uno o più sostituti procuratori generali specializzati;

17) prevedere percorsi di formazione obbligatori con approccio multidisciplinare, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, per i magistrati togati e onorari addetti ai due uffici specializzati di primo grado e per i magistrati specializzati che trattano re medesime materie in secondo grado;

18.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:

18.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;

18.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

18.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi ed eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione al collegio, con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti;

18.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;

18.1.5) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un

ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

18.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio secondo i principi della competenza e della specializzazione e previsione dell'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali;

18.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

18.1.8) previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

18.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

18.2.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

18.2.2) la comparizione davanti al presidente o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniquale volta vi sia un dubbio in merito;

18.2.3) la rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;

18.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:

18.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

18.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

18.3.1.2) nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

18.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, temperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità e urgenza delle decisioni;

18.3.1.4) una disciplina dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con il relativo ufficio del pubblico ministero;

18.3.1.5) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

18.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli eclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-*bis* del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

18.3.1.7) nel corso del procedimento, che ai minore e ai genitori venga illustrato il significato delle attività processuali che si svolgono in loro presenza mediante l'uso di un linguaggio che renda effettiva la loro partecipazione al procedimento;

18.3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;

18.4) assicurare l'adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore,

effettuandone l'ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 336-*bis* del codice civile, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;

19) prevedere, in relazione alla data in cui verranno istituiti i nuovi uffici, la disciplina transitoria per gli affari pendenti.

1.40

[MUSSINI](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti al Tribunale per i minorenni secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:

1.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:

1.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;

1.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

1.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi ed eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione al collegio; con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti;

1.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;

1.1.5) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

1.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio secondo i principi della competenza e della specializzazione e previsione dell'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali;

1.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

1.1.8) previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

1.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

1.2.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

1.2.2) la comparizione davanti al o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniquale volta vi sia un dubbio in merito;

1.2.3) la rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di

divorzio congiunto;

1.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:

1.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

1.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

1.3.1.2) nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

1.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità e urgenza delle decisioni;

1.3.1.4) una disciplina dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con il relativo ufficio del pubblico ministero;

1.3.1.5) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

1.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-*bis* del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

1.3.1.7) nel corso del procedimento, che al minore e ai genitori venga illustrato il significato delle attività processuali che si svolgono in loro presenza mediante l'uso di un linguaggio che renda effettiva la loro partecipazione al procedimento;

1.3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;

1.4) assicurare l'adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore, effettuandone l'ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 336-*bis* del codice-civile, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore».

1.41

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto alla costituzione di un'autorità giurisdizionale unica, separata e autonoma, da denominarsi "Tribunale per i minorenni, le relazioni familiari e la persona", dinanzi alla quale siano accorpate tutte le competenze civili, penali ed amministrative con diffusione territoriale provinciale:

1) prevedere l'istituzione dell'Ufficio Unico per le persone, le relazioni familiari, e i minorenni, i cui magistrati, adibiti esclusivamente alle funzioni, giudichino:

a) in sede distrettuale, con competenze speciali tipizzate nel settore civile e competenza penale minorile, assicurando che l'ufficio giudichi nelle materie civili nella composizione collegiale di tre giudici togati, mentre in specifiche materie civili e in materia penale minorile il collegio sia composto da due giudici togati e un giudice laico, da reclutare presso laureati in pedagogia, psicologia o sociologia, con comprovata esperienza almeno decennale;

b) in sede circondariale, mediante un giudice collegiale togato in tutti i procedimenti in cui è prevista la necessaria partecipazione del pubblico ministero ed un giudice monocratico, con

competenze generali residuali in tutti gli altri casi;

2) prevedere la costituzione di una Procura presso l'ufficio giudicante distrettuale retta da un procuratore nominato dal CSM per l'esercizio dell'azione penale minorile, per l'esercizio dell'azione civile nei procedimenti di competenza dell'ufficio distrettuale, e il ruolo di parte del processo civile minorile, e per l'esercizio di ogni altra attribuzione del pubblico ministero nelle materie di competenza dell'istituendo organo giudiziario, con magistrati adibiti esclusivamente alle funzioni che saranno esercitate dallo stesso ufficio anche in sede circondariale; prevedere altresì la costituzione di una sezione della polizia giudiziaria presso la Procura;

3) prevedere l'istituzione, presso le Corti di appello e le sezioni distaccate di Corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello con integrazione di giudici esperti laici, per le materie di competenza della sezione distrettuale, assicurando che i magistrati assegnati all'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni istituite presso i tribunali e i pubblici ministeri, esercitino le relative funzioni giurisdizionali in via esclusiva, con obbligo degli stessi di partecipare annualmente a specifiche attività di formazione organizzate dalla Scuola Superiore della magistratura e aventi come obiettivo le conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeutiche al miglior esercizio di giudice della famiglia e dei minori, prevedendo l'obbligo formativo, per l'ingresso e la permanenza nella funzione, anche per gli esperti, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo;

4) prevedere che al giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni sia attribuita competenza per tutte le materie di cui al libro I del codice civile e delle leggi speciali, nonché la competenza penale minorile, esercitata:

a) in via generale dal giudice dell'articolazione circondariale per: i procedimenti di separazione, divorzio, unioni civili, convivenze; affidamento e mantenimento figli dei genitori non coniugati; le azioni di *status* personale e le azioni autorizzative; le azioni di *status* personale e le azioni autorizzative; le azioni sulla validità del matrimonio e dell'unione e i contratti di convivenza; i procedimenti sulla responsabilità genitoriale, salvo i provvedimenti più gravi di decadenza; gli ordini di protezione, assumendo anche i provvedimenti di urgenza a tutela del minore ex art. 336 ce. rimettendo al giudice collegiale per l'assunzione di eventuali provvedimenti sulla decadenza; le azioni con contenuto patrimoniale e risarcitorie; i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti e altri; gli affidamenti consensuali; i procedimenti di protezione dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione; esecuzione e modifica di accordi a latere di accordi separativi e divorzili; ogni procedimento monitorio afferente aspetti economici relativi alla crisi genitoriale e coniugale nonché previsti dalla legge 176/2016 e relative opposizioni; mantenimento dei figli maggiorenni; sottrazione internazionale dei minorenni; art. 31 del testo unico sull'immigrazione e in ogni altro procedimento non espressamente devoluto alla competenza dell'articolazione collegiale nonché i procedimenti di esecuzione e di attuazione dei provvedimenti relativi ai ed. diritti relazionali;

b) in via residuale, dall'articolazione collegiale in sede distrettuale, in composizione collegiale composta da due giudici togati e da un giudice laico, nelle seguenti materie: in ambito penale minorile, secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; in ambito civile: procedimenti di adattabilità; procedimenti di adozione; procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale; i reclami avverso i provvedimenti del giudice monocratico; i procedimenti amministrativi previsti dall'art. 25 del RD 1404/1934; i procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione;

5) prevedere che quando il giudice, all'esito dell'istruttoria, ritiene che, per le caratteristiche della fattispecie, sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, rimetta la questione al collegio dell'articolazione distrettuale e quest'ultimo, previa fissazione di un'udienza collegiale, ove ritenga la causa matura per la decisione, decida con sentenza e, se necessario, rimetta la causa al giudice monocratico per la prosecuzione;

6) prevedere l'adozione di un rito speciale e differenziato, secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con attuazione piena del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti,

compresa la persona di età minore, cui estendere la nomina del difensore d'ufficio nei procedimenti di adottabilità e previsione dell'accesso automatico del minore al patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi di conflitto di interessi con il genitore, indipendentemente dal requisito reddituale; prevedere la valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice secondo un modello bifasico articolata su una fase sommaria anticipatoria e di assunzione di provvedimenti di urgenza, e su una fase di merito;

7) prevedere l'introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri il contraddittorio delle parti prima dell'udienza della fase sommaria, contenente domande e le allegazioni dei fatti e i documenti, la fissazione dell'udienza di comparizione parti entro il termine di 40 giorni dal deposito del ricorso, la notifica entro 30 giorni dall'udienza ed il termine a difesa 10 giorni prima dell'udienza;

8) prevedere lo svolgimento di una prima udienza innanzi al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il quale, sentite le parti: tenta, laddove richiesto, la conciliazione tra le parti; integra il contraddittorio nei confronti del minorenne con la nomina di un curatore speciale ? se del caso un avvocato ? in caso di conflitto di interessi con i suoi rappresentanti legali; dispone l'ascolto del minore, se necessario, ai sensi dell'articolo 336-*bis* del codice civile e dell'articolo 38-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile, in apposita successiva udienza assicurando la videoregistrazione dell'ascolto con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario e con facoltà dei difensori di proporre al giudice argomenti e temi approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento; assume provvedimenti urgenti o comunque provvisori sinteticamente motivati; dispone per il prosieguo.

9) prevedere che il giudice, a richiesta di parte, debba pronunciare la sentenza parziale di separazione, divorzio, o scioglimento dell'unione civile, contestuale all'adozione dei provvedimenti provvisori, da emanare ai sensi dell'art. 281-*sexies* del codice di procedura civile, previa precisazione delle conclusioni, prevedendo altresì l'ultrattività dei provvedimenti provvisori di cui all'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

10) prevedere che i provvedimenti urgenti e provvisori siano:

a) reclamabili ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile presso l'articolazione distrettuale in diversa composizione se i provvedimenti sono collegiali ed in composizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, se i provvedimenti sono monocratici;

b) modificabili e revocabili nel giudizio di merito, da parte del giudice, in caso di modifiche sopravvenute della situazione in fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all'interesse del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti anch'essi reclamabili all'articolazione collegiale;

11) prevedere l'applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme, prevedendo, all'esito dell'udienza preliminare sommaria, la fissazione di un termine alle parti per l'articolazione di nuove domande, la allegazione di nuovi fatti e la deduzione di prove e di un termine per replica, decadenziali in materia di diritti disponibili;

12) prevedere provvedimenti urgenti di allontanamento del minorenne o del soggetto vulnerabile in caso di grave pericolo all'incolumità, da parte del Pubblico Ministero su segnalazione dei Servizi alla persona o delle Forze dell'ordine, con obbligo del P.M. di ricorrere immediatamente al giudice dell'articolazione monocratica affinché confermi, modifichi o revochi tale provvedimento convocando le parti entro e non oltre 3 gg. dall'assunzione con la nomina di difensori d'ufficio, prevedendo la reclamabilità del provvedimento così assunto e disponendo l'abrogazione dell'articolo 403 del codice civile;

13) prevedere, con riferimento alla fase istruttoria, che, fermi restando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, sia assicurato un pieno diritto della prova alla parte, mediante concentrazione dell'istruzione probatoria sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei loro consulenti, prevedendo altresì:

a) l'obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle parti nei termini previsti dal codice di rito;

b) la disciplina dell'apporto dei servizi alla persona, con salvaguardia dei diritti di difesa e

del contraddittorio in fase di indagine psico-socio-ambientale, in fase di sostegno al nucleo familiare e alle persone, nonché in fase di esecuzione dei provvedimenti nel caso siano ad essi demandati;

c) il riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali e del Fondo di garanzia e del diritto dei privati di accesso agli atti;

14) con riferimento alla fase decisoria, prevedere termini alle parti per precisazione delle conclusioni nelle memorie conclusive e termine per replica e prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;

15) prevedere, con riferimento alla fase esecutiva:

a) la disciplina dell'affidamento a terzi, compreso l'affidamento ai servizi sociali;

b) la disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali:

? dei provvedimenti provvisori ed urgenti, o comunque interinali, da parte del giudice che ha emanato il provvedimento;

? dei provvedimenti definitivi, da parte del giudice di I grado

c) una norma generale sull'attuazione delle misure provvisorie e definitive che assicuri una regolamentazione di un processo esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con provvedimenti reclamabili al collegio;

d) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, di cui agli articoli 709-ter e 614-bis del codice di procedura civile, con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che ne sono all'origine e delle sanzioni, in un minimo e un massimo, applicate dal giudice;

e) in ragione della natura di credito etico dei crediti di mantenimento, la eliminazione dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 1574 del codice civile e la priorità di trattazione degli stessi nelle procedure esecutive ed oppositive.

15) con riferimento ai gravami:

a) disciplina di un appello speciale avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito e deroghi alla previsione degli artt. 342, 345 ? tranne che per i diritti disponibili e 348-bis del codice di procedura civile;

b) fissazione di termini ordinari, per i provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale, di 30 giorni dalla notifica a cura dell'ufficio;

c) per il ricorso in cassazione, previsione di termini ordinari, per i provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale, di 38 giorni dalla notifica del provvedimento a cura dell'ufficio».

1.42

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire presso tutte le sedi di tribunale le "sezioni specializzate per la famiglia e la persona";

2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al precedente numero 1):

a) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

b) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio;

c) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;

d) le controversie relative al riconoscimento dello *status* di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 1º settembre 2011, n.150;

3) concentrare presso le sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello in aggiunta alle competenze di cui al precedente numero 2):

a) i procedimenti relativi alle adozioni;

b) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale;

c) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso, ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all'immagine, alla reputazione, all'identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni afferenti l'inizio e fine vita;

4) individuare le materie riservate alla competenza collegiale;

5) assicurare alla sezione l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;

6) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito all'interno della procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni;

7) rideterminare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze;

8) disciplinare il rito in modo uniforme e semplificato».

1.43

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della persona» con le parole: «dei minori».

1.44

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1 lettera b), sopprimere i numeri da 1 a 12.

1.45

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni circondariali specializzate per la persona e la famiglia, di cui al numero 7)».

1.46

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello» con le seguenti: «presso ciascun tribunale ordinario e ciascuna corte d'appello.»

1.47

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori» con le parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sezioni circondariali e distrettuali per la persona, la famiglia e i minori» con le parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

1.48

[DLBIAGIO](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1, sostituire le parole: «sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori» con le parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sezioni circondariali e distrettuali per la persona, la famiglia e i minori» con le parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

1.49

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) istituire presso la procura della repubblica del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello o la sezione distaccata della Corte di Appello un ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori con due articolazioni interne, l'una con funzioni relative alle competenze della sezione specializzata distrettuale e l'altra, destinata, quale requirente, ad interagire con la sezione circondariale del medesimo tribunale»;

b) al numero 4), sostituire le parole da: «della sezione specializzata», fino alla fine del numero, con le seguenti: «della sezione specializzata distrettuale e di procuratore aggiunto dell'ufficio del pubblico ministero di cui al numero 1-bis)»;

c) al numero 5), dopo le parole: «uffici soppressi», inserire le seguenti: «per essere destinati alla sezione specializzata distrettuale e all'ufficio del pubblico ministero di cui ai numeri 1), 1-bis) e 4) o, comunque, in misura prevalente»;

d) al numero 6), sostituire le parole da: «ai gruppi specializzati», fino alla fine del numero, con le seguenti: «all'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.50

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.51

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 2) con il seguente: «2) sopprimere il tribunale per i minorenni; l'ufficio del Pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni viene assegnato alle nuove sezioni specializzate per la famiglia e i minori;».

1.52

[DLBIAGIO](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire il n. 2 con il seguente:

«2. Sopprimere il tribunale per i minorenni; l'ufficio del Pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni viene assegnato alle nuove sezioni specializzate per la famiglia e i minori.».

1.53

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.54

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3) con il seguente: «3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni siano di diritto assegnati alle istituende sezioni specializzate per la famiglia e i minori, con esclusività di funzioni, salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;».

1.55

[DLBIAGIO](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire il n. 3 con il seguente: «3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni siano di diritto assegnati alle istituende sezioni

specializzate per la famiglia e i minori, con esclusività di funzioni, salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;».

1.56

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), n. 3, sostituire le parole: «procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata dalla corte di appello» con le seguenti: «procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.57

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3, sostituire le parole: «procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata dalla corte di appello» con le seguenti: «procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.58

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: «, salvo il diritto» fino alla fine del numero.

1.59

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

1.60

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni siano assegnati alle sezioni specializzate di cui al precedente n. 1), con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la famiglia e i minori; prevedere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione tabellare, designi il presidente titolare della sezione».

1.61

[DI BIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni siano assegnati alle sezioni specializzate di cui al precedente n. 1), con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la famiglia e i minori; prevedere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione tabellare, designi il presidente titolare della sezione».

1.62

[MINEO](#), [PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Alla lettera b), al punto 4) apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere le parole: «e i procuratori della Repubblica»;*

2) *sostituire le parole: «rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica» con le seguenti: «ai tribunali»;*

3) *sopprimere le parole: «e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori».*

Conseguentemente, dopo il punto 9) inserire il seguente:

«9.1) prevedere che i procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati in via esclusiva alle sezioni speciali di cui al comma 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva».

1.63

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata dalla corte di appello» con le seguenti: «procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.64

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede lo corte di appello o lo sezione distaccata dalla corte di appello» con le seguenti: «procure generali della Repubblica presso lo corte di appello».

1.65

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) attribuire ai presidenti della sezione specializzata e ai procuratori aggiunti le funzioni organizzative e amministrative connesse alla materia assegnata, anche con riferimento ai rapporti con gli enti locali e con i servizi socio-sanitari».

1.66

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) . Prevedere le funzioni organizzative e amministrative connesse alla materia assegnata, anche con riferimento ai rapporti con gli enti locali e con i servizi socio-sanitari, ai presidenti della sezione specializzata e ai procuratori aggiunti».

1.67

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, il trasferimento del personale amministrativo in servizio presso il tribunale per i minorenni alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori di cui al precedente n. 1, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi».

1.68

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b) , sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, il trasferimento del personale amministrativo in servizio presso il tribunale per i minorenni alle sezioni specializzate per la famiglia e la persona di cui al precedente n. 1, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi».

1.69

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere e disciplinare, anche con l'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo alle sezioni circondariali specializzate per le persona e la famiglia, di cui al numero 7)».

1.70

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 5), inserire il seguente:

«5-bis) prevedere che, su istanza del presidente della sezione specializzata e del procuratore aggiunto, possa essere assegnata con provvedimento ministeriale alle sezioni e ai gruppi specializzati una quota parte delle risorse dell'ufficio.»

1.71

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 5 aggiungere il seguente:

«5-bis) prevedere che, su istanza del presidente della sezione specializzata e del procuratore aggiunto, possa essere assegnata con provvedimento ministeriale alle sezioni e ai gruppi specializzati una quota parte delle risorse dell'ufficio.»

1.72

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 6).

1.73

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 6) con il seguente: «6) Prevedere il trasferimento delle Procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni e i nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le medesime Procure alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori di cui al n. 1);».

1.74

[DLBIAGIO](#)

All'art. 1, comma 1, lett. b) sostituire il n. 6) con il seguente: «6. Prevedere il trasferimento delle Procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni e i nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le medesime Procure alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori di cui al n. 1);».

1.75

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), n. 6), sostituire le parole «istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali sono istituite le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» con le seguenti: «istituiti presso le procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.76

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b, numero 6, sostituire le parole: «istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali sono istituite le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» con le seguenti: «istituiti presso le procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.77

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b) , sostituire il n. 7.1) con il seguente:

«7.1) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni e quelli attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;»

1.78

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 7.1 con il seguente:

«7.1 i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni e quelli attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;».

1.79

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7.2).

1.80

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto n. 7.2).

1.81

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto n. 7.2.

1.82

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 7.2), sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine del numero.

Conseguentemente, al numero 8), sostituire la parola: «distrettuali» con la seguente: «circondariali.».

1.83

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 7.2) sopprimere le parole da: «fatta eccezione», fino alla fine del numero.

Conseguentemente, al numero 8), sopprimere le seguenti parole: «e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile».

1.84

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 7.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «confermando, comunque, la competenza della sezione circondariale nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio separazione o di divorzio o giudizio ai sensi degli articoli 316 del codice civile o anche di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio riguardanti la prole».

Conseguentemente, al numero 8), dopo le parole: «333 del codice civile», inserire le seguenti: «salvo quanto previsto al numero 7.2) in ordine alla competenza della sezione circondariale anche per tali procedimenti».

1.85

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7.3).

1.86

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 7.3), eliminare le seguenti parole: «esclusi quelli di cui al numero 8)».

1.87

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 7.3) sopprimere le parole: «esclusi quelli di cui al numero 8)».

1.88

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

1.89

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

1.90

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

1.91

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 9), sopprimere le seguenti parole: «istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello».

1.92

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 9) sopprimere le parole: «istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello».

1.93

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 9), aggiungere, in fine, le parole: «fatte salve peculiari esigenze organizzative legate alla formazione dei collegi, in base al carico di ruolo della sezione di cui al numero 1)».

1.94

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 9) inserire il seguente:

«9-bis) prevedere l'istituzione, nell'ambito della formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, di una sezione specializzata circondariale di cui al numero 1) e che i magistrati assegnati a tale sezione non possano essere incaricati della trattazione di controversie o affari di diversa natura, derogando tale criterio nel solo caso di ridotto numero di pendenze o sopravvenienze. Per la valutazione del numero degli affari si tiene conto della media dei procedimenti assegnati ai giudici dello stesso ufficio addetti al settore civile ridotta del 10 per cento. Comunque, anche in tali ipotesi, l'assegnazione di affari di diversa natura deve essere compatibile con la necessaria urgenza imposta dalla trattazione e decisione dei procedimenti in controversie di famiglia, persona e minori. In

ogni caso la composizione della sezione o il numero dei magistrati deve consentire il rispetto di un termine massimo di novanta giorni tra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale nei procedimenti di separazione e di divorzio o la prima udienza per i provvedimenti di affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio.

Laddove, per ragioni di organico o di numero delle pendenze e dei procedimenti iscritti, nell'ultimo triennio, non sia possibile istituire una sezione specializzata, prevedere che gli affari di competenza della stessa siano attribuiti in via esclusiva o prevalente ad uno o, se necessario, a più magistrati;».

1.95

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1, lettera b), numero 10), sostituire le parole: «presso le corti d'appello e le» con le seguenti: «presso ciascuna corte di appello e».

1.96

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 10), sopprimere le seguenti parole: «e 8».

1.97

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 10, sopprimere le parole: «e 8».

1.98

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 10), sostituire le parole: «ai numeri 7) e 8)» con le seguenti: «al numero 7)».

1.99

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 11), sopprimere le parole: «nonché da soggetti privati con esse convenzionati».

1.100

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 11), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedere che i giudici addetti alle sezioni circondariali o alla trattazione dei relativi affari possano avvalersi, ove ritenuto necessario, dei medesimi servizi;».

1.101

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 12).

1.102

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 12).

1.103

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 12.

1.104

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 12), con il seguente:

«12) prevedere che la sezione specializzata distrettuale sia composta dal presidente della sezione o da un magistrato della sezione delegato in base alla precostituzione dei collegi, da un magistrato di tribunale e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di sociologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia che abbiano compiuto il trentesimo anno di età;».

1.105

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) prevedere che le Corti d'appello trattino i procedimenti di appello e di reclamo contro i provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti indicati al n. 7) nella composizione di un presidente e due consiglieri, e quelli indicati al n. 8) nella composizione di un presidente, di un consigliere e di un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di sociologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia che abbiano compiuto il trentesimo anno di età;».

1.106

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANTORI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 13), sopprimere le parole: «alla tutela dei minori e».

1.107

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 13.1.2).

1.108

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 13.1.2) sopprimere le parole: «e richieste istruttorie».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 13.1.3) inserire dopo «provvedimenti provvisori» l'inciso: «, fissa termine per memoria integrativa con istanze istruttorie».

1.109

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 13.1.3) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sezione circondariale» *sopprimere le parole: «o distrettuale»;*

b) dopo le parole: «fissa l'udienza» *sostituire le parole: «per l'assunzione delle prove richieste» fino alla fine del periodo con le seguenti: «davanti al giudice istruttore, assegnando alle parti termini perentori per il deposito di una memoria e di eventuali repliche per la completa ed esaustiva proposizione delle domande e richieste istruttorie;».*

1.110

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 13.1.3) inserire dopo: «provvedimenti provvisori» l'inciso «, fissa termine per memoria integrativa con istanze istruttorie»

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 13.1.2) sopprimere le parole: «e richieste istruttorie».

1.111

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 13.1.4) inserire dopo: «provvedimenti provvisori» le parole: «e provvedimenti di modifica dei provvedimenti provvisori»;

e conseguentemente:

le parole «davanti al collegio della corte d'Appello» sono sostituite con le parole con «davanti al collegio della sezione circondariale o distrettuale a cui appartiene Giudice che ha emesso provvedimento»;

e conseguentemente:

la frase, di cui all'art. 1, comma 1, n. 10) «e in sede di reclamo contro i provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti indicati ai numeri 7) e 8)» è soppressa.

1.112

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 13.1.7) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole «, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori» con le seguenti: «davanti al giudice istruttore»;

b) sostituire le parole «di emanare tale pronuncia in forma monocratica» con le seguenti: «di rimettere la decisione al collegio senza la fissazione di termini per la presentazione di memorie conclusionali. Potere che può essere esercitato anche quando, sentite le parti, non ritenga necessaria ulteriore istruzione, fissando eventualmente termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali;»

1.113

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 13.1.8) eliminare le parole «e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione».

1.114

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), numero 13.1.8), sopprimere le parole: «e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione».

1.115

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 1, lettera b), al punto 13.2), dopo le parole: «figli nati fuori del matrimonio», inserire le seguenti: «, prevedendo necessariamente l'assistenza di un avvocato, almeno nei casi di cui al punto 7.1) in cui siano presenti figli minori».

1.116

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 13.2.2) dopo le parole: «sezione circondariale» sopprimere le seguenti: «o distrettuale di cui al numero 1)».

1.117

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 13.2.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che provvede all'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o pronuncia sentenza di divorzio congiunto»;

b) sopprimere il numero 13.2.3.

1.118

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 13.3).

1.119

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 13.3) dopo le parole: «relativi provvedimenti» aggiungere le seguenti: «da applicarsi, compatibilmente, anche nel casi di competenza della sezione circondariale».

1.120

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 13.3.1.1) sostituire le parole: «del pubblico ministero minorile» con le seguenti: «dell'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.121

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 13.3.1.6) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o che dispongono soltanto la limitazione».

1.122

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 14).

1.123

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 14.

1.124

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 14 con i seguenti:

«14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui al numero 7) siano esercitate, in modo prevalente, dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

"14-bis) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero sia di primo grado che di secondo grado nei procedimenti di cui al numero 8), e quelle di secondo grado relative ai procedimenti di cui al numero 7), siano esercitate in modo esclusivo da gruppi specializzati costituiti presso la procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello, garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), numero 21, dopo le parole: «degli uffici del pubblico ministero» aggiungere le seguenti: «e dei gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)»;

e dopo le parole: «alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» aggiungere le seguenti: «e ai gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

1.125

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 14) con il seguente:

«14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei provvedimenti di cui al n. 8) della sezione distrettuale e in quelli di cui al n. 7) della sezione circondariale del luogo nel quale ha sede la

Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte d'appello siano esercitate in modo esclusivo dall'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori; prevedere che nelle altre Procure della Repubblica presso i tribunali dei minorenni, le attribuzioni del pubblico ministero, ove sia costituita la sezione circondariale, siano esercitate, in modo esclusivo da uno o più magistrati; prevedere che nelle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, nei quali non risulta costituita la sezione circondariale e nelle Procure generali della Repubblica, le funzioni di pubblico ministero siano attribuite nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, ad uno o più magistrati con competenze specialistiche;».

1.126

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 14) con il seguente:

«14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui al numero 7) siano esercitate, in modo prevalente, dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero sia di primo grado che di secondo grado nei procedimenti di cui al numero 8), e quelle di secondo grado relative ai procedimenti di cui al numero 7), siano esercitate in modo esclusivo da gruppi specializzati costituiti presso la procura generale della Repubblica presso la corte di Appello, garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;».

1.127

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 14), sostituire le parole: «ai numeri 7) e 8)» con le seguenti: «al numero 7».

1.128

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 15).

1.129

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 15.

1.130

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 16).

1.131

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 16).

1.132

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 16.

1.133

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 16) con il seguente:

«16) istituire nelle Procure Generali presso le Corti di Appello gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, con funzioni esclusive, attribuendo al Consiglio Superiore della

magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto e i sostituti procuratori generali assegnati ai gruppi specializzati; prevedere l'individuazione, presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 7, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;»

1.134

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 16 con il seguente:

«16) istituire nelle Procure Generali presso le Corti di Appello gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, con funzioni esclusive, attribuendo al Consiglio Superiore della magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto e i sostituti procuratori generali assegnati ai gruppi specializzati; prevedere l'individuazione, presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 7, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche».

1.135

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 16) con il seguente:

«16) attribuire al Consiglio Superiore della Magistratura il potere di nominare il Presidente della sezione specializzata distrettuale e il Procuratore aggiunto che coordina l'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori;».

1.136

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 17).

1.137

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 17), sostituire le parole: «di cui al n. 8» con le parole: «di cui al n. 1».

1.138

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 17), sostituire le parole: «di cui al n. 8» con le parole «di cui al n. 1».

1.139

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 19).

1.140

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 19), sostituire le parole: «e all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al n. 16,» con le seguenti: «all'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.141

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 19), inserire in calce le seguenti parole: «prima di prendere effettivamente servizio presso le medesime sezioni specializzate».

1.142

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b) al n. 19), inserire in calce le seguenti parole: «prima di prendere effettivamente servizio presso le medesime sezioni specializzate».

1.143

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 20).

1.144

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 20) sostituire le parole: «e all'ufficio distrettuale del pubblico ministero» con le seguenti: «all'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.145

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 20), inserire il seguente:

«20-bis) prevedere numero, ruoli e competenze dei magistrati onorari».

1.146

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 20), introdurre il seguente:

«20-bis. Prevedere numero, ruoli e competenze dei magistrati onorari».

1.147

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 21), sopprimere le parole: «circondariali e distrettuali» e le parole: «distrettuali di cui al n. 8)».

1.148

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b), al n. 21 sopprimere le parole: «circondariali e distrettuali» e le parole: «distrettuali di cui al n. 8)».

1.149

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, lettera b), n. 21), dopo le parole: «degli uffici del pubblico ministero» inserire le seguenti: «e dei gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)» e dopo le parole: «sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» le seguenti: «e ai gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

1.150

[DLMAGGIO](#)

Al comma 1, lettera b), numero 21, dopo le parole: «degli uffici del pubblico ministero» aggiungere le seguenti: «e dei gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

Conseguentemente:

dopo le parole: «alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» aggiungere le seguenti: «e ai gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

1.151

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 21), apporre le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere le parole:* «e distrettuali»;
- 2) *sopprimere le parole da:* «assicurando l'esercizio» *fino a:* «di cui al numero 8»).

1.152

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 1, lettera b), n. 21), sostituire le parole: «in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 8» *con le seguenti:* «in via esclusiva delle funzioni attribuite a magistrati assegnati alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui al n. 1), all'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, nonché negli altri previsti dalla presente legge».

1.153

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 22), inserire il seguente:

«23) istituire presso il Ministero della Giustizia un Tavolo permanente di consultazione in materia di famiglia e minori, con il compito di analizzare le problematiche inerenti le relazioni familiari e i minori e il funzionamento dei relativi procedimenti nei diversi organi giurisdizionali, e di proporre modifiche e/o integrazioni alla disciplina vigente. Al Tavolo parteciperanno, a titolo gratuito, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Magistratura designati da... ? e rappresentanti delle associazioni familiari e di tutela dei minori maggiormente rappresentative in ambito nazionale».

1.154

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lett. b) dopo il n. 22 introdurre il seguente:

23) istituire presso il Ministero della Giustizia un Tavolo permanente di consultazione in materia di famiglia e minori, con il compito di analizzare le problematiche inerenti le relazioni familiari e i minori e il funzionamento dei relativi procedimenti nei diversi organi giurisdizionali, e di proporre modifiche e/o integrazioni alla disciplina vigente. Al Tavolo parteciperanno, a titolo gratuito, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Magistratura ? designati da ... ? e rappresentanti delle associazioni familiari e di tutela dei minori maggiormente rappresentative in ambito nazionale.

1.155

[ROMANO](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il n. 23), inserire il seguente:

«24) prevedere che il Ministro della Giustizia presenti dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno una relazione al Parlamento in cui venga illustrato lo stato di attuazione della medesima e venga analizzato il funzionamento delle nuove sezioni specializzate per la famiglia e i minori, con particolare riguardo all'uniformità dei procedimenti, delle decisioni e della tutela dei minori».

1.156

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera b) dopo il n. 23 inserire il seguente:

24) prevedere che il Ministro della Giustizia presenti dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno una relazione al Parlamento in cui venga illustrato lo stato di attuazione della medesima e venga analizzato il funzionamento delle nuove sezioni specializzate per la famiglia e i minori, con particolare riguardo all'uniformità dei procedimenti, delle decisioni e della tutela dei minori'.

1.157

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). All'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, al termine del primo periodo, inserire il seguente: «nonché i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai minori richiedenti protezione internazionale, compresa la competenza per la nomina del tutore e l'attribuzione dei poteri previsti dal secondo comma dell'art. 344 del codice civile e dall'articolo 371 del codice civile».

1.158

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono di competenza del Tribunale per i minorenni i procedimenti per il riconoscimento dei figli agli infra sedicenni previsto dall'ultimo comma dell'art. 250 del codice civile e l'apertura di amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età, ai sensi degli artt. 404 e seguenti del codice civile».

1.159

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). All'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 318, al primo comma eliminare «anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo».

1.160

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis). All'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, al primo comma eliminare «tra le stesse parti».

1.161

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1), 4), 5) e 6).

1.162

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), premettere al n. 1) il seguente numero:

«01) prevedere forme di agevolazione fiscale per gli istituti di definizione stragiudiziale delle controversie fino ad un valore di 100.000 euro»;

1.163

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) prevedere forme di agevolazione fiscale per gli istituti di definizione stragiudiziale delle controversie fino ad un valore di 100.000 euro».

1.164

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire la frase «valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile,» con la frase «valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione, rendendolo obbligatorio, e dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa sia formulata dopo l'assunzione dei mezzi di prova e prima della precisazione delle conclusioni e».

1.165

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole «tentativo di conciliazione» inserire le parole «, rendendolo obbligatorio».

1.166

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, lettera a) punto 1) dopo la parola «conciliazione», aggiungere le seguenti «, se autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato,».

1.167

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile,» *inserire le seguenti «, prevedendo che la stessa sia formulata dopo l'assunzione dei mezzi di prova e prima della precisazione delle conclusioni e»;*

b) *dopo le parole «ai fini del giudizio» inserire le seguenti «e delle spese,».*

1.168

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 1), sopprimere le seguenti parole «che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e».

1.169

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), n. 1), sopprimere la frase da «che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e».

1.170

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), n. 1), sopprimere le parole da «che la mancata comparizione» a «ai fini del giudizio, e».

1.171

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera a), n. 1) sopprimere le parole: «o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice» e sostituire la parola «costituiscono» con la parola «costituisce».

1.172

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere le seguenti parole: «, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo,»;*
- 2) *sostituire la parola: «costituiscono» con le seguenti: «costituisce».*

1.173

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano» con la parola: «costituisca».

1.174

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano» con la seguente: «costituisca».

1.175

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «del giudizio» aggiungere le seguenti: «e della condanna alle spese di lite di cui agli articoli 92 e 96, comma 3, del codice di procedura civile».

1.176

[FALANGA](#), RELATORE

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «processo verbale di conciliazione», inserire le seguenti: «, se autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato,».

1.177

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 1), dopo le parole: «diritti reali immobiliari» aggiungere le parole: «, prevedere che il giudice può irrogare una sanzione pecuniaria da determinare secondo equità alla parte non comparsa o che ha rifiutato la proposta transattiva senza giustificato motivo;».

1.178

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) attribuire al giudice la facoltà di ridurre i termini temporali di cui al sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, a seconda della prospettata difficoltà della controversia».

1.179

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.180

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare: a) affidando al giudice il potere di derogare all'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile, sia per quanto riguarda i termini di presentazione delle memorie ivi previste, sia per l'eventuale riduzione del loro numero; b) prevedendo che il giudice possa

dare indicazioni vincolanti alle parti sia sull'ampiezza delle comparse conclusionali e delle repliche, sia per la limitazione dei suddetti scritti a punti di fatto e di diritto specificamente indicati; c) disponendo che il giudice possa invitare le parti a precisare le conclusioni per iscritto entro un termine prefissato».

1.181

[DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), al punto 2, in fine, dopo le parole: «ragionevole durata del processo», aggiungere le seguenti: «prevedendo la perentorietà di tutti i termini legali processuali».

1.182

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della valutazione della professionalità e dell'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati».

1.183

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini disciplinari per il giudice designato».

1.184

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2.1) prevedere che per le ipotesi in cui il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, di eliminare espressamente l'udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, conceda, anche telematicamente alle parti: a) un termine per la precisazione delle conclusioni da effettuarsi mediante deposito telematico di un atto; b) contestualmente i termini ordinari o abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica»;

1.185

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2.1) modificare l'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile eliminando la pronuncia al termine della discussione con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione prevedendo il deposito della sentenza, come a norma dell'articolo 281-*quinquies*, entro trenta giorni dalla discussione orale della causa»;

1.186

[PALERMO](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) modificare, aumentandolo, il termine di cui all'articolo 481 del codice di procedura civile, relativamente all'efficacia del precetto;»

1.187

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 3), 4), 5), 6) ed 8).

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), n. 4) sopprimere il primo periodo dalle parole: «prevedere che l'inammissibilità dell'appello» sino a «rito semplificato di cognizione».

1.188

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sopprimere la parola: «, 3.»

1.189

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

1.190

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3).

1.191

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3).

1.192

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 3).

1.193

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), il numero 3), è sostituito dal seguente: «modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica a seconda della materia trattata o della rilevanza economico-sociale delle controversie tenendo conto del valore della pretesa o dell'oggetto della causa».

1.194

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica o della rilevanza economico-sociale delle controversie tenendo conto del valore della pretesa o dell'oggetto della causa».

1.195

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie» con le seguenti: «della materia oggetto delle controversie e del relativo valore».

1.196

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sostituire le parole: «, 3) e 4)» con le seguenti: «e 4».

1.197

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.198

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 4).

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) , sopprimere i numeri 5) e 6);

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a) il numero 5);

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), al n. 4), sopprimere il primo periodo, dalle parole «prevedere che l'inammissibilità» sino a «rito semplificato di cognizione».

1.199

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il n. 4 con il seguente:

«4) prevedere l'applicazione della disciplina del processo del lavoro, di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, a tutti i processi di cognizione soggetti al rito ordinario, al rito del lavoro, o al rito sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, sia in primo grado che in appello, disponendo che tale norma sia applicabile solo ai processi di primo e secondo grado incardinati dopo l'entrata in vigore della presente legge»;

b) dopo il n. 4), inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che nei processi relativi a diritti disponibili la mancata costituzione e comparizione del convenuto sia parificata alla ammissione legale dei fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, disponendo che il giudice provveda sulla domanda con sentenza immediatamente esecutiva stesa in calce all'atto introduttivo ed impugnabile solo con opposizione nel caso in cui la mancata conoscenza del processo sia dipesa da nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione, o da altro fatto non imputabile al convenuto, fissando un termine di decadenza di massimo trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del processo per proporre opposizione innanzi al medesimo ufficio giudiziario che ha emanato la sentenza».

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a) , i numeri 5) e 6), 7);

Conseguentemente al comma 2, lettera b) sopprimere tutte le disposizioni incompatibili con il punto 4), come modificato dal presente emendamento.

1.200

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) prevedere l'applicazione della disciplina del processo del lavoro, di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, a tutti i processi di cognizione soggetti al rito ordinario, al rito del lavoro, o al rito sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, sia in primo grado che in appello, disponendo che tale norma sia applicabile solo ai processi di primo e secondo grado incardinati dopo l'entrata in vigore della presente legge»;

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a) , i numeri 5 e 6, 7;

Conseguentemente al comma 2, lettera b), sopprimere tutte le disposizioni incompatibili con il punto 4) come modificato dal presente emendamento.

1.201

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a) , sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) prevedere l'anticipazione del contraddittorio processuale sin dalla fase introduttiva,

disponendo che lo scambio di memorie ai sensi dell'articolo 183 del codice di procedura civile avvenga in una fase antecedente la prima udienza di comparizione e trattazione e che la stessa debba essere fissata in un termine perentorio non superiore a quattro mesi»;

conseguentemente, sopprimere tutte le disposizioni incompatibili con il punto 4) come modificato dal presente emendamento;

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a), i numeri 5) e 6).

1.202

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) collocare il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti c.p.c., ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo:

a) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi;

b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza;

c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza;

d) che all'udienza: 1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate;

e) che il giudice, se richiesto: 1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio;

f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;»

1.203

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro; prevedere che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; prevedere che il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, assegni alle parti, se richiesto, termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario salvi i casi di connessione o in presenza di domanda riconvenzionale; prevedere che il giudice assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio;»

1.204

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), n. 4), sostituire la frase «procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario», con la seguente frase: «delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo che a) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza; c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza; d) che all'udienza: 1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; e) che il giudice, se richiesto: 1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio; f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;».

1.205

[STEEANI, CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire la frase: «collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro,» con la frase: «collocare il rito del lavoro nell'ambito del titolo secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà,».

1.206

[MANDELLI, CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4): (i) aggiungere dopo la parola: «sommario» le seguenti: «di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile»; (ii) sostituire le parole da: «procedimenti» a: «ordinario»; con le seguenti: «: delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo che: a) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza; c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza; d) che all'udienza: 1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; e) che il giudice, se richiesto: 1)

assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio; f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;».

1.207

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), aggiungere dopo la parola: «sommario» le seguenti: «di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile».

1.208

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire il periodo: «che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi,» con il seguente: «che l'udienza di comparizione delle parti sia fissata entro un termine perentorio non superiore a tre mesi,».

1.209

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo le parole: «di prima comparizione delle parti», inserire le seguenti: «, specie con riferimento ai convenuti con sede o domicilio all'estero,».

1.210

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo le parole: «udienza di prima comparizione delle parti sia fissata entro un congruo termine» aggiungere la parola: «perentorio».

1.211

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi» con le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di comunicazione al ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza».

1.212

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;» con le seguenti: «e prevedendo:

4.1) a carico delle parti l'obbligo, a pena di decadenza, di produrre le evidenze documentali di cui intendono avvalersi, nonché le eventuali ulteriori istanze istruttorie, unitamente al proprio primo scritto difensivo ed in caso di eventuali domande riconvenzionali, nel primo scritto difensivo successivo al deposito della domanda;

4.2) a carico del giudice l'obbligo di provvedere, in merito alle istanze istruttorie di parte ad esito della prima udienza o, in caso di chiamata di terzo, ad esito della udienza fissata per la chiamata del terzo;».

1.213

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire la frase: «e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario» con la frase: «e che tra la data di notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e la data dell'udienza debba decorrere un termine dilatorio di almeno quaranta giorni; e prevedendo inoltre il dovere del giudice di assegnare, a richiesta di parte, da formulare alla prima udienza e nel rispetto del principio del contraddittorio, termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, e di procedere nell'osservanza delle norme di legge agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto; ed escludendo infine il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario».

1.214

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «la facoltà» con le seguenti: «l'obbligo, se richiesto da una delle parti:».

1.215

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 4), aggiungere dopo le parole: «escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario» le seguenti: «e imponendo al giudice il dovere di procedere nell'osservanza delle norme di legge agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto».

1.216

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che nei processi relativi a diritti disponibili la mancata costituzione e comparizione del convenuto sia parificata alla ammissione legale dei fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, disponendo che il giudice provveda sulla domanda con sentenza immediatamente esecutiva stesa in calce all'atto introduttivo ed impugnabile solo con apposizione nel caso in cui la mancata conoscenza del processo sia dipesa da nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione, o da altro fatto non imputabile al convenuto, fissando un termine di decadenza di massimo trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del processo per proporre opposizione innanzi al medesimo ufficio giudiziario che ha emanato la sentenza».

1.217

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.218

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.219

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.220

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.221

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo che il termine per il deposito delle comparse conclusionali sia calcolato in 60 giorni e 20 giorni per le repliche a far data dalla chiusura della istruttoria, eliminando l'udienza di precisazione delle conclusioni».

1.222

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) prevedere una diversa collocazione sistematica degli articoli 281-*quinquies* e 281-*sexies* nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-*bis* del codice medesimo, riformulando l'articolo 281-*sexies* in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1-*ter* della legge 24 marzo 2001, n. 89».

1.223

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

*Al comma 2, lettera a), numero 7) sostituire le parole: «estendere la possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni di cui all'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, prevedendo altresì» con la seguente: «prevedere».*

*Conseguentemente, dopo la parola: «medesimo», aggiungere le seguenti: «, riformulando l'articolo 281-*sexies* in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1-*ter* della legge 24 marzo 2001, n. 89».*

1.224

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 7) sostituire le parole da: «estendere» a: «altresì» con la seguente:

«prevedere» e aggiungere alla fine, dopo la parola: «medesimo», le seguenti: «, riformulando l'articolo 281-*sexies* in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1-*ter* della legge 24 marzo 2001, n. 89».

1.225

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 7) sostituire le parole: «da estendere la possibilità» fino a: «prevedendo altresì» con la seguente: «prevedere».

1.226

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «gli articoli 190 e 190-bis» con le seguenti: «l'articolo 190».

1.227

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «gli articoli 190 e 190-bis» con le seguenti: «l'articolo 190».

1.228

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Al comma 2, lettera a), al numero 7) sopprimere le parole: «e 190-bis».

1.229

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.230

[MANELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8.

1.231

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.232

[BRUNI](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il n. 8).

1.233

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8.

1.234

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 8).

1.235

[MANELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9.

1.236

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9).

1.237

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 9.

1.238

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 9), sostituire le parole: «una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» con le seguenti: «in maniera completa, anche ove redatta in forma concisa, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

1.239

[SACCONI](#), [ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 10).

1.240

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2 lettera a) numero 10) sopprimere le parole: «per le controversie di cui all'articolo 409 del medesimo codice,»

1.241

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera a), numero 10), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed aggiungere l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita alle ipotesi di inapplicabilità dell'art. 2113 del codice civile previste nell'ultimo comma di tale articolo».

1.242

[BUCCARELLA](#)

Al comma 2 lettera a), aggiungere, infine, il seguente numero:

10-bis) prevedere che le disposizioni di modifica alla competenza del giudice di pace, non ancora vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistino efficacia successivamente all'effettivo funzionamento presso il giudice di pace del processo civile telematico.

1.243

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto al giudizio di appello:

1) previsione che l'appello sia deciso da un giudice monocratico per le cause di valore inferiore a 50.000 euro;

2) previsione che, nella forma dell'appello, la parte indichi specificatamente e a pena di inammissibilità le censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata; previsione che l'atto contenga l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché i nuovi non prodotti in primo grado per causa non imputabile alla parte;

3) abrogazione delle norme recanti l'inammissibilità dell'appello;

4) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva non perda di efficacia quando impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata;

5) introduzione della facoltà, per il giudice, di condannare alle spese, indipendentemente dalla soccombenza, la parte che, in violazione delle disposizioni sulle impugnazioni incidentali, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale;

6) stabilire che gli effetti della riforma o della cassazione parziale siano estesi anche ai provvedimenti o agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata solo se questa è passata in giudicato;».

1.244

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 1), 4) e 5).

1.245

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.246

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire la parola: «comunicazione», ovunque ricorra, con la seguente: «notifica».

1.247

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «comunicazione» con le seguenti: «notifica ad opera di una delle parti».

1.248

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «effettuare» sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «mediante notificazione».

1.249

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera b), al numero 1), dopo la parola: «effettuare» sostituire la parola: «anche» con le parole: «mediante notificazione».

1.250

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «effettuare» sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «mediante notificazione».

1.251

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «da effettuare anche nei confronti della parte non costituita» aggiungere le seguenti: «ovvero, in difetto di notifica, dalla pubblicazione del testo integrale del provvedimento».

1.252

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere la parole da: «e con possibilità di modificare» fino alla fine del numero.

1.253

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «cinque mesi».

1.254

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quattro mesi».

1.255

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «novanta giorni» inserire le seguenti: «e non inferiore a trenta giorni».

1.256

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.257

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.258

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.259

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.260

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.261

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.262

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) prevedere che l'appello sia deciso da un giudice monocratico per le cause di valore inferiore a cinquantamila euro».

1.263

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie» con le seguenti: «della materia oggetto delle controversie e del relativo valore;».

1.264

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «confermando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50-bis del codice di procedura civile ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del primo comma e al secondo comma,».

1.265

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile» con le seguenti: «all'ammissione e all'assunzione delle prove ai sensi dell'articolo 356 del codice di procedura civile».

1.266

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

1.267

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

1.268

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile»;

1.269

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«prevedere che l'inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile si applichi anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato di cognizione; prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto con facoltà di replica orale all'udienza, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che, anche nel procedimento di appello proposte avverso il provvedimento, con cui è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile»;

1.270

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) Prevedere l'abrogazione degli articoli 348-*bis*, 348-*ter* e 436-*bis* del codice di procedura civile».

1.271

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

*Al comma 2, lettera b), n. 4), sopprimere le parole da: «prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione» a «per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-*bis* del*

codice di procedura civile»; (ii) *aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» le seguenti: «con facoltà di replica orale all'udienza».*

1.272

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera b), n. 4), sopprimere le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile»;

e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» le seguenti: «con facoltà di replica orale all'udienza»;

1.273

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera b), n. 4): sostituire le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato» con le parole: «prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato»

e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» le seguenti: «con facoltà di replica orale all'udienza»;

e conseguentemente sopprimere le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile».

1.274

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera b), n. 47: (i) sostituire le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato» con le parole: «prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato» (ii) aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» le seguenti: «con facoltà di replica orale all'udienza»; (iii) sopprimere le parole da: «prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione» a «per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile».

1.275

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVellini](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lett. b), sopprimere il numero 5).

1.276

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 5).

1.277

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera b), numero 5) dopo le parole: «pregiudiziali di rito» aggiungere le seguenti: «imponendo alle parti di provvedervi, a pena di decadenza, con il primo scritto difensivo e comunque non oltre la prima udienza di comparizione».

1.278

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-bis) prevedere che, nell'ipotesi in cui non sia proposto appello incidentale e non sia svolta alcuna attività istruttoria, ivi compreso il deposito di nuovi documenti, sia il giudice a valutare se disporre lo scambio tra le parti di ulteriori scritti difensivi e se eventualmente decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, senza in tal caso essere tenuto, su istanza di parte, a disporre il rinvio ad un'udienza successiva».

1.279

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Al comma 2, lettera c), sopprimere i numeri 1) e 4).

1.280

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.281

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.282

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 2, lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) modificare l'articolo 392 del codice di procedura civile, prescrivendo che la citazione a comparire avanti al giudice del rinvio sia notificata al difensore della parte piuttosto che alla parte personalmente;».

1.283

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 3).

1.284

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

1.285

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 2, alla lettera c), al numero 3), dopo la parola: «adozione» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'esigenza di completezza,».

1.286

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [CARDIELLO](#)

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«5) istituzione presso la Corte di Cassazione di una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con

funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) *per violazione delle norme sulla competenza;*
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;».

1.287

BONERISCO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quanto alle ipotesi di revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello, di cui all'articolo 396 c.p.c.:

1) prevedere la possibilità di revocazione della sentenza definitiva di adozione della persona maggiorenne nelle ipotesi di successiva sopravvenienza, o conoscenza della sopravvenienza, di figli minori dell'adottante;

2) prevedere la legittimazione ad agire in capo all'adottante, al tutore, curatore, al genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero al pubblico ministero;

3) prevedere un termine di prescrizione dell'azione fino ad un massimo di due anni;

4) prevedere l'applicabilità delle disposizioni adottate in attuazione della presente delega anche con riferimento a minori la cui sopravvenienza, ovvero conoscenza della sopravvenienza, si sia verificata nei 18 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo».

1.288

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) istituzione presso la Corte di Cassazione di una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione della presente lettera provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze».

1.289

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) quanto all'esecuzione forzata:

- 1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei beni da pignorare;
- 2) abrogazione delle disposizioni relative all'ulteriore compenso percepito dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare di cui all'articolo 122, comma 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;
- 3) prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto. Ovvero quello competente per territorio, prevedendo che per tali interrogazioni non sia dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo, anticipato dal creditore, predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi;
- 4) previsione della riduzione della metà del termine temporale per il completamento delle procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro da parte delle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici.
- 5) prevedere che il termine di cui all'articolo 497 del codice di procedura civile sia riportato ai previgenti novanta giorni».

1.290

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 2, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«01) Prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-*bis*, del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto ovvero quello competente per territorio. A tal fine, il decreto ministeriale di cui al comma 3, è redatto secondo i seguenti criteri direttivi:

gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni.

Nel registro devono essere-annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-*ter* e 165 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile:

l'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene;

l'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione;

per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di

copertura dei costi, che deve essere anticipato dal ereditare».

1.291

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Al comma 2, lettera d), sopprimere i numeri 1, 2, 10, 11 e 12.

1.292

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).

1.293

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: «rendere obbligatoria» inserire le seguenti: «per le procedure esecutive di valore maggiore a euro 150.000,00».

1.294

[BONERISCO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

1-bis) prevedere che, all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile, il debitore possa presentare un'offerta di acquisto a titolo oneroso, da parte di un soggetto già identificato, avente ad oggetto i beni, o specifici beni, pignorati, disponendo che il giudice dell'esecuzione disponga l'apertura di un procedimento competitivo mediante offerte irrevocabili di acquisto, stabilendo al contempo le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti al loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, nonché la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 con l'indicazione dell'aumento minimo che le offerte devono prevedere;

1-ter) prevedere che l'offerta di acquisto divenga irrevocabile dal momento in cui la stessa viene modificata in conformità a quanto previsto dal provvedimento del giudice di cui al comma 1-bis) e viene prestata la garanzia stabilità, disponendo la pubblicità delle offerte e subordinando la validità delle offerte alla conformità alle condizioni previste dal provvedimento del giudice di cui al comma 1-bis) ed all'assenza di apposizione di condizioni;

1-quater) prevedere che, in presenza di più offerte migliorative, il giudice disponga la gara tra gli offerenti;

1-quinquies) disciplinare lo svolgimento della gara alla stessa udienza in cui vengono presentate le offerte, ovvero ad un'udienza immediatamente successiva da tenersi non entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla prima udienza;

1-sexies) prevedere che con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al comma 1-bis, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore stabilendo che il giudice dell'esecuzione disponga in suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite non superiore al tre per cento del prezzo in essa indicato;

1-septies) prevedere la sospensione del procedimento di espropriazione per il periodo necessario per l'espletamento del procedimento competitivo disponendo che questo debba concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta di cui al comma 1-bis.

1-opties) prevedere che nell'ipotesi di pluralità di beni pignorati, se l'offerta ha ad oggetto un solo bene o parte dei beni, l'espropriazione prosegua per quelli non rientranti nel procedimento disciplinato dai precedenti commi;

1-nonies) prevedere che il giudice dell'esecuzione provveda al riparto delle somme ricavate ai

sensi degli articoli 510 e 596 del codice di procedura civile».

1.295

[BONERISCO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

«1-bis) prevedere l'anticipazione del deposito della documentazione ipotecaria ed ipotecaria necessarie per l'espropriazione ai momento dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, considerando anche la possibilità di sostituire tale documentazione con un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;

1-ter) prevedere che il conferimento dell'incarico all'esperto che valuta il valore di mercato dell'immobile pignorato ed il relativo giuramento presso la cancelleria del Tribunale, avvengano non oltre il termine di trenta giorni dal compimento delle attività di cui al comma 1-bis), disponendo altresì il giudice dell'esecuzione fissi a seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, non oltre il termine di 90 giorni, l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti;

1-quater) prevedere il potere del giudice dell'esecuzione, ove ritenga incompleta la documentazione di cui al comma 1-bis), di incaricare l'esperto a provvedere all'integrazione, ponendo le relative spese provvisoriamente a carico del creditore procedente;

1-quinquies) prevedere che l'esperto depositi la relazione di stima entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data del giuramento, disponendo altresì la possibilità per il giudice dell'esecuzione di disporre una proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni nell'ipotesi di particolare complessità delle operazioni di stima;».

1.296

[BONERISCO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) prevedere che il creditore pignorante ed ognuno dei creditori intervenuti, in alternativa all'istanza di vendita dell'immobile pignorato di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, possano proporre anche istanza di assegnazione del bene per un prezzo pari al doppio del valore del bene determinato sulla base della relazione di stima, disponendo che su tale assegnazione il giudice dell'esecuzione provveda ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura civile».

1.297

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sopprimere la lettera d).

1.298

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

1.299

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «verificata la disponibilità degli enti locali in cui è ubicato l'immobile o di società partecipate pubbliche ad acquistarlo ad un prezzo pari al 60 per cento dell'importo fissato per il primo esperimento di vendita, fermo restando il vincolo di destinazione di utilizzo del bene immobile ai fini dell'edilizia residenziale pubblica nonché il divieto di alienazione per dieci anni».

1.300

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera d) , numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, estendendone l'applicazione alle sentenze emesse in virtù dell'articolo 409 del codice di procedura civile».

1.301

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera d), numero 3), sopprimere le parole: «di uso quotidiano».

1.302

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), numero 5), sostituire le parole: «in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce» con le seguenti: «in presenza di qualunque provvedimento a contenuto condannatorio all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, anche relativo a rapporti di lavoro pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile».

1.303

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5.1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei beni da pignorare;».

1.304

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera d), n. 6.1), dopo le parole: «la previsione» sopprimere le parole: «, anche obbligatoria,».

1.305

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera d), numero 6.1), dopo le parole: «degli incarichi» aggiungere le seguenti: «e delle zone di competenza».

1.306

[FALANGA](#), RELATORE

Al comma 2, lettera d), sopprimere il n. 6.4).

1.307

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 6.4).

1.308

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera d) , numero 6.4), sopprimere le parole da: «e idonei» fino alla fine.

1.309

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), sopprimere le parole da: «e idonei» fino alla fine del numero medesimo.

1.310

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera d), al numero 6.4) sopprimere le parole da: «e idonei» fino alla fine del numero.

1.311

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), le parole: «e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione» sono soppresse.

1.312

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera d), numero 6.4), sopprimere le parole: «e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione».

1.313

[ZIZZA](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 7) aggiungere i seguenti:

«7-bis) prevedere l'aggiornamento delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, raccordandole con quelle del contenuto mansionistico degli ufficiali giudiziari disposto nel contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri (CCNL) 1998/2001 e relativo contratto integrativo del 5 aprile 2000, disapplicando quelle già superate dagli innanzi citati contratti e dai decreti legge n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 10/11/2014; n. 83 del 27 giugno 2015, convertito in legge n. 132 del 6 agosto 2015, con l'emanazione di un nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari, con particolare riferimento:

1) alle attività di base di notificazione ed esecuzione, che devono essere in comune tra l'ufficiale giudiziario ed il funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto fermo restando che la maggiore attività amministrativa contabile, che caratterizza l'area di inquadramento di quest'ultimo, resta di competenza dello stesso;

2) alla dirigenza degli uffici notificazione, esecuzione e protesti che passerebbe in capo ai dirigenti amministrativi, fermo restando che la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari unep rimane in capo al capo dell'ufficio giudiziario ed in capo al Presidente della Corte di Appello e che sia mantenuta la inamovibilità dell'ufficiale giudiziario e del funzionario unep dalle proprie attribuzioni come già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959;

7-ter) prevedere la modifica della denominazione dell'attuale dirigente unep in coordinatore degli uffici notificazione, esecuzione e protesti;

7-quater) prevedere che le incombenze amministrative e di natura tributarie, già previste dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 per il dirigente unep, rimangano in capo allo stesso coordinatore unep;

7-quinquies) prevedere che l'ufficiale giudiziario e il funzionario UNEP possano procedere alla vendita telematica, anche in qualità di commissionario dei beni mobili provenienti dall'attività giudiziaria in senso lato, comprendendo non solo i beni derivanti dall'espropriazione forzata ma anche quelli derivanti da procedure fallimentare e concorsuali;

7-sexies) prevedere la possibilità di redigere, come avviene per i cancellieri, i verbali di inventario di cui al primo comma dell'articolo 769 del codice di procedura civile e del primo comma dell'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche in capo all'ufficiale giudiziario ed al funzionario unep.».

1.314

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera d), numero 8), la parola: «controvalore» è sostituita dalla seguente: «ricavato».

1.315

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 10).

1.316

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 11).

1.317

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 11) inserire il seguente:

«11-bis) estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato».

1.318

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 11 introdurre il seguente:

«11-bis. estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge nr. 53/1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato;».

1.319

[BONERISCO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 11), inserire il seguente:

«11-bis) prevedere il potere del giudice, in sede di riparto delle somme, di disporre, su istanza anche di un solo creditore, di disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, condizionando detta assegnazione parziale al riparto rilascio a carico del beneficiario di una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire lo restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme;».

1.320

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 11), introdurre il seguente:

«11-bis) estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge n. 53/1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato».

1.321

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 12).

1.322

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il n. 12).

1.323

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere il n. 12).

1.324

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera d), numero 12), sostituire le parole: «dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione» con le seguenti: «dopo che siano decorsi novanta giorni dall'esecuzione del pignoramento e sia stata disposta la vendita o l'assegnazione».

1.325

[ZIZZA](#), [DLMAGGIO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo il n. 12, inserire i seguenti:

«12-bis) al fine di velocizzare ed assicurare un immediato recupero del credito nell'interesse finanziario dei Comuni, Province, Regioni, enti, associazioni ed i loro delegati alla riscossione, autorizzati all'emissione dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910 e successive modificazioni, prevedere un ammodernamento delle norme del regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910 in cui gli ufficiali giudiziari ed i funzionari dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesto devono:

1) su richiesta dei soggetti abilitati alla emissione dell'ingiunzione o dei loro delegati alla riscossione, notificare il procedimento ingiunzionale;

2) procedere d'ufficio, dopo dieci giorni dalla notifica dell'ingiunzione e prima del pignoramento, alle indagini patrimoniali di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, senza essere autorizzato dal Presidente del Tribunale;

3) procedere d'ufficio, nel caso in cui non hanno avuto notizia dell'avvenuto pagamento nei termini previsti dall'ingiunzione, al pignoramento mobiliare o presso terzi anche sulla scorta delle risultanze delle indagini patrimoniali entro 30 giorni dal decimo giorno successivo dalla notifica dell'ingiunzione;

4) procedere, all'atto del pignoramento mobiliare nelle forme dell'articolo 492 e seguenti del codice di procedura civile, all'asporto dei beni ed all'affidamento in custodia agli istituti vendite giudiziarie ad un custode da lui scelto;

5) procedere d'ufficio, dieci giorni dopo il pignoramento ed entro il ventesimo giorno successivo, alla vendita anche telematica dei beni pignorati con adeguata pubblicità nei siti dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti, ove funzionanti e nel sito del Ministero della Giustizia per la vendita telematica dei beni mobili e beni mobili registrati nel rispetto delle specifiche tecniche che il Ministero della Giustizia disporrà con apposito provvedimento di autorizzazione;

6) procedere alla notifica del pignoramento immobiliare su istanza di parte, ad esclusione della prima casa di abitazione dove il debitore vive abitualmente con il nucleo familiare, nelle forme previste dal codice di procedura civile;

7) procedere ad accreditare al creditore, o al soggetto da quest'ultimo incaricato per il recupero del credito, l'importo recuperato dalla procedura entro dieci giorni dell'avvenuto incasso; procedere, inoltre, a trasmettere copia della richiesta di rateizzazione del debitore;

8) procedere al compimento di tutte le operazioni previste dal presente comma avvalendosi di strumenti informatici ivi compreso la redazione dell'atto di significazione, sottoscritto anche dal debitore o dal terzo in forma grafometrica;

12-ter) prevedere, salvo la omissione del precetto, che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegua mediante atto di significazione redatto dall'ufficiale giudiziario o dal funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti rivolto al terzo e successivamente notificato al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;

12-quater) prevedere che l'atto di significazione contenga:

- 1) l'indicazione delle parti e del credito per il quale si procede e del titolo esecutivo;
- 2) l'indicazione, almeno generica delle cose e delle somme dovute;

3) l'indicazione della posta elettronica certificata del creditore procedente o di un suo delegato al recupero del credito e dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti che ha provveduto all'atto di significazione;

4) la raccolta della dichiarazione del terzo specificando di quali cose o di quali somme il terzo è debitore o si trovano in possesso e, quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna;

5) l'avviso che la dichiarazione del terzo deve essere resa in forma giurata o solennemente asseverata all'ufficiale giudiziario o al funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti immediatamente dopo la significazione dell'atto e che la mancanza o la falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quella della truffa con la perseguibilità d'ufficio. Se ciò non è possibile per chiusura degli sportelli bancari o per altro motivo, entro 3 giorni lavorativi dall'atto di significazione, il terzo può rendere la dichiarazione, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale del difensore munito di procura speciale, a mezzo raccomandata inviata al creditore e all'ufficiale giudiziario o funzionario unep procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata al creditore procedente o al suo delegato al recupero del credito e all'ufficio notificazione, esecuzione e protesti che ha provveduto all'atto di significazione. Qualora il terzo non è presente all'accesso, l'ufficiale giudiziario notifica una copia dell'atto nelle forme dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile. Quando il terzo non risponde all'invito dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, maggiorate delle spese, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e ne risponde personalmente con il proprio patrimonio.

6) l'ordine-ingiunzione, rivolto al terzo, da parte dell'ufficiale giudiziario o del funzionario unep di pagare a quest'ultimi o al creditore procedente o a un suo delegato al recupero del credito, invece che al debitore, le somme in suo possesso e quelle che ne deve eseguire il pagamento fino alla concorrenza dell'importo dovuto;

7) l'ordine-ingiunzione dell'ufficiale giudiziario o del funzionario unep al terzo di consegnare contestualmente le cose in suo possesso, indicando il luogo in cui i beni si trovano per procedere alla ricognizione, descrizione e valutazione degli stessi ai sensi dell'articolo 518, 520 del cpc nonché all'asporto e l'affidamento al custode;

8) l'ingiunzione di cui all'articolo 492 cpc;

12-*quinquies*) che l'ingiunzione di pagamento sia munita di codice a barre per l'immediata comunicazione al creditore e all'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto dell'avvenuto pagamento;

12-*sexies*) prevedere nuove forme di impugnazione dell'ingiunzione e nuove procedure di opposizioni con termini brevi, in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

12-*septies*) prevedere che i verbali di pagamento redatti dagli ufficiali giudiziari e tutti gli atti che ne attestino il pagamento o la vendita dei beni pignorati siano esentati dal pagamento dell'imposta di registro;

12-*octies*) prevedere una tariffazione forfettaria per diritti ed indennità di trasferta, commisurata all'attività prestata, ivi compresa la vendita telematica e alla distanza chilometrica percorsa per l'espletamento di ogni singolo atto, a favore dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto, attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia da aggiornare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT. La tariffazione forfettaria è a carico del debitore, come anche le eventuali spese degli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice di procedura civile e sono aggiunte all'importo dell'ingiunzione. Quando l'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti, seguito alle attività espletate non rinvencono beni o crediti del debitore, la tariffazione è a carico della parte richiedente;

12-*nonies*) prevedere una tariffazione forfettaria, commisurata all'attività di asporto e di custodia prestata dagli istituti vendite giudiziari o dall'incaricato alle vendite attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia da aggiornare annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT. Tale tariffazione è a carico del debitore in aggiunta all'importo dell'ingiunzione ed è liquidata

con provvedimento dell'ufficiale giudiziario o del funzionario unep, detraendo le dalle somme ricavate dalla vendita dei beni pignorati. Non è ripetibili nei confronti del creditore;

12-*decies*) prevedere nel caso di mancato recupero per mancanza di beni da pignorare, che la tariffazione forfettaria venga corrisposta dalla parte istante;

12-*undecies*) prevedere, fermo restando la indisponibilità dei beni pignorati, una dilazione di pagamento a favore del debitore, la cui richiesta di dilazione deve essere fatta all'ufficiale giudiziario o al funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto all'atto della significazione e con versamento immediato di tutte le tariffazioni forfettarie in:

1) 12 mesi per i beni mobili registrati pignorati fino a un valore di euro mille (1.000) comprensivo delle spese;

2) 24 mesi per i beni mobili registrati o immobili pignorati dal valore di euro 1.001 e fino al valore di euro 20.000 comprensivo delle spese;

3) 36 mesi per beni mobili registrati o immobili pignorati di valore superiore a 20.000 euro;

12-*duodecies*) prevedere il ricorso alla dilazione di pagamento, dopo la notifica dell'ingiunzione e prima del pignoramento, che deve essere commisurato in:

1) 6 mesi se il valore dell'ingiunzione, comprensivo delle spese, è fino ad euro 1.000;

2) 18 mesi se il valore dell'ingiunzione, comprensivo delle spese, supera mille euro e fino a euro 5.000;

3) 36 mesi se il valore dell'ingiunzione, comprensivo delle spese, supera l'importo di euro Cinquemila, in tal caso la dilazione è subordinata alla prestazione di una idonea garanzia».

1.326

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere il seguente numero:

«12-*bis*) prevedere l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate di comunicare all'ufficiale giudiziario o, nella disciplina transitoria, al creditore procedente munito di autorizzazione del Presidente del Tribunale l'esatta natura dei rapporti finanziari del debitore e l'ultimo saldo risultante nonché ogni altro dettaglio utile a facilitare il pignoramento senza possibilità di opporre alcuna eccezione, chiarendo che per tale attività non sono dovuti diritto o compensi all'Agenzia delle Entrate o forfetizzarli rendendone possibile il pagamento da parte del creditore all'atto della richiesta.

1.327

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere il seguente numero:

«12-*bis*) prevedere come foro competente per le esecuzioni presso terzi quello del creditore consumatore».

1.328

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sopprimere le parole: «nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi».

1.329

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.330

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «anche attraverso l'eventuale estensione del

meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato, e razionalizzare la disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché» *con le seguenti*: «attraverso l'estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato ovvero l'introduzione di una regola corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile; razionalizzare la disciplina dell'arbitrato, ripristinando la suddivisione in due distinti commi dell'attuale secondo comma dell'articolo 817 del codice di procedura civile, richiamando nel numero 2) dell'articolo 829, comma 1, del codice di procedura civile, anche le modalità di nomina degli arbitri previste nell'articolo 816-*quater* del codice di procedura civile e prevedendo che gli arbitri possano dare comunicazione del lodo alle parti anche attraverso la posta elettronica certificata ;», *nonché al medesimo numero 1), sostituire le parole*: «mediante: l'estensione dei tipi di società» con le seguenti: «mediante il superamento della sanzione di nullità dell'intera convenzione arbitrale, comminata per il caso di modalità diverse dalla nomina eterodeterminata, attraverso la previsione della nomina suppletiva del presidente della sezione imprese competente, in caso di previsioni difformi da quella disposta dalla legge; l'estensione dei tipi di società».

1.331

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera e) sopprimere il n. 2.

1.332

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).

1.333

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere il n. 2).

1.334

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.335

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.336

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.337

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 2, alla lettera g), dopo le parole: «da attuarsi» inserire le seguenti«, nel rispetto dell'esigenza di completezza,».

1.338

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e della misura quantitativa».

1.339

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e della misura quantitativa».

1.340

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e della misura quantitativa».

1.341

[FUCKSIA](#)

Al comma 2, lettera g) , dopo le parole: «degli atti stessi» aggiungere le seguenti: «prevedendo che in difetto il giudice possa tenerne conto ai fini della condanna alle spese di lite di cui agli articoli 92 e 96, comma 3, del codice di procedura civile;».

1.342

[ALBERTINI](#), [BIANCONI](#), [ANITORI](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di sanzioni di nullità degli stessi nell'ipotesi di sua violazione».

1.343

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), introdurre la seguente:

«g-bis) prevedere: (i) che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.344

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) introdurre la seguente:

«g-bis) provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e 696-bis, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco».

1.345

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei

pubblici registri; prevedere che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente».

1.346

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) prevedere che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; prevedere che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente».

1.347

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e 696-bis, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco».

1.348

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), introdurre la seguente:

«g-bis) prevedere: (i) che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono una degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.349

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, dopo la lettera g), introdurre la seguente:

«g-bis) prevedere: (i) che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con la legge 10 novembre 2014, n. 102, le parti concludono uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono passano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.350

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, dopo la lettera g-bis) introdurre la seguente:

«g-ter) prevedere: (i) che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; (ii) che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.351

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, dopo la lettera g-ter), introdurre la seguente:

«g-quater) provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e 696-bis, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco».

1.352

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, adottando il livello di sicurezza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.353

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, adottando un livello di sicurezza non inferiore al secondo come descritto all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.354

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, adottando un livello di sicurezza non inferiore al secondo come descritto all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.355

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011, mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;».

1.356

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;».

1.357

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011, mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;».

1.358

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 3) con il seguente:

«3) l'accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione»;

1.359

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 3 con il seguente:

«3) la accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'art. 2, lettera d), *del decreto del ministro della giustizia 21.2.2011* ed rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione»;

1.360

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 3 con il seguente:

«3) l'accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'art. 2, lettera d), del decreto del ministro della giustizia 21.02.2011 ed rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione»;

1.361

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), n. 6 sopprimere le parole da: «l'irrogazione» fino a: «statistiche»;

1.362

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), n. 6) sopprimere il secondo periodo.

1.363

[STEEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 6), la frase «l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte,

quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche» è *soppressa*.

1.364

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), n. 6), sopprimere le parole: «l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche»;

1.365

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 7) con la seguente:

«7) l'estensione dell'obbligo di deposito telematico a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestando la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori»;

1.366

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 7 con la seguente:

«7) l'estensione dell'obbligo di deposito telematico a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestandone la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori dal decreto-legge».

1.367

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il n. 7), con la seguente:

«7) l'estensione dell'obbligo di deposito telematico a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestandone la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori dal decreto-legge».

1.368

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), n. 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali»;

1.369

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali;».

1.370

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali;».

1.371

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 10).

1.372

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera h), numero 10), sopprimere le parole da: «l'introduzione» fino a: «giudice, e».

1.373

[MUSSINI](#), [STEFANO](#), [URAS](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [DE PIETRO](#)

Al comma 2, alla lettera h), al numero 10), dopo le parole: «in via generale,» inserire le seguenti: «nel rispetto dell'esigenza di completezza,».

1.374

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), n. 12, sostituire le parole: «, anche telematica» con le seguenti parole: «esclusivamente con modalità telematiche».

1.375

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), n. 12) sostituire le parole: «, anche telematica» con le seguenti: «esclusivamente con modalità telematiche».

1.376

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), n. 12 sostituire le parole: «, anche telematica» con le seguenti parole: «esclusivamente con modalità telematiche».

1.377

[GIOVANARDI](#)

Al comma 2, lettera h), n.12, dopo le parole: «riservando i relativi compiti al cancelliere» aggiungere le parole: «ad eccezione dei casi di cui all'art. 153, comma 2, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile,».

1.378

[FALANGA](#), RELATORE

Al comma 2, lettera h), n. 12), dopo le parole: «riservando i relativi compiti al cancelliere» inserire le

seguenti: «ad eccezione dei casi di cui all'articolo 153, comma 2, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile».

1.379

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), numero 15) sostituire le parole: «la partecipazione a distanza dell'udienza» con le seguenti: «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessarie, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

1.380

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 15), sostituire le parole: «la partecipazione a distanza dell'udienza» con le seguenti: «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessario, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

1.381

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 15), sostituire le parole: «la partecipazione a distanza dell'udienza» con le seguenti: «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessario, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

1.382

[CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera h), sopprimere i numeri 22) e 23).

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 24), sopprimere le parole da: «che l'ufficiale giudiziario, salvo che» fino alla fine del numero.

1.383

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 22), sopprimere le parole da: «, prevedendo che l'avvocato debba allegare» a: «o altra più grave sanzione» e da: «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale» alla fine.

1.384

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, lettera h), numero 22), secondo periodo, sopprimere le parole da: «, prevedendo che l'avvocato debba allegare» alla fine e al terzo periodo sopprimere le parole da: «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale» alla fine.

1.385

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 22), sopprimere la frase: «prevedendo che l'avvocato debba allegare alla copia da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di

procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione»

e conseguentemente:

la frase «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale; prevedere che, quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia da notificare, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione debba comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale, mantenendo in capo all'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.» è soppressa.

1.386

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera h), numero 23), sopprimere il numero 23.2).

1.387

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere il seguente numero:

«25-bis) l'abrogazione della mediazione obbligatoria».

1.388

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere il seguente:

«25-bis) prevedere che la notifica dei pignoramenti presso terzi ed immobiliari possa essere effettuata dall'avvocato del ereditare».

1.389

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#)

Al comma 2, lettera h) , aggiungere il seguente numero:

«25-bis) il ripristino del periodo di quarantacinque giorni di sospensione feriale dei termini processuali».

1.390

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) revisione della Sezione IV del codice di procedura civile consentendone, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento a cura e spese della parte che ne abbia interesse al fine di acquisire informazioni testimoniali sui fatti nonché svolgere accertamenti tecnici funzionali all'assolvimento dell'onere della prova in un successivo giudizio di merito, impregiudicata ogni questione relativa alla loro ammissibilità e rilevanza e la loro eventuale rinnovazione nel giudizio per ordine del giudice; prevedendo la possibilità che il procedimento d'acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici avvenga sotto la direzione ed il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il successivo giudizio di merito».

1.391

[MINEO](#), [DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE CRISTOFARO](#), [CERVELLINI](#), [MUSSINI](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere i) e l).

1.392

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere i) e l).

1.393

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere i) ed l).

1.394

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.395

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.396

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole da: «o resistito» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «con malafede, condanna la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte».

1.397

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 2, la lettera i), la parola: «con mala fede» è sostituita con la seguente: «dolo».

1.398

[CUCCA](#), [LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.399

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) prevedere che il giudice possa pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile anche per i procedimenti di negoziazione assistita e mediazione».

1.400

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.401

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere, in fine, la seguente:

«m-bis) potenziare il processo di degiurisdizionalizzazione, mediante il ripristino degli incentivi fiscali di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e l'estensione ai procedimenti arbitrali irrituali, anche in caso di controversie pendenti presso le Camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre; n. 196.

1.402

[MANDELLI, CALIENDO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le parole: «sentiti le competenti Commissioni parlamentari, il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense».

1.402a

[MANDELLI, CALIENDO](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Commissioni parlamentari.» aggiungere le seguenti: «I decreti di cui al comma 2, lettera h), sono adottati sentita altresì una commissione appositamente costituita presso il Ministero della giustizia, composta da due esperti designati su proposta del Consiglio superiore della magistratura, due esperti designati su proposta del Consiglio nazionale forense e un presidente designato dal Ministro della giustizia».

1.403

[MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVellini, MUSSINI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la predisposizione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della Giustizia si avvale della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite da magistrati, avvocati e professori universitari».

1.404

[RICCHIUTI, CASSON, GATTI, LO MORO, RUTA](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «e lettera b), numero 21)».

1.0.1

[MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 4 maggio 1983 n. 184, sostituire le parole: "Il giudice tutelare" con le seguenti: "Il Tribunale per i minorenni"».

1.0.2

[BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Consulente tecnico)

1. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: "e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'aver, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione".

2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento".

3. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data nell'udienza in cui ha prestato il giuramento".

4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di

speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.";

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: "Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato. Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.

Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma"».

1.0.3

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni).

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "sessanta"».

Art. 2

2.0.1

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile)

Dopo l'articolo 257-ter del Codice di Procedura Civile è aggiunto il seguente:

"Art. 257-quater.

(Dichiarazioni rese da terzi prima del giudizio
e verbali di constatazione di fatti)

La parte può produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi, prima dell'instaurazione dello stesso, dinanzi ad un notaio in atto pubblico. La parte può altresì produrre in giudizio verbali di constatazione di fatti ricevuti per atto pubblico notarile che hanno l'efficacia di cui all'art. 2700 del codice civile"».

2.0.2

[ZIZZA](#), [DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 560 del codice di procedura civile inserire, in fine, il seguente comma:

"Per l'attuazione del provvedimento il custode, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione immobiliare, si può avvalere dell'opera dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti, il quale deve provvedere, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e 608 del codice di procedura civile, entro novanta giorni dalla data della richiesta."».

2.0.3

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 591 del codice di procedura civile)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568."».

2.0.4

[BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 159-ter delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)

1. l'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 159-ter. Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Dell'avvenuta iscrizione a ruolo è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 543 e 557 del codice decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'iscrizione a ruolo, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni. Nell'ipotesi di cui all'articolo 521-bis del codice, il termine per il deposito delle copie conformi degli atti previsti dal quinto comma del predetto articolo decorre dalla comunicazione a cura dell'istituto vendite giudiziarie di cui al terzo comma dello stesso articolo.»

2.0.5

[FALANGA](#), RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Dopo l'articolo 257-ter del Codice di Procedura Civile è aggiunto il seguente:

"Art. 257-quater.

(Dichiarazioni rese da terzi prima del giudizio e verbali di constatazione di fatti)

La parte può produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi, prima dell'instaurazione dello stesso, dinanzi ad un notaio in atto pubblico. La parte può altresì produrre in giudizio verbali di constatazione di fatti ricevuti per atto pubblico notarile che hanno l'efficacia di cui all'art. 2700 del codice civile».

Art. 3

3.0.1

[ZIZZA](#), [DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Sostituire il comma 1 dell'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con il seguente:

"1. Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori"».

3.0.2

[ZIZZA](#), [DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento";

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del tribunale, provvedono i dirigenti amministrativi addetti alle Procure.

L'Ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato di regola dalle normali attribuzioni;

c) l'articolo 59, è sostituito dal presente:

Il presidente della Corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.

Il presidente del tribunale ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario. Il dirigente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP addetti all'ufficio ivi compreso sull'ufficiale giudiziario coordinatore;

d) all'articolo 104, quarto comma, dopo le parole: "esigenza di servizio" aggiungere: "che non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo 162 della legge n. 1196 del 23 ottobre 1960. Egli assicura, salvi i casi di incompatibilità una rotazione periodica degli incarichi conferiti ai dipendenti nei servizi unep addetti ai servizi espletati all'interno dell'ufficio ivi compreso il coordinatore unep, che gli addetti ai servizi espletati all'esterno dell'ufficio in conformità con le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n. 190 del 16 novembre 2012. La rotazione deve avvenire, per i servizi esterni, in comparti. Ogni comparto è costituito da tre zone contigue di lavoro, ogni zona di lavoro è delimitata dal territorio assegnato al lavoratore";

e) all'articolo 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La parte richiedente un atto di esecuzione può chiedere, al capo dell'ufficio giudiziario, di sostituire l'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio nep, assegnatario d'ufficio della zona in cui l'atto deve essere eseguito, con un'altro dello stesso ufficio scegliendone quello che ritiene più idoneo all'incarico per eseguire l'atto richiesto. Il capo dell'ufficio giudiziario, al fine della valutazione del personale, terrà conto delle richieste di sostituzione fatte dalla parte istante";

f) l'articolo 105, primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Nelle sedi d'ufficio unico, il presidente della Corte d'appello o il presidente del tribunale provvede, sentito il dirigente amministrativo alla designazione degli ufficiali giudiziari e funzionari unep preposti ai diversi rami di servizio";

g) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

«Art. 106.

1. L'ufficiale giudiziario coordinatore, su indicazione del dirigente amministrativo, coordina l'ufficio nep e tutti i servizi ad esso inerenti.

2. Sono attribuite alla competenza dell'ufficiale giudiziario e del funzionario unep tutte le attività che la legge demanda loro. Essi compiono con attribuzione esclusiva gli atti del loro ministero e le attività che la legge attribuisce loro nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale sono addetti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

3. Sono altresì attribuzioni dell'ufficiale giudiziario:

- a) ricevere con giuramento gli atti di notorietà in materia civile e commerciale;
- b) redigere verbali di constatazione e di ispezione nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali, compresi i verbali relativi alla ricognizione o all'accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose;
- c) provvede ad eseguire le indagini patrimoniali;
- d) redigere atti di asseverazione e dichiarazione giurate;
- e) rilasciare copie ed estratti di documenti del proprio ufficio o ad esso esibiti e di libri commerciali, fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di richiedere l'esibizione degli originali;
- f) redigere i processi verbali d'inventario ai sensi dell'articolo 775 del codice di procedura civile;
- g) provvedere, in seguito a delega dell'autorità giudiziaria, all'apposizione e alla rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali e redigere i relativi processi verbali d'inventario;
- h) autenticare le sottoscrizioni, ad esclusione di quelle che comportano un'attività negoziale;
- i) provvedere, anche in qualità di commissionario, ai sensi dell'articolo 532 e 533 del codice di procedura civile, alla vendita di beni mobili provenienti da procedure esecutive, da leggi o regolamenti ivi compresi quelli previsti; 1) all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; 2) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 3) al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 4) agli articoli 659, 1066 e 1068 del codice della navigazione; 5) al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; 6) al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814; 7) agli articoli 1515, 1516 e 2797 del codice civile". La vendita dei beni mobili può essere effettuata telematicamente;
- h) l'articolo 110, è sostituito dal seguente:

"Art. 110.

1. Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorre dell'ora in cui sono eseguiti, nonché l'indicazione dell'autorità richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti. I processi verbali eseguiti dall'ufficiale giudiziario o dal funzionario unep devono contenere l'orario di inizio e della fine delle operazioni eseguite";

i) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

"Art. 185.

1. Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso riferimento al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario.

2. Ogni disposizione di legge o disposizione contrattuale che fa riferimento all'ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita al funzionario unep coordinatore.

3. Agli ufficiali giudiziari dell'area II rimasti nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 21-*quater* della legge n. 132 del 6 agosto 2015 si applicano le disposizioni dell'articolo 106, secondo e terzo comma del presente decreto"».

3.0.3

[ZIZZA, DLMAGGIO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *sostituire il comma 1 dell'articolo 2, con il seguente:*

"2. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo, dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4. Assicura la rotazione dei dipendenti nei servizi unep in conformità con le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n. 90 del 6 novembre 2012 e successive modificazioni";

b) dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, che si riferiscano al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale devono intendersi riferita al Magistrato Capo dell'Ufficio e al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1 e 2 del presente decreto.

2. Ogni disposizione della presente legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario UNEP, in quanto compatibile con le funzioni di quest'ultimo.

3. Ogni disposizione di legge o disposizione contrattuale che fa richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

4. Le attività di indagini patrimoniali di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure professionali di ufficiale giudiziario e di funzionario UNEP"».

Art. 5

5.0.1

STEEANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 316-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. ? I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore.

2. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".

2. L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle dei genitori hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

2. L'ascendente, il fratello o la sorella al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice ordinario, del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma".

3. Il secondo comma dell'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.

Dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad

entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, tranne che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e solo su richiesta da parte di uno dei due genitori.

Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un limitato tempo affidare i minori a terzi estranei.

All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio.

A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare".

4. Il primo comma dell'articolo 337-*quater* del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore anche con modalità assistite".

5. Al primo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio", in fine aggiungere le seguenti: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare".

6. Il secondo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile, è sostituito dal seguente:

"Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che deve esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore abbia comunicato alcunché, il consenso si ritiene validamente acquisito.

Nel caso il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, ciascun genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore.

Il cambiamento di residenza senza il consenso da parte dell'altro genitore ovvero senza il provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del genitore"».

5.0.2

STEEANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 5-bis

(Concorso nel mantenimento)

Il primo comma dell'articolo 316-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il contributo perequativo eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore.

Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli"».

5.0.3

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rapporti con gli ascendenti)

L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle dei genitori hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

2. ? L'ascendente, il fratello o la sorella al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice ordinario, del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma"».

5.0.4

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, aggiunto il seguente

«Art. 5-bis.

(Provvedimenti riguardo ai figli)

Il secondo comma dell'articolo 337-ter del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.

Dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, tranne che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e solo su richiesta da parte di uno dei due genitori.

Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un limitato tempo affidare i minori a terzi estranei.

All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio.

A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare"».

5.0.5

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)

Il primo comma dell'articolo 337-*quater* del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore anche con modalità assistite"».

5.0.6

[STEEANI](#), [CENTINAIO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

1. Al primo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio*", infine è aggiunta la seguente frase: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare".

2. Il secondo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile, è sostituito dal seguente: "Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che deve esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore abbia comunicato alcunché, il consenso si ritiene validamente acquisito.

Nel caso il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, ciascun genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore.

Il cambiamento di residenza senza il consenso da parte dell'altro genitore ovvero senza il provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del genitore"».

5.0.7

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.5-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 813-ter del codice di procedura civile, in materia di responsabilità degli arbitri, si interpretano nel senso che le stesse trovano applicazione indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato».

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 397 (pom.) del 20/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017
397ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il senatore **PALMA** (FI-PdL XVII) prende la parola soffermandosi su un articolo recentemente pubblicato su "Il fatto quotidiano" in data 18 giugno 2017, nel quale si muovono gravi accuse nei confronti del suo operato per il fatto di aver egli espresso perplessità sul contenuto del disegno di legge n. 2566, riportando anche stralci della discussione in Commissione. Ritiene che non sia questo il modo di fare politica e che non sia questo il modo di fare informazione. Il confronto che si sta svolgendo in Commissione è tutto fondato sull'analisi degli elementi di criticità che a suo avviso affliggono il disegno di legge. Viene sostenuto falsamente che si vuole nascondere la realtà sotto un tappeto, ma in realtà è vero esattamente il contrario: la sua contrarietà su alcune parti del disegno di legge n. 2566 è stata espressa con convinzione ed alla luce del sole. Con la relatrice, senatrice Ginetti - nei cui confronti esprime la massima stima - si è svolto un confronto vero per cercare di migliorare il testo e

trovare un punto di convergenza il più possibile condiviso. Esprime profondo rammarico anche per il fatto che altri componenti della Commissione sono stati chiamati in causa dall'articolo in oggetto - i senatori Caliendo, Mineo e Lumia - solo per aver riconosciuto la gravità dei problemi da lui sollevati. Ribadisce infine quanto più volte sostenuto, ovverosia che l'attuale normativa consente tempi, per quanto riguarda la procedura di nomina del curatore speciale per la querela ai sensi dell'articolo 338 del codice di procedura penale, che non sono affatto lunghi e, in secondo luogo, che l'estensione eccessiva dell'ambito di applicazione della procedibilità d'ufficio, anche nelle ipotesi di atti sessuali tra minorenni, può determinare un impatto negativo nei confronti delle vittime, qualora si decidesse di eliminare qualsiasi margine di valutazione in capo ai genitori in ordine alla scelta di instaurazione del procedimento penale. Annuncia fin d'ora che qualora il testo non venisse modificato la sua azione sarà molto determinata e non verrà annacquata da ridicoli tentativi ed oscure manovre giornalistiche.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) conferma che il confronto in Commissione è stato ispirato alla massima serietà e pacatezza. Ricorda che inizialmente era stata da lei presentata una proposta emendativa (1.100), con la quale si prevedeva la procedibilità a querela del fatto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale - recante atti sessuali con minorenne - commesso da minorenne, salvo il caso in cui gli atti sessuali fossero compiuti in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità. Questo al fine di venire incontro a taluni rilievi critici emersi durante l'esame. Successivamente ella ha deciso di ritirare l'emendamento, pur nella consapevolezza di alcuni profili problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 2566, ritenendo preferibile mantenere il testo così come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Conferma pertanto la propria contrarietà nei confronti di tutti gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(1628\)](#) **Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri, Marilena Fabbri

[\(1226\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli**

[\(1227\)](#) **BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1229\)](#) **LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli**

[\(1230\)](#) **Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1245\)](#) **MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli**

[\(1383\)](#) **Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la fase di illustrazione degli

emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(2153\)](#) **ALBERTINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*

[\(2259\)](#) **BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'avvio della fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende la parola il senatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE-NCD) illustrando la propria proposta emendativa 1.1, con la quale si intende sostituire il commi 1 e 2 dell'articolo 1 del testo unificato - proposto dal relatore nella seduta del 20 dicembre 2016 - con l'obiettivo di innalzare in maniera significativamente (da 10.500 euro a 100.000 euro) la cifra massima per la quale viene prevista la detrazione delle spese legali dalle imposte sui redditi nelle ipotesi di sentenza di assoluzione dell'imputato, per ogni singolo processo. La detrazione viene prevista per tre anni consecutivi, con decorrenza dalla sentenza definitiva di assoluzione; ove l'imponibile non fosse capiente, nei sopra individuati anni fiscali si dovrà provvedere al rimborso dell'importo, fino a concorrenza del massimale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene assolutamente condivisibile l'impostazione sottesa al testo unificato proposto dal relatore, anche tenendo conto della eliminazione del riferimento - inizialmente contenuto nella proposta n. 2153 - alla responsabilità civile dei magistrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

[\(2683\)](#) **Giuseppina MATURANI ed altri.** - *Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati*

[\(638\)](#) **Anna Cinzia BONFRISCO.** - *Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*

(2441) Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenn

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) avverte che potranno essere illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato, presentati al disegno di legge n. 2683, assunto come testo base nella seduta del 29 marzo.

Interviene la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) la quale, dopo aver espresso grande soddisfazione per la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo, dà conto degli emendamenti a propria firma che ripropongono alcune parti contenute nel disegno di legge a sua prima firma, n. 2441. Così illustra l'emendamento 1.3 che è volto ad introdurre nel delitto di matrimonio forzato - di cui al nuovo articolo 609-terdecies del codice penale - anche l'ipotesi in cui si faccia leva sui precetti religiosi della vittima minorenn. Si sofferma poi sugli emendamenti 1.8 e 1.9 che disciplinano più nel dettaglio le ipotesi di induzione al viaggio all'estero di ragazza minorenn, finalizzato al matrimonio. Dà conto infine degli emendamenti 1.10, 1.12 e 1.16.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) esprime innanzitutto apprezzamento per gli emendamenti presentati dalla relatrice, e, in particolare, per gli emendamenti 1.2 e 1.6, volti, a circoscrivere e a definire meglio la fattispecie delittuosa in esame. Conviene inoltre con la proposta emendativa 1.14 volta a correggere la normativa vigente nel senso di eliminare la diminuzione di pena per i casi di sottrazione di minori, ove il fatto sia commesso a fine di matrimonio (articolo 573, secondo comma del codice penale). Auspica infine che la Commissione possa addivenire alla conclusione dell'esame dei disegni di legge in titolo al più presto nell'ambito di un'ampia convergenza tra le forze di maggioranza e di opposizione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1978) Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Dopo che il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) ha chiesto alcune delucidazioni sullo stato

dell'arte in ordine ai disegni di legge in titolo, interviene il senatore [LEPRI](#) (PD) il quale, in via generale, esprime forti perplessità sul contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati che, a suo avviso, espone a serio rischio la salvaguardia del diritto della madre di mantenere l'anonimato, ove si riconosca nei termini proposti ai figli la possibilità di risalire alle proprie origini.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (FL (Id-PL, PLI)) osserva che il problema fondamentale sotteso al disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati è quello concernente il bilanciamento del diritto della madre a mantenere l'anonimato con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche. Orbene, il legislatore deve individuare le modalità più opportune per garantire il predetto bilanciamento di diritti, entrambi meritevoli di tutela.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, il legislatore ha già raggiunto un buon equilibrio tra la salvaguardia del diritto all'anonimato della madre e il diritto dei figli a conoscere le proprie origini biologiche, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 2013. Ricorda quindi che la Consulta ha richiamato il legislatore a riformare la normativa italiana in materia che, allo stato attuale, non darebbe "alcuna possibilità al figlio adottivo non riconosciuto alla nascita a richiedere accesso alle informazioni identificative sulla sua origine o la reversibilità del segreto"; contestualmente la Corte ha invitato al legislatore ad introdurre opportune cautele per soddisfare le esigenze di segretezza, che sono variabili in ragione delle singole situazioni concrete, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati identificativi. In definitiva occorre partire dal testo approvato dall'altro ramo del Parlamento per mettere a punto le modifiche necessarie volte a garantire il bilanciamento dei diritti nei termini sopra indicati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente [D'ASCOLA](#) dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che l'esame degli emendamenti era stato interrotto dopo che il relatore, senatore Cucca, aveva espresso solo dei pareri parziali sugli emendamenti medesimi, riservandosi di esprimere in una fase successiva il parere sugli emendamenti che, a vario titolo, sono connessi ai profili finanziari in riferimento ai quali la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere. Tuttavia essendo ampiamente decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte della medesima Commissione bilancio, la Commissione potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti e del testo nel suo complesso.

Avendo il relatore [CUCCA](#) (PD) manifestato perplessità sull'opportunità di non attendere il parere della Commissione bilancio, il presidente [D'ASCOLA](#) rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [2153](#), [2259](#)

G/2153-2259 NT/1/2

[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente Disegno di Legge è volto ad «introdurre nel codice di procedura penale un principio di equità e di giustizia reale e concreta», affinché sul cittadino sottoposto a procedimento penale, in caso di palese innocenza, non gravino le spese di giudizio da lui sopportate in aggiunta alle suddette traversie giudiziarie;

situazioni risultano essersi verificate in alcuni casi di procedimenti contabili riguardanti Amministratori Pubblici chiamati in giudizio dalla Corte dei Conti per presunti danni erariali a carico degli Enti Locali presso i quali prestavano la loro attività;

a seguito di sentenza di assoluzione con formula piena in tutti i gradi di giudizio per l'inesistenza del danno ipotizzato le Amministrazioni interessate, in coerenza con una prassi sempre applicata prima dell'entrata in vigore della legge n. 639 del 1996, hanno provveduto a liquidare agli Amministratori chiamati in causa le spese legali sostenute;

successivamente, tuttavia, modificando le decisioni assunte in sede di autotutela, le amministrazioni hanno richiesto la restituzione delle suddette somme, adducendo quale motivazione il fatto che il riconoscimento del diritto al rimborso dovesse valere unicamente per gli Amministratori assolti con sentenze emesse successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 639 del 1996. Numerosi contenziosi sono stati instaurati per correggere tale iniqua impostazione;

considerato che:

la legge n. 639 del 1996 prevede che il rimborso delle spese legali competa non soltanto agli Amministratori sottoposti a giudizio contabile e assolti per non aver prodotto danno erariale, ma anche a coloro il cui procedimento si concluda con la condanna per danno lieve commesso senza dolo;

risulta palese la disparità di trattamento determinatasi a danno di tutti quegli Amministratori che, pur non avendo prodotto alcun danno erariale, si vedono negato il diritto al rimborso delle spese legali rispetto ad altri Amministratori che godono di tale diritto nonostante una condanna per accertato danno erariale;

è necessario porre rimedio a tale disparità di trattamento introducendo una norma di civiltà giuridica che ribadisca il principio dell'uguaglianza dei diritti garantiti ai cittadini, prevedendo che l'Amministratore sottoposto a procedimenti contabili ne l'esercizio della sua funzione pubblica, che non abbia prodotto danno alla pubblica amministrazione, non possa essere danneggiato e penalizzato a causa del carico delle spese legali sostenute per difendersi in sede giudiziaria;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di introdurre, attraverso successivi provvedimenti normativi, una norma di correzione dell'evidente distorsione ai danni di Amministratori Pubblici, ai quali non può essere negato il diritto al rimborso di spese legali sostenute in procedimenti contabili da cui sono stati assolti con formula piena;

a tener conto del fatto che il riconoscimento di tale diritto non comporterebbe un ulteriore aggravio di spesa a carico della Pubblica Amministrazione, essendo già avvenuta l'erogazione delle

spese documentate, e, inoltre, non riguardando i contenziosi attualmente aperti una richiesta di rimborso da parte degli *ex* Amministratori, bensì richieste da parte degli Enti interessati a rientrare in possesso delle somme già erogate.

G/2153-2259 NT/2/2

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del testo unificato recante «Disposizioni in materia di detrazione delle spese legali»,

premessi che:

il testo unificato in esame al comma 1 dispone che l'imputato assolto possa detrarre dalle imposte dei redditi le spese legali sostenute per la difesa, fino alla concorrenza di 10.500 euro, mentre il successivo comma 2 prevede che la detrazione sia ripartita in 3 quote annuali;

il limite di euro 10.500 detraibile è assolutamente inadeguato per far fronte alle spese difensive nell'ambito di un processo;

sarebbe opportuno prevedere l'innalzamento del suddetto limite di detrazione delle spese legali in caso di sentenza di assoluzione dell'imputato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di elevare il suddetto limite di detrazione in linea con quanto previsto in altri Paesi europei.

Art. 1

1.1

ALBERTINI

Sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

«1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle dichiarazioni dei redditi, in sottrazione agli importi da corrispondere alla Agenzia delle entrate, per tre anni consecutivi, con decorrenza dalla sentenza definitiva d'innocenza, le spese legali sostenute, fino ad un massimale di 100.000 euro (centomila euro), per ogni singolo processo. Ove l'imponibile, nei sopra individuati anni fiscali, non fosse capiente, per tale detrazione, si dovrà provvedere al rimborso dell'importo, fino a concorrenza del massimale».

1.2

FUCKSIA, CERONI, PELINO

Al comma 1, dopo le parole: «con sentenza definitiva» inserire le seguenti: «da tutti i capi di imputazione».

1.3

CALIENDO, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa», con le seguenti: «può richiedere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa o detrarre dalle imposte sui redditi».

1.4

MANDELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fino alla concorrenza di euro 10.500».

Consequentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 180.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.300.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche

e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 1,3 miliardi di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 180.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.300.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti in mutui e in prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

1.5

MANDELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla concorrenza di euro 10.500.» con le seguenti: «fino alla concorrenza di 150.000 euro».

Consequentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 100.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle

spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 15 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 1 miliardo di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip Spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 100.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

1.6

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «10.500» con le seguenti: «15.000».

1.7

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 10.500» con le seguenti: «3.500 per grado di giudizio».

1.8

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di euro 10.500» aggiungere le seguenti: «per grado di giudizio».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «pari a euro 12.000.000 nell'anno 2016 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «pari a euro 36.000.000 nell'anno 2017 e a euro 75.000.000 a decorrere dall'anno 2018».

1.9

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 21.000 per grado di giudizio».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere l seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 72.000.000 nell'anno 2017 e a euro 75.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.10

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 7.000 per grado di giudizio».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 24.000.000 nell'anno 2017 e a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.11

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di imputazione di cui all'articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detraibili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 21.000.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 24.000.000 nell'anno 2017 e a euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

1.12

[CALIENDO](#), RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «La detrazione» con le seguenti: «Il rimborso o la detrazione».

1.13

[CALIENDO](#), RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «La detrazione deve essere giustificata con fattura», con le seguenti: «La richiesta di rimborso o la detrazione deve essere giustificata da fatture».

1.14

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 3, sopprimere le parole: «, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati».

1.15

[FUCKSIA](#), [CERONI](#), [PELINO](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dell'ordine degli avvocati» aggiungere le seguenti: «reso a titolo gratuito».

1.16

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#)

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le spese sostenute per tale parere, anch'esse detraibili, non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di cui al comma 1».

1.17

[CALIENDO](#), RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

1.18

[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, all'articolo 3, comma 2-bis aggiungere in fine le seguenti parole: "anche per le sentenze emesse precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

1.19

[GIOVANARDI](#), [MARIO FERRARA](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:

"5-bis. In assenza della convenzione assicurativa di cui al primo periodo del comma precedente e/o qualora l'amministratore non corrisponda il compenso al difensore, questi può chiederne il pagamento direttamente all'ente locale, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo periodo del medesimo comma esercitando in tal caso un proprio autonomo diritto di credito. Il pagamento diretto da parte dell'amministrazione al legale fa venir meno il diritto al rimborso in capo all'amministratore assistito. Il documento fiscale va intestato direttamente all'ente locale cui si richiede il pagamento"».

1.20

[CALIENDO](#), RELATORE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contenimento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market* e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 10 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 900 milioni di euro. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip Spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i, trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione».

1.21

[CALIENDO](#), RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'onere di cui al comma 1 pari ad euro 90.000.000 nell'anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2683](#)

Art. 1

1.1

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

1.2

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» sostituire le parole: «o di relazione domestica» con le seguenti: «, di relazione domestica o approfittando di una condizione di vulnerabilità».

1.3

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», dopo la parola: «domestica» inserire le parole: «o facendo leva su precetti religiosi».

1.4

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «con sé o con terzi».

1.5

[CALIENDO](#), [PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «anche in un Paese estero».

1.6

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» dopo le parole: «da cui derivano» inserire le seguenti: «di fatto».

1.7

LA RELATRICE

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole: «o dell'unione civile».

1.8

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:

«Art. 609-terdecies. 1. ? (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quaterdecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e terdecies.1»;

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quindecies, dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e terdecies.1, se commesso nei confronti di minore,»;

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quindecies, comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-terdecies.1,».

1.9

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il seguente:

«Art. 609-terdecies.1 ? (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre un vincolo di natura matrimoniale). ? Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce altri a recarsi all'estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

1.10

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e terdecies.1».

1.11

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», al primo comma, sostituire le parole: «da parenti o affini entro il quarto grado» con le seguenti: «dai prossimi congiunti».

1.12

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», dopo la parola: «terdecies» sono inserite le seguenti: «e terdecies.1, se commesso nei confronti di minore,».

1.13

[CALIENDO](#), [PALMA](#), [MALAN](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», sopprimere la lettera d).

1.14

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 573, secondo comma, del codice penale le parole: "è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio;" sono soppresse.».

1.15

LA RELATRICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 604 del codice penale, dopo le parole: "609-undecies" sono inserite le seguenti: "609-terdecies e 609-quaterdecies"».

1.16

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», comma 2, dopo la parola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-terdecies.1,».

Art. 2

2.1

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [VACCIAO](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[DE PETRIS](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [VACCIANO](#)

Sopprimere il comma 3.

2.4

[DE PETRIS](#)

Sopprimere il comma 3.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1012
XVII Legislatura

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
Titolo breve: *Camere arbitrali dell'avvocatura*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 101 \(pom.\)](#)

19 maggio 2015

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 399 \(pom.\)](#)

19 maggio 2015

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
2^a (Giustizia)
Richiesta relazione
tecnica

Esito: **Rinvio su
emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 101 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015
101ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

[\(1345-B\)](#) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PALERMO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 14, comma 8, la necessità che la disposizione ivi prevista, riguardante l'assunzione di iniziative per favorire la conoscenza delle attività delle camere arbitrali, sia formulata, in riferimento agli enti territoriali, come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta in materia.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese (n. 161)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo. Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (n. 162)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente ([n. 163](#))

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto legislativo in titolo, propone, di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

([1678](#)) Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

([1110](#)) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

([1410](#)) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

([1544](#)) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo; parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo. Illustra quindi gli emendamenti riferiti al testo unificato. Sull'emendamento 3.0.1 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, al capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, l'opportunità che i *curricula* dei membri del Comitato parlamentare ivi previsto siano pubblicati - oltre che sul sito *internet* del Senato - anche sul sito *internet* della Camera dei deputati. Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato l'emendamento 25.0.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 399 (pom.) del 19/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015
399ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1345-B\)](#) **Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, con l'eccezione dell'emendamento 1.102, del quale occorre valutare il comma 2, al fine di escludere effetti onerosi. Con riferimento a tale comma, propone di condizionare il parere di nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, che assicuri che l'ISPRA svolga tali compiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con quanto evidenziato dal relatore circa l'opportunità di una clausola di invarianza.

Il RELATORE, propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.102, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, dopo la parola: "predispone", delle seguenti: ", nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,". Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro ([n. 157](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo. Per quanto di competenza, appare opportuno indicare una riformulazione del comma 1 dell'articolo 24, esplicitando il riferimento normativo ? articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni ? riguardante le risorse relative al citato Fondo, potendosi viceversa omettere l'indicazione della missione, del programma e del capitolo di spesa cui lo stesso afferisce. Risulta, altresì, utile una riformulazione del secondo periodo del comma 3 del citato articolo 24, nel senso di stabilire che ai componenti della cabina di regia non spetti "alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato". In merito alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 26, occorre considerare che la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, non ne ha indicato alcuno in merito ai contenuti di tale clausola. In mancanza di tale indicazione, appare preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione delle misure da adottarsi per la copertura di oneri eccedenti le previsioni. Appare pertanto pienamente applicabile la procedura prevista dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non ritiene vi siano ulteriori osservazioni da formulare. Per approfondimenti, fa, comunque, rinvio alla nota di lettura n. 83 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore e sui profili evidenziati nella nota di lettura del Servizio del bilancio da ultimo citata.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede di poter condizionare il parere anche all'inserimento di

un obbligo, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di riferire alle Camere nel caso in cui sia necessario attivare la clausola di salvaguardia, così come previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO ritiene si possa inserire la previsione espressa che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca alle Camere in caso di attivazione della clausola di salvaguardia.

La relatrice [ZANONI](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere, pubblicato in allegato, che tiene conto della specificazione proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni ([n. 158](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Esame. Parere non ostativo con condizione)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 35, comma 1, dispone che sulla indennità di disponibilità corrisposta dal somministratore di lavoro al lavoratore, i contributi siano versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. Il comma 2 esenta il somministratore dal versamento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Entrambe le disposizioni appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito contributivo e occorre dunque un chiarimento in merito da parte del Governo. Quanto all'articolo 45, il comma 6 demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici. Poiché non sono specificati i criteri direttivi per l'emanazione di tale atto, andrebbe valutata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare che nuovi oneri discendano dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo stesso. Il comma 7 estende di un anno i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con ciò risultando suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rende pertanto necessario un chiarimento del Governo. L'articolo 50 stabilisce l'abrogazione della fattispecie del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Sebbene la disposizione non sia considerata foriera di maggiori oneri da parte della relazione tecnica, occorre valutare la possibilità che tale eliminazione possa tradursi in una perdita di gettito contributivo, sia nell'ipotesi che il rapporto di lavoro si risolva senza essere trasformato, sia nell'ipotesi in cui tale rapporto sia sostituito da un rapporto di lavoro dipendente per usufruire dell'incentivo introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 e dalla nuova disciplina del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Quanto alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 56, comma 2, occorre considerare che la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi il Governo, non ne ha indicato alcuno in merito ai contenuti della clausola di salvaguardia. In mancanza di tale indicazione, appare preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione delle misure da adottarsi per la copertura di oneri eccedenti le previsioni. Appare pertanto pienamente applicabile la procedura prevista

dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Per ulteriori considerazioni si rinvia infine alla nota di lettura n. 84 del Servizio del bilancio. Illustra, quindi, una bozza di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO ritiene non vi siano problemi nel modificare la clausola di salvaguardia, così come suggerito dal relatore. In merito alle altre osservazioni, facendo riferimento ad elementi forniti ai propri uffici dal Ministero del lavoro, evidenzia, per quanto riguarda l'articolo 35, che la legislazione vigente contiene già norme analoghe, così come per l'articolo 45, comma 6. Reputa non necessario inserire una clausola di invarianza finanziaria per ogni articolo, in quanto eventuali errori di stima degli oneri associati alle disposizioni troverebbero rimedio con l'attivazione della clausola di salvaguardia.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) manifesta perplessità in relazione all'articolo 35, in quanto non comprende perché debba essere inserita una disposizione già contenuta nella legislazione vigente. Chiede, inoltre, che il Governo fornisca una risposta anche alle osservazioni formulate dal relatore in merito all'articolo 45, comma 7, e non solo al comma precedente.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che eventuali scostamenti degli oneri rispetto a quelli previsti in relazione al comma 7 dell'articolo 45 saranno coperti dall'attivazione della clausola di salvaguardia. Quanto alla questione di ordine generale sottolineata dalla senatrice Comaroli, evidenzia che, inevitabilmente, i decreti legislativi contengono delle disposizioni già rinvenibili nella legislazione vigente, in quanto costituiscono strumento di attuazione di una legge delega di riordino della materia.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede di inserire anche nel parere sull'atto di Governo in esame, così come già avvenuto per lo schema precedente, la previsione espressa di una relazione alle Camere, da parte del Governo, in caso di attivazione della clausola di salvaguardia.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD), sulla scorta del dibattito svoltosi, propone l'approvazione di un parere modificato, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Richiesta relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è provvisto di relazione tecnica. Risulta, dunque, necessario acquisire una relazione tecnica positivamente verificata, sul complesso delle disposizioni e con particolare riguardo all'articolo 12, che dispone forme di esenzione fiscale, all'articolo 13, che esenta da imposte l'attività arbitrale e crea un regime fiscale agevolato per i compensi degli arbitri, nonché all'articolo 15, che prevede una copertura per gli oneri derivanti dal disegno di legge, senza indicare però il dettaglio dei maggiori costi e la relativa quantificazione.

Il presidente **SANGALLI** (*PD*) chiede al rappresentante del Governo la predisposizione di una relazione tecnica che affronti le questioni sollevate dalla relatrice.

Il vice ministro MORANDO riferisce di essere in attesa di una nota del Ministero della giustizia, su cui, poi, sviluppare la relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1731) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto e condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La senatrice **CHIAVAROLI** (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario un aggiornamento della copertura, che l'articolo 3, comma 1, riferisce ancora all'anno finanziario 2014. Occorre, inoltre, un chiarimento sulle spese relative a visite, incontri, scambi formativi ed esercitazioni (per le quali la Relazione tecnica prevede un rimborso a carico della controparte): si dovrebbe quindi appurare se tali spese siano idonee a produrre, quanto meno, un effetto di cassa in attesa del predetto rimborso.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sulla necessità di aggiornare il riferimento all'esercizio finanziario. In merito alle spese di missione evidenzia che gli oneri sono adeguatamente coperti, mentre l'effetto di cassa può ritenersi trascurabile.

La RELATRICE propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo II dell'Accordo, per le quali sia previsto il rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente, producano effetti finanziari trascurabili e pertanto non si generi un effetto di cassa rilevante e alla condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di sostituire, all'articolo 3, le parole: "anno 2014", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2015", e le parole: "bilancio triennale 2014-2016, con le seguenti: "bilancio triennale 2015-2017".".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1261 e 1620-A) Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha predisposto una nota che non è, però, ancora stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiede, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta successiva.

Il PRESIDENTE prende atto della necessità di proseguire la trattazione in altra seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il relatore [LAI](#) (PD), come già preannunciato nell'ultima seduta dedicata al provvedimento, illustra la seguente bozza di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che: in riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere *h*) ed *i*), gli atenei possano attivare i corsi ivi previsti nell'ambito della propria autonomia gestionale ed avvalendosi delle sole dotazioni finanziarie disponibili a legislazione vigente; dall'articolo 10 istitutivo del ruolo unico della dirigenza sanitaria non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; con riferimento al medesimo articolo 10, l'attribuzione di incarichi di struttura complessa avvenga nel limite del contingente massimo di posti già individuato sulla base delle dotazioni organiche esistenti, come risultanti recenti riduzioni degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni; e con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari» siano sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari»; dopo l'articolo 21, comma 4, primo periodo, si inserisca il seguente: «La partecipazione alle commissioni di cui al precedente periodo non dà luogo alla corresponsione di alcuna indennità,

rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato»."

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede di poter brevemente rinviare il voto sulla proposta del relatore, così da approfondire adeguatamente gli argomenti esposti nello schema testé illustrato.

Il PRESIDENTE conviene sulla richiesta di un breve differimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(1110\)](#) Paola **PELINO** ed altri. - *Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana*

[\(1410\)](#) BOCCHINO ed altri. - *Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space*

[\(1544\)](#) TOMASELLI ed altri. - *Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana*

(Parere alla 10ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [SANGALLI](#) (PD), in sostituzione della relatrice Zanoni, illustra il testo unificato proposto dai relatori dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre in primo luogo avere conferma dal Governo circa la congruità della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 2, comma 5, posto che molte delle attività di cui al comma 4 del medesimo articolo sono già svolte a legislazione vigente dall'Agenzia spaziale italiana. In secondo luogo, sempre in relazione al comma 5 occorre valutare anche l'introduzione del divieto di rimborso spese per gli esperti di cui può avvalersi il comitato, al fine di rendere effettiva la clausola medesima anche sotto questo profilo.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 2.7 che sembrerebbe comportare oneri non quantificati e non coperti. Comporta maggiori oneri la proposta 2.13. In relazione alla proposta 3.0.1 occorre valutare se non sia preferibile limitare il capoverso 3-ter, alla previsione del primo periodo, data l'autonomia dei bilanci dei due rami del Parlamento. Mentre sarebbe opportuno inserire la previsione del primo periodo del richiamato capoverso 3-ter anche nella proposta 3.0.2 per un dato di chiarezza in ordine ai profili finanziari dell'emendamento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di rendere i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine dell'odierna seduta della Commissione, è immediatamente convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: «del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui al capitolo 4330 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 25 "Politiche previdenziali", programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali"» con le seguenti: «delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni»;
- all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: «alcun compenso o gettone di presenza» con le seguenti: «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato»;
- all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni spesa di cui all'articolo 25, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

- all'articolo 24, comma 1, sostituire le parole: «del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui al capitolo 4330 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 25 "Politiche previdenziali", programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali"» con

le seguenti: «delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni»;

- all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: «alcun compenso o gettone di presenza» con le seguenti: «alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato»;

- all'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni spesa di cui all'articolo 25, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica.».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

- all'articolo 56, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle minori entrate contributive di cui al comma 1, al netto delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio finanziario.».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 158

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

- all'articolo 56, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle minori entrate contributive di cui al comma 1, al netto delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell'esercizio

finanziario. In tali casi, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica.».

